Senato della Repubblica

XVI LEGISLATURA

Assemblea

RESOCONTO SOMMARIO
RESOCONTO STENOGRAFICO
ALLEGATI

ASSEMBLEA

801ª seduta pubblica (antimeridiana)
mercoledì 26 settembre 2012

Presidenza del vice presidente Chiti

INDICE GENERALE

RESOCONTO SOMMARIO . . . . . *Pag.* V-XV

RESOCONTO STENOGRAFICO 1-54

ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel corso della seduta) 55-73

ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente consegnati alla Presidenza dagli oratori, i prospetti delle votazioni qualificate, le comunicazioni all'Assemblea non lette in Aula e gli atti di indirizzo e di controllo) 75-103

INDICE

RESOCONTO SOMMARIO

RESOCONTO STENOGRAFICO

SUL PROCESSO VERBALE

MURA *(LNP)* . . . . . *Pag.* 1
Verifiche del numero legale 1

SULLE REGOLE IN MATERIA DI TRASPARENZA DEI BILANCI DEI GRUPPI PARLAMENTARI

PRESIDENTE . . . . . 2, 3, 4 e *passim*
BELISARIO *(IdV)* 2
BONFRISCO *(PdL)* 2
MERCATALI *(PD)* 3
MAZZATORTA *(LNP)* 3
ASTORE *(Misto-ParDem)* 4

PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO 5

DISEGNI DI LEGGE

Seguito della discussione:

(256) ***AMATI ed altri. – Introduzione dell'articolo 593-*bis *del codice penale concernente il reato di tortura e altre norme in materia di tortura***

(264) ***FLERES e FERRARA. – Introduzione dell'articolo 613-*bis *del codice penale e altre disposizioni in materia di tortura***

(374) ***DELLA SETA ed altri. – Introduzione dell'articolo 593-*bis *del codice penale concernente il reato di tortura e altre norme in materia di tortura***

(1237) ***PORETTI ed altri. – Introduzione del reato di tortura***

(1596) ***DI GIOVAN PAOLO ed altri. – Introduzione degli articoli 613-*bis *e 613-*ter *del codice penale in materia di tortura***

(1884) ***LI GOTTI ed altri. – Introduzione degli articoli 613-*bis *e 613-*ter *del codice penale in materia di tortura***

(3267) ***MARCENARO ed altri. – Introduzione dell'articolo 613-*bis *del codice penale in materia di tortura:***

CASSON *(PD), relatore* . . . . . *Pag.* 6
GULLO, *sottosegretario di Stato per la giustizia* 6, 7
PERDUCA *(PD)* 7
SALTAMARTINI *(PdL)* 8
CARUSO *(PdL)* 10, 11, 13

SALUTO AD UNA RAPPRESENTANZA DI STUDENTI

PRESIDENTE 14

DISEGNI DI LEGGE

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 256- 264-374-1237-1596-1884-3267:

MAZZATORTA *(LNP)* 14
DELLA MONICA *(PD)* 15
SERRA *(UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI)* 16
D'AMBROSIO *(PD)* 17
FLERES *(CN:GS-SI-PID-IB-FI)* 19
DI GIOVAN PAOLO *(PD)* 20
BRUNO *(Per il Terzo Polo:ApI-FLI)* 22
CASTELLI *(LNP)* 23
MARITATI *(PD)* 25
MUGNAI *(PdL)* 26
LI GOTTI *(IdV)* 27
CALIENDO *(PdL)* 29
FINOCCHIARO *(PD)* 30
GIOVANARDI *(PdL)* 32
PERDUCA *(PD)* 34
CASSON *(PD), relatore* 36

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Coesione Nazionale (Grande Sud-Sì Sindaci-Popolari d'Italia Domani-Il Buongoverno-Fare Italia): CN:GS-SI-PID-IB-FI; Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; Per il Terzo Polo (ApI-FLI): Per il Terzo Polo:ApI-FLI; Unione di Centro, SVP e Autonomie (Union Valdôtaine, MAIE, Verso Nord, Movimento Repubblicani Europei, Partito Liberale Italiano, Partito Socialista Italiano): UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI; Misto: Misto; Misto-MPA-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MPA-AS; Misto-Partecipazione Democratica: Misto-ParDem; Misto-Movimento dei Socialisti Autonomisti: Misto-MSA; Misto-Partito Repubblicano Italiano: Misto-P.R.I.; Misto-SIAMO GENTE COMUNE Movimento Territoriale: Misto-SGCMT.

Discussione e approvazione, con modificazioni:

(2942) *Ratifica ed esecuzione degli Emendamenti alla Convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari del 3 marzo 1980, adottati a Vienna l'8 luglio 2005, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno* *(Relazione orale):*

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 36, 37, 38 e *passim*
LIVI BACCI *(PD)*, *relatore* . . . . 37, 40, 43 e *passim*
MUGNAI *(PdL)*, *f.f. relatore* 38, 40, 48
PEDICA *(IdV)* . . . . . 39, 43, 46 e *passim*
GULLO, *sottosegretario di Stato per la giustizia* . . . . . 40, 44, 47 e *passim*
MURA *(LNP)* . . . . . 40, 41, 42 e *passim*
BARBOLINI *(PD)* 43, 44
GALLO *(PdL)* 45, 46
GASPARRI *(PdL)* 46
SPADONI URBANI *(PdL)* 46
DI GIOVAN PAOLO *(PD)* 46
LANNUTTI *(IdV)* 49
PALMIZIO *(CN:GS-SI-PID-IB-FI)* 51
CONTINI *(Per il Terzo Polo:ApI-FLI)* 52
DAVICO *(LNP)* 52
TONINI *(PD)* 52

Votazioni nominali con scrutinio simultaneo . 41, 42, 43 e *passim*

INTEPELLANZE E INTERROGAZIONI

Per lo svolgimento e la risposta scritta:

PRESIDENTE 53, 54
LANNUTTI *(IdV)* 53

ALLEGATO A

DISEGNO DI LEGGE N. 256-264-374-1237-1596-1884-3267

Ordine del giorno 55

Articolo 1 ed emendamenti 57

DISEGNO DI LEGGE N. 2942

Ordine del giorno . . . . . *Pag.* 66

Articoli da 1 a 5 ed emendamento 68

Articolo 6 ed emendamento 70

Articolo 7 ed emendamento 71

Articolo 8 ed emendamento 72

Articolo 9 73

ALLEGATO B

INTERVENTI

Integrazione alla relazione orale del senatore Livi Bacci sul disegno di legge n. 2942 75

Dichiarazione di voto della senatrice Contini sul disegno di legge n. 2942 77

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA . 78

CONGEDI E MISSIONI 88

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione 88

Assegnazione 88

CAMERA DEI DEPUTATI

Trasmissione di documenti 88

GOVERNO

Trasmissione di atti 89

MOZIONI E INTERROGAZIONI

Apposizione di nuove firme a interrogazioni . 89

Mozioni 89

Interrogazioni 95

Interrogazioni con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento 96

AVVISO DI RETTIFICA 103

RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del vice presidente CHITI

La seduta inizia alle ore 9,36.

Previa verifica del numero legale, il Senato approva il processo verbale della seduta antimeridiana del 20 settembre.

Le comunicazioni rese dalla Presidenza nel corso della seduta sono riportate nel Resoconto stenografico.

Sulle regole in materia di trasparenza dei bilanci dei Gruppi parlamentari

BELISARIO *(IdV)*. Ricordando le proposte avanzate in tal senso dall'Italia dei Valori, chiede che siano adottate nuove e più stringenti regole sulla trasparenza dei bilanci e sulla regolamentazione delle spese dei Gruppi parlamentari, in conformità con quanto recentemente dichiarato dal presidente Schifani, uniformando il sistema del Senato a quello recentemente approvato dalla Camera dei deputati.

BONFRISCO *(PdL)*. Il Senato ha già avviato un percorso teso a rendere più stringente il controllo sui bilanci dei Gruppi parlamentari, nell'ambito del più generale contenimento delle spese dell'Istituzione. Auspica dunque una decisione congiunta delle due Camere, per creare una normativa efficace ed omogenea.

MERCATALI *(PD)*. Auspica che vengano rapidamente assunte delle decisioni efficaci in materia di controllo dei fondi destinati ai Gruppi parlamentari e ricorda che il bilancio del Gruppo del PD è stato pubblicato su Internet e ne è già stata decisa la certificazione da parte di una società indipendente.

MAZZATORTA *(LNP)*. Oltre alla certificazione dei bilanci, occorre approvare un nuova normativa che stabilisca i principi contabili e le linee di indirizzo nella gestione del bilancio, dal momento che l'attuale sistema

consente un margine di discrezionalità troppo elevato per i tesorieri dei Gruppi.

ASTORE *(Misto-ParDem)*. Occorre convocare la Giunta per il Regolamento, per fissare una nuova normativa in materia di bilanci dei Gruppi e chiarire quali sono le tipologie di spese consentite. Chiede infine che i senatori possano disporre degli atti del Consiglio di Presidenza del Senato.

PRESIDENTE. I senatori Questori stanno già preparando una modifica della normativa regolamentare che disciplina i bilanci dei Gruppi, da sottoporre al voto della Giunta per il Regolamento, la quale potrà esaminare anche la richiesta avanzata dal senatore Astore.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(256) ***AMATI ed altri. – Introduzione dell'articolo 593-*bis *del codice penale concernente il reato di tortura e altre norme in materia di tortura***

(264) ***FLERES e FERRARA. – Introduzione dell'articolo 613-*bis *del codice penale e altre disposizioni in materia di tortura***

(374) ***DELLA SETA ed altri. – Introduzione dell'articolo 593-*bis *del codice penale concernente il reato di tortura e altre norme in materia di tortura***

(1237) ***PORETTI ed altri. – Introduzione del reato di tortura***

(1596) ***DI GIOVAN PAOLO ed altri. – Introduzione degli articoli 613-*bis *e 613-*ter *del codice penale in materia di tortura***

(1884) ***LI GOTTI ed altri. – Introduzione degli articoli 613-*bis *e 613-*ter *del codice penale in materia di tortura***

(3267) ***MARCENARO ed altri. – Introduzione dell'articolo 613-*bis *del codice penale in materia di tortura***

PRESIDENTE. Nella seduta di ieri hanno avuto luogo la discussione generale e le repliche dei relatori. A seguito della presentazione da parte dei relatori di nuovi emendamenti, l'Assemblea ha convenuto di rinviare il seguito della discussione alla seduta odierna.

GULLO, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Il Governo non intende intervenire in replica.

AMATI, *segretario*. Dà lettura dei pareri non ostativi espressi dalla 5ª Commissione sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti ad esso riferiti.

GULLO, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Il Governo è disposto ad accogliere l'ordine del giorno G100 come raccomandazione, se sarà accolta la riformulazione di cui dà lettura *(v. Resoconto stenografico)*.

CASSON, *relatore*. Esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G100, se sarà accolta la riformulazione illustrata dal Governo.

PERDUCA *(PD)*. Accetta la riformulazione e l'accoglimento come raccomandazione, anche se desta preoccupazione l'intenzione del Governo di subordinare il completamento dell'*iter* del disegno di legge all'approvazione dei provvedimenti in materia di corruzione e di pene alternative.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno G100 (testo 2), accolto dal Governo come raccomandazione, non viene posto in votazione. Passa dunque all'esame degli articoli, nel testo unificato proposto dalle Commissioni riunite.

L'emendamento 3.0.100 è improponibile per l'estraneità del suo contenuto al disegno di legge in esame. I subemendamenti presentati all'emendamento 1.1000 sono inammissibili, perché le proposte in essi contenute non sono riferibili al testo dell'emendamento.

Passa all'esame dell'articolo 1 *(Introduzione dell'articolo 613*-bis *del codice penale, concernente il reato di tortura)*.

SALTAMARTINI *(PdL)*. Propone di rinviare in Commissione giustizia il disegno di legge e di tornare ad esaminarlo in Assemblea tra sei giorni, poiché la norma non possiede i requisiti di certezza, precisione e tassatività che l'ordinamento richiede per le norme penali, come appare evidente nella parte in cui fa riferimento alla «sofferenza psichica» subita dalla vittima, che integra la fattispecie del reato di tortura. La formulazione proposta rischia infatti di subire un'interpretazione troppo estensiva, che metterebbe a repentaglio l'efficacia dell'operato della polizia giudiziaria nei confronti della criminalità e che potrebbe essere applicata anche al di là dei casi che andrebbero sanzionati come tortura, per i quali l'ordinamento già offre adeguati strumenti di contrasto. Qualora la proposta di rinvio non venisse accettata, propone di procedere alla votazione di alcuni emendamenti mediante voto segreto, dal momento che la materia incide sulla libertà personale dei cittadini.

CARUSO *(PdL)*. Chiede alla Presidenza di rivedere il giudizio di inammissibilità sull'emendamento 1.1000/1: in tal caso è disposto a ritirare tutti gli emendamenti presentati all'articolo 1, che sono di fatto assorbiti dal suo contenuto.

PRESIDENTE. La Presidenza non può che confermare il giudizio di inammissibilità.

CARUSO *(PdL)*. Illustra gli emendamenti 1.103, 1.104 e 1.110: si tratta di correzioni necessarie, una volta deciso di inserire il reato di tortura in un apposito articolo del codice penale, per rispettare le cornici, i sistemi e le terminologie ricorrenti per le condizioni e per le fattispecie uniformi, al fine di scongiurare dubbi interpretativi. L'emendamento 1.115 interviene sulle aggravanti e sulle attenuanti del reato. Propone inoltre una riformulazione dell'emendamento 1.111 *(v. testo 2 nell'Allegato A)* e ricorda che l'emendamento 1.112 è stato accolto in parte dall'emendamento 1.1000, proposto dai relatori.

MAZZATORTA *(LNP)*. La Lega Nord non è pregiudizialmente contraria all'introduzione del reato di tortura nell'ordinamento interno. È però necessario evitare sovrapposizioni con fattispecie di reato analoghe e già contemplate e sanzionate dal codice penale. L'emendamento 1.106 intende pertanto rendere più tassativo il nuovo reato sopprimendo il riferimento ai comportamenti disumani o degradanti la dignità umana che lascia margini di discrezionalità e di arbitrio nell'applicazione della norma e non risponde neanche al dettato della Convenzione ONU.

DELLA MONICA *(PD)*. È necessario riportare il dibattito nell'alveo originario del disegno di legge che si propone di adempiere ad obblighi internazionali assunti dall'Italia e lungamente disattesi. In mancanza però di un accordo politico che rischia di compromettere l'approvazione in tempi rapidi del disegno di legge, ritira gli emendamenti presentati agli articoli 1 e 2 nonostante l'importanza di sancire l'imprescrittibilità del reato di tortura.

SERRA *(UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI)*. Nella definizione della fattispecie del reato di tortura il riferimento a comportamenti disumani o degradanti la dignità umana, difficilmente valutabili a posteriori, o a definizioni come le «acute» sofferenze psicologiche e fisiche si presta a molteplici e arbitrarie interpretazioni e rischia di inficiare l'utilizzo di importanti e comunque corretti strumenti di indagine da parte delle Forze dell'ordine. Sarebbe pertanto opportuno rinviare il testo in Commissione per una più approfondita riflessione, altrimenti procedere con il voto segreto.

D'AMBROSIO *(PD)*. Il codice di procedura penale, approvato prima della ratifica della Convenzione dell'ONU, è estremamente garantista e non lascia margini agli abusi da parte delle Forze di polizia nei confronti degli arrestati o dei fermati. Il terrorismo negli anni Settanta fu combattuto anche grazie alla scelta dello Stato di non adottare atteggiamenti autoritari e persecutori nei confronti degli interrogati che furono così incentivati a collaborare. Non sono quindi le Forze dell'ordine i soggetti destinatari della innovazione normativa che, peraltro, è il risultato di un lungo ed approfondito lavoro della Commissione giustizia che, in collaborazione con tutti i soggetti istituzionali coinvolti, ha soppesato ogni termine introdotto

nel testo al fine di evitare riflessi negativi sull'ordinamento vigente. Considera pertanto inutile rinviare il disegno di legge in Commissione ed invita ciascuno a non trincerarsi dietro il voto segreto e ad assumere le proprie responsabilità.

FLERES *(CN:GS-SI-PID-IB-FI)*. La Commissione si è lungamente confrontata affinché il testo del disegno di legge fosse il più possibile aderente al dettato della Convenzione. Discostarsi ora da tale approccio allontanerebbe l'Italia dai fondamenti che altri Stati hanno accolto, in ossequio al diritto internazionale ed ai principi di tutela dei diritti umani. L'Italia è del tutto capace di applicare e far rispettare il proprio ordinamento interno ed è privo di fondamento il timore che l'esercizio della legge possa travalicare i limiti in cui essa opera. Invita i colleghi a non nascondersi dietro il voto segreto su una disposizione di grande valore morale.

DI GIOVAN PAOLO *(PD)*. La tortura è un reato comune e non contempla destinatari specifici e individuati a priori. L'introduzione della fattispecie nell'ordinamento italiano non intende mettere sotto accusa nessun soggetto particolare, tanto meno le Forze di polizia che già operano nei limiti della legislazione vigente garantista sotto il profilo dei diritti umani per tutti i cittadini. La dizione usata nel testo è corretta e contempla giustamente anche le torture di natura psichica, oggi le più applicate. Auspicando la rinuncia alla richiesta di votazione segreta, annuncia il voto favorevole all'articolo 1.

BRUNO *(Per il Terzo Polo:ApI-FLI)*. Il reato di tortura è già in qualche modo disciplinato e sanzionato dall'ordinamento italiano nell'ambito di altre fattispecie. È impropria la spaccatura tra chi mostra maggiore o minore sensibilità alla necessità di introdurlo nel codice penale. Se per arrivare ad una soluzione condivisa sulla sua definizione è necessario procedere ad una riflessione più approfondita, si dichiara d'accordo con la proposta di rinviare il disegno di legge in Commissione.

CASTELLI *(LNP)*. La configurabilità del reato di tortura anche nei casi di discriminazione etnica, razziale, religiosa, politica, sessuale o di qualsiasi altro genere limita fortemente l'attività degli operatori della sicurezza, che correrebbero continuamente il rischio di essere denunciati. I contorni della fattispecie devono essere precisamente individuati per non lasciare eccessiva discrezionalità ai pubblici ministeri ed evitare di emanare una norma che colpirebbe la professionalità e la dignità delle Forze dell'ordine. Rivolge infine un appello ai senatori del Gruppo PdL affinché l'iniziativa politica e legislativa non sia lasciata esclusivamente al centrosinistra.

MARITATI *(PD)*. Il rispetto per le Forze dell'ordine accomuna tutti i Gruppi. La norma è diretta contro chiunque si renda colpevole del reato di tortura, che è necessariamente inquadrato in una fattispecie a condotta li-

bera, non potendosi elencare dettagliatamente tutti gli atti riconducibili ai concetti di violenza e minaccia, esercitati indebitamente ed intenzionalmente. È ovvio che, se un agente di polizia fosse denunciato ingiustamente, il giudice provvederebbe ad archiviare il procedimento penale. È opportuno che il Parlamento superi finalmente ogni dubbio e approvi con voto palese il provvedimento, in ossequio agli accordi sottoscritti in sede internazionale.

MUGNAI *(PdL)*. Il comune accordo sulla necessità di introdurre il reato di tortura nel codice penale italiano è testimoniato dalla unanimità raggiunta in Commissione giustizia – dopo un lungo e approfondito lavoro – sul testo giunto all'esame dell'Aula. Essendo tuttavia emersi dubbi di carattere politico e tecnico, si impone una riflessione ulteriore, da svolgere in tempi certi e brevi, per giungere con il consenso di tutte le parti politiche ad una norma ineccepibile dal punto di vista giuridico, anche per non inficiare gli sforzi compiuti finora.

LI GOTTI *(IdV)*. Stupisce il cambiamento di opinione da parte dei senatori del Popolo della libertà, i quali solo tre anni fa affermavano con forza la necessità di inserire il reato di tortura nell'ordinamento italiano per dare esecuzione alla Convenzione delle Nazioni Unite. Ciò richiede peraltro solo un passaggio tecnico, dal momento che l'accordo internazionale è già stato sottoscritto e ratificato dall'Italia. È pretestuoso chiedere un ulteriore rinvio in Commissione giustizia, dove si è già lavorato a lungo per giungere alla definizione del testo in esame, criticando una supposta vaghezza del concetto di violenza psichica, la cui individuazione va rimessa alla prudente interpretazione giurisprudenziale e non specificata nell'ambito della norma giuridica.

CALIENDO *(PdL)*. Trattandosi di una tematica così importante e delicata, bisogna approvare il provvedimento con voto palese e senza divisioni. A tal fine, sarebbe utile approfondire la riflessione sul testo, per le opportune puntualizzazioni della norma, anche alla luce delle proposte emendative del senatore Caruso. Il lavoro di definizione tecnica dell'articolato si potrà svolgere più facilmente in Commissione, per arrivare entro la prossima settimana ad un risultato unanimemente condiviso.

FINOCCHIARO *(PD)*. Non deve essere posta in dubbio la stima di tutte le parti politiche nei confronti delle Forze dell'ordine, le quali, anche nelle situazioni più difficili com'é quella carceraria, si sforzano di garantire, nonostante le scarse risorse a disposizione, il rispetto della dignità umana. Essendo ormai improcrastinabile l'approvazione del provvedimento, si dovrebbe trovare un accordo in Aula, dopo un'attenta riflessione sulle osservazioni del senatore Caruso (che potrebbero essere superate ad esempio sostituendo l'avverbio «indebitamente» con l'altro «arbitrariamente»), mantenendo però la distinzione tra violenze fisiche e psichiche.

Esistono infatti atti gravi che ledono la dignità umana, anche se non attentano alla integrità fisica della persona.

GIOVANARDI *(PdL)*. Sul provvedimento in esame, è stato richiesto solo un breve rinvio per risolvere le questioni sollevate dal senatore Caruso e per superare i dubbi sorti nel corso del dibattito in Aula, alla luce delle diverse interpretazioni della norma fornite negli interventi. Si dovrebbe pertanto cercare di evitare contrapposizioni sterili, tenendo anche conto delle rassicurazioni offerte dal Capogruppo del PdL in Commissione giustizia circa la piena disponibilità all'approvazione del testo, eventualmente anche con lo strumento del voto segreto, che sottrae i parlamentari ad ogni forma di pressione esterna. È però importante che il reato di tortura sia definito in modo preciso, per non lasciare adito a dubbi interpretativi che potrebbero esporre gli agenti di polizia a denunce infondate e a lunghi procedimenti giudiziari.

PERDUCA *(PD)*. Rivendica la storica attenzione degli esponenti Radicali nei confronti dei diritti degli agenti della polizia penitenziaria e considera invece contraddittorio il comportamento dei senatori che chiedono il voto segreto sugli emendamenti al disegno di legge per manifestare solidarietà alle Forze dell'ordine. Auspicando la celere approvazione del provvedimento in esame, con cui l'Italia assolve finalmente ad un obbligo internazionale assunto nel 1988, ritiene opportuno esaminare rapidamente le proposte emendative avanzate dal senatore Caruso, per proseguire e concludere l'*iter* del disegno di legge nella seduta pomeridiana.

CASSON, *relatore*. Anche a nome dell'altro relatore, il senatore Balboni, alla luce del dibattito, chiede di rinviare il seguito della discussione del disegno di legge alla seduta pomeridiana, per approfondire le proposte emendative del senatore Caruso e giungere ad una soluzione condivisa.

PRESIDENTE. Non facendosi obiezioni, rinvia il seguito della discussione dei disegni di legge in titolo alla seduta pomeridiana.

Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:

(2942) ***Ratifica ed esecuzione degli Emendamenti alla Convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari del 3 marzo 1980, adottati a Vienna l'8 luglio 2005, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno*** *(Relazione orale)*

LIVI BACCI, *relatore*. La ratifica delle Convenzioni internazionali consente di compiere passi in avanti nella pacifica collaborazione tra le Nazioni. Anche sotto tale profilo, è un peccato che gli Emendamenti

alla Convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari non siano stati ratificati prima della partecipazione del Presidente del Consiglio al Summit del G20 sulla sicurezza nucleare dello scorso marzo. Gli Emendamenti alla Convenzione prevedono infatti una maggiore protezione delle materie e delle installazioni nucleari, opportuna anche in Italia: infatti, sebbene nel Paese non ci siano impianti di produzione di energia nucleare, il materiale nucleare viene comunque utilizzato per fini medici e di ricerca. Il disegno di legge, migliorato dall'esame parlamentare in sede referente, prevede anche una modifica del codice penale, con l'introduzione di pene specifiche per chiunque attenti alla sicurezza delle installazioni o degli impianti, o dei mezzi adibiti alla produzione, alla conservazione o al trasporto di tale materiale. Consegna infine il testo scritto della relazione, affinché sia allegato ai Resoconti della seduta *(v. Allegato B)*.

MUGNAI, *f. f. relatore*. Si rimette alla relazione del senatore Livi Bacci.

PRESIDENTE. Dichiara aperta la discussione generale.

PEDICA *(IdV)*. Gli emendamenti alla Convenzione di Vienna rafforzano il regime internazionale della protezione fisica dei materiali nucleari, prevedono nuove fattispecie criminose ed estendono il raggio d'azione del provvedimento al trasporto delle materie nucleari e alle installazioni, ponendo particolare attenzione ai casi di sabotaggio. Il testo, migliorato dalla Commissione grazie anche all'apporto dell'Italia dei Valori, definisce anche la ripartizione delle competenze tra le amministrazioni coinvolte nell'attuazione della Convenzione. Auspica infine l'approvazione degli emendamenti presentati dal Gruppo e l'accoglimento dell'ordine del giorno G100, che mira a coinvolgere l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e il Ministero dell'ambiente, nell'ambito delle peculiari procedure di protezione dei materiali nucleari.

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione generale.

I relatori ed il rappresentante del Governo non intervengono in replica.

AMATI, *segretario*. Dà lettura del parere non ostativo espresso dalla 5ª Commissione sul disegno di legge in esame.

LIVI BACCI, *relatore*. Invita il Governo ad accogliere l'ordine del giorno G100.

GULLO, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Il Governo accoglie l'ordine del giorno G100.

PRESIDENTE. Passa all'esame degli articoli, nel testo proposto dalle Commissioni riunite.

Con votazioni nominali elettroniche, il Senato approva l'articolo 1 (Autorizzazione alla ratifica)*, l'articolo 2* (Ordine di esecuzione)*, l'articolo 3* (Definizioni) *e l'articolo 4* (Autorità competenti).

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 5 *(Scenari di riferimento e Piani di protezione fisica).*

PEDICA *(IdV)*. L'emendamento 5.100 dispone che gli scenari di riferimento per la predisposizione dei piani di protezione siano comunicati anche al Ministero dell'ambiente.

LIVI BACCI, *relatore*. Esprime parere favorevole sull'emendamento 5.100.

GULLO, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Il parere è conforme a quello del relatore.

Con votazioni nominali elettroniche, il Senato approva l'emendamento 5.100 e l'articolo 5 nel testo emendato.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 6 *(Protezione fisica delle materie e delle installazioni nucleari).*

LIVI BACCI, *relatore*. Esprime parere favorevole sull'emendamento 6.100.

GULLO, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Il parere è conforme a quello del relatore.

Con votazioni nominali elettroniche, il Senato approva l'emendamento 6.100 e l'articolo 6 nel testo emendato.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 7 *(Recupero e messa in sicurezza delle materie nucleari).*

PEDICA *(IdV)*. L'emendamento 7.100 prevede che il piano d'intervento per il recupero e la messa in sicurezza di materiale nucleare sia predisposto di concerto con il Ministero dell'ambiente.

LIVI BACCI, *relatore*. Esprime parere favorevole sull'emendamento 7.100.

GULLO, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Il parere è conforme a quello del relatore.

Con votazioni nominali elettroniche, il Senato approva l'emendamento 7.100 e l'articolo 7 nel testo emendato.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 8 *(Modifiche al codice penale).*

PEDICA *(IdV)*. L'emendamento 8.100 prevede l'introduzione di un apposito articolo del codice penale, che introduce il reato di attentato alla sicurezza degli impianti e delle installazioni nucleari, prevedendo una pena edittale maggiore di quella disposta dal disegno di legge.

MUGNAI, *f. f. relatore*. Esprime parere contrario all'emendamento, ritenendo eccessiva la pena prevista.

GULLO, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Il parere del Governo è conforme a quello del relatore, ritenendo più proporzionata la pena edittale prevista nel disegno di legge.

L'emendamento 8.100 risulta respinto.

Con votazioni nominali elettroniche, il Senato approva l'articolo 8 e l'articolo 9 (Sanzioni e abrogazione).

PRESIDENTE. Passa alla votazione finale.

PEDICA *(IdV)*. Pur rammaricandosi per la mancata approvazione dell'emendamento 8.100, apprezza le modifiche apportate al disegno di legge, che il Gruppo voterà in modo convinto. Esso rafforza infatti il regime internazionale di protezione dei materiali e delle installazioni nucleari.

PALMIZIO *(CN:GS-SI-PID-IB-FI)*. Il Gruppo voterà a favore del disegno di legge, apprezzando anche gli emendamenti approvati, che valorizzano il ruolo del Ministero dell'ambiente.

CONTINI *(Per il Terzo Polo:ApI-FLI)*. Il Gruppo voterà a favore del disegno di legge, che è coerente con i provvedimenti approvati nella seduta di ieri. Chiede inoltre di allegare il testo della dichiarazione di voto ai Resoconti della seduta *(v. Allegato B)*.

DAVICO *(LNP)*. Dichiara il voto favorevole della Lega Nord, ritenendo importante che il Parlamento dimostri unità di intenti in una materia fondamentale come la lotta al terrorismo internazionale.

TONINI *(PD)*. Annuncia il voto favorevole del Gruppo, per le motivazioni esposte dal senatore Livi Bacci nella sua relazione.

Con votazione nominale elettronica, il Senato approva il disegno di legge n. 2942, nel testo emendato. La Presidenza si intende autorizzata ad effettuare le eventuali modifiche di coordinamento formale che si rendessero necessarie.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

LANNUTTI *(IdV)*. Sollecita la risposta alle interrogazioni 4-08200, 3-02859, 3-02813 e 4-06545 e all'interpellanza 2-00450 sulla truffa perpetrata da una società denominata «Agenzia debiti» a danno di migliaia di consumatori, anche alla luce delle recenti operazioni di polizia giudiziaria, che hanno portato ad arresti e hanno messo in luce pericolosi contatti con le organizzazioni criminali. Lamenta il persistente atteggiamento del Governo che non risponde agli atti di sindacato ispettivo.

PRESIDENTE. La Presidenza solleciterà la risposta del Governo.

Dà annunzio degli atti di indirizzo e di sindacato ispettivo pervenuti alla Presidenza *(v. Allegato B)* e toglie la seduta.

La seduta termina alle ore 12,30.

Nel corso della seduta, la Presidenza ha salutato, a nome dell'Assemblea, una rappresentanza di studenti presente nelle tribune.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente CHITI

PRESIDENTE. La seduta è aperta *(ore 9,36).*
Si dia lettura del processo verbale.

AMATI, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del 20 settembre.*

Sul processo verbale

MURA *(LNP)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MURA *(LNP)*. Signor Presidente, chiediamo la votazione del processo verbale previa verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione sul processo verbale

PRESIDENTE. Metto ai voti il processo verbale.

È approvato.

Sulle regole in materia di trasparenza dei bilanci dei Gruppi parlamentari

BELISARIO *(IdV)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BELISARIO *(IdV)*. Signor Presidente, ieri sera, nel corso di una trasmissione televisiva, rispondendo ad una domanda del conduttore, il Presidente del Senato ha assicurato che il Senato interverrà al più presto sui bilanci dei Gruppi con norme che ne assicurino la massima trasparenza. Al mio Gruppo risulta, in effetti, che il Collegio dei Questori stia lavorando sulla questione.

Comunque voglio ricordare all'Assemblea e alla Presidenza che il Gruppo dell'Italia dei Valori ha depositato il Documento II, n. 34, con cui chiede norme più stringenti che regolino le spese dei Gruppi e che formino anche una sorta di *vademecum* per evitare le fantasie e le originalità di cui stiamo leggendo nelle cronache di questi giorni.

Chiedo pertanto che la Presidenza, confermando quanto già ha dichiarato pubblicamente ieri il Presidente del Senato, faccia di tutto per uniformare il nostro Regolamento a quello che ha fatto la Camera nei giorni scorsi, anche per avere un sistema bicamerale efficiente e omogeneo. *(Applausi del senatore Mascitelli).*

BONFRISCO *(PdL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONFRISCO *(PdL)*. Signor Presidente, l'argomento sollevato dal senatore Belisario mi consente di precisare ancor meglio come il Senato, attraverso la proposta del suo Presidente formulata in sede di approvazione del nostro bilancio, abbia già avviato questo percorso. Quindi, il Presidente del Senato, nell'intervista alla quale ha fatto riferimento il presidente Belisario, ha confermato una volontà già intrapresa e realizzata dal Consiglio di Presidenza, ovviamente, come lei ben sa, su proposta dei senatori Questori, in sede di approvazione del nostro bilancio. Si tratta pertanto di un tema che abbiamo affrontato assai prima di altri, con l'obiettivo di rendere, oltre che più trasparente, anche più stringente il controllo sull'utilizzo dei fondi assegnati ai Gruppi.

Desidero altresì ricordare che ciò è avvenuto nell'ambito di quella riduzione sensibilissima e approfondita di spesa che ha interessato tutti i settori del Senato, Gruppi compresi.

Penso quindi che il Senato possa serenamente indicare anche alla Camera la strada più corretta da seguire, come è sempre stato nel nostro stile e nella nostra tradizione. Per come si è sviluppata la discussione alla Camera, penso che possa esserci una decisione congiunta tra i Collegi dei Questori di Camera e Senato per avere un modello unificante anche in questo. *(Applausi dal Gruppo PdL).*

MERCATALI *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MERCATALI *(PD)*. Signor Presidente, noi pensiamo che non sia più tempo di annunci, ma di prendere decisioni molto concrete su queste questioni. Per parte nostra abbiamo approvato il nostro bilancio, lo abbiamo messo in Rete, è a disposizione di tutti i cittadini e ne abbiamo già deciso la certificazione. Ad ogni modo, crediamo che, anche sulla scia di quanto deciso alla Camera, non si tratti più di fare annunci, ma si debba decidere concretamente che i bilanci dei Gruppi assumano la massima trasparenza e siano certificati da società indipendenti.

Prima prendiamo questa decisione e meglio facciamo a tutta la politica del nostro Paese. *(Applausi dal Gruppo PD).*

MAZZATORTA *(LNP)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZATORTA *(LNP)*. Signor Presidente, noi ricordiamo benissimo la seduta dell'Assemblea in cui si discusse il bilancio interno del Senato e quell'ordine del giorno, anche se ricordiamo che l'intervento del Presidente del Senato andò nel senso di modificare un ordine del giorno che era ben più incisivo, riconoscendo che l'autonomia costituzionale del Senato imponeva più cautela.

Per quanto ci riguarda, noi non abbiamo nessun problema a trattare questo argomento, anche perché dal punto di vista interno lo abbiamo già fatto. Tuttavia, bisogna essere molto seri sul punto e ricordare che abbiamo una disciplina farraginosa e confusa dei contributi che vengono erogati ai Gruppi. Non so quanti colleghi senatori abbiano letto le numerosissime delibere del Consiglio di Presidenza del Senato che stabiliscono i criteri di erogazione dei quattro contributi erogati ai Gruppi. Sono un'infinità di delibere, spesso contraddittorie, con espressioni assolutamente discrezionali che lasciano un margine assoluto di discrezionalità a chi ricopre la carica di tesoriere di un Gruppo e che quindi si trova a dover inquadrare le spese che adotta all'interno di quei quattro macrocontributi. Non ab-

biamo nessun principio contabile; non esiste nessuna linea di indirizzo da parte della Presidenza del Senato in merito alla natura delle spese.

Prima di parlare di revisione e di certificazione, bisognerebbe introdurre seri criteri e principi contabili, altrimenti rischiamo di affidare un mero incarico ad una società di revisione che poi si trova ad effettuare un'attività senza i parametri di riferimento. La serietà imporrebbe pertanto che su questo argomento, anziché correre dietro, spesso anche in maniera frettolosa, alla demagogia dell'anticasta e dell'antipolitica, si facesse un serio ragionamento su determinati principi contabili. Noi abbiamo già un'esperienza maturata sul campo in questi mesi, e siamo pronti a metterla a disposizione della Presidenza del Senato, se veramente vorrà operare in questa direzione. *(Applausi dal Gruppo LNP. Il senatore Astore fa cenno di voler intervenire).*

PRESIDENTE. Allora, come è stato anche ricordato...

ASTORE *(Misto-ParDem)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ASTORE *(Misto-ParDem)*. Signor Presidente, va bene che apparteniamo al Gruppo Misto, ma credo che anche noi...

PRESIDENTE. Non è questione di Gruppo Misto o non Gruppo Misto, senatore. Semplicemente non l'avevo vista; d'altra parte, c'è sempre un po' di affluenza vicino al suo banco.

ASTORE *(Misto-ParDem)*. Signor Presidente, in prosecuzione di quanto detto ieri sera a fine seduta, anche noi siamo interessati affinché venga convocata con immediatezza la Giunta per il Regolamento, perché, al di là di iniziative dei singoli Gruppi, credo sia quello il luogo – e non il Collegio dei senatori Questori – dove fissare regole chiare, ovvero regolamentare il tutto.

Allo stesso modo, diventa urgente, signor Presidente, adottare un atto di indirizzo sulla natura delle spese che i Gruppi possono affrontare: leggiamo infatti in questi giorni fantasie varie, perché spesso i Gruppi regionali scimmiottano quello che avviene alla Camera e al Senato.

Terza cosa – ci ritorno davanti al *plenum* – riguarda la trasparenza, di cui tanto si parla. Il Presidente del Senato ha fatto alcuni comunicati ieri, l'altro ieri e oggi: ebbene, credo sia diritto dei senatori conoscere gli atti deliberativi del Consiglio di Presidenza. *(Applausi del senatore Morando).* Devono essere adempiute le richieste che più volte ho fatto, soprattutto per quanto riguarda l'elenco dei dipendenti del Consiglio di Presidenza, l'elenco dei collaboratori della Presidenza del Senato, e altro. Mi sono stufato di scrivere: lo ripeto in questa sede plenaria. *(Applausi del senatore Procacci).*

PRESIDENTE. Com'è stato ricordato, sulla base dell'indirizzo del Consiglio di Presidenza quando è stato discusso il bilancio, quindi del confronto in Aula, i senatori Questori stanno preparando per la Giunta per il Regolamento una proposta di modifica del Regolamento che renda più trasparenti i bilanci dei Gruppi, dando indicazioni uniformi, con controlli, come quelli che qui sono stati detti, che siano però obbligatori e non facoltativi.

La proposta cui faceva riferimento il senatore Belisario è stata annunciata già giovedì scorso in Aula e sarà materia anche della valutazione (questa come gli altri contributi dei Gruppi) che i senatori Questori faranno.

Il Presidente, appena i Questori avranno la nuova proposta di Regolamento, convocherà la Giunta per il Regolamento, e in quella sede potrà essere rivista anche la questione posta ieri sera, e ripetuta stamattina, dal senatore Astore, ovvero di come rendere ai senatori la conoscenza delle decisioni adottate dal Consiglio di Presidenza: se, come ora, per sommi capi, oppure in modo diverso. É una competenza che la Giunta per il Regolamento assolverà.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento *(ore 9,51).*

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(256) ***AMATI ed altri. – Introduzione dell'articolo 593-*bis *del codice penale concernente il reato di tortura e altre norme in materia di tortura***

(264) ***FLERES e FERRARA. – Introduzione dell'articolo 613-*bis *del codice penale e altre disposizioni in materia di tortura***

(374) ***DELLA SETA ed altri. – Introduzione dell'articolo 593-*bis *del codice penale concernente il reato di tortura e altre norme in materia di tortura***

(1237) ***PORETTI ed altri. – Introduzione del reato di tortura***

(1596) ***DI GIOVAN PAOLO ed altri. – Introduzione degli articoli 613*-bis *e 613*-ter *del codice penale in materia di tortura***

(1884) ***LI GOTTI ed altri. – Introduzione degli articoli 613*-bis *e 613*-ter *del codice penale in materia di tortura***

(3267) ***MARCENARO ed altri. – Introduzione dell'articolo 613*-bis *del codice penale in materia di tortura* (ore 9,51)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 256, 264, 374, 1237, 1596, 1884 e 3267, nel testo unificato proposto dalla Commissione.

Ricordo che nella seduta di ieri hanno avuto luogo la discussione generale e la replica dei relatori.

A seguito della presentazione da parte dei relatori di nuovi emendamenti al testo unificato, l'Assemblea ha convenuto di rinviare il seguito della discussione alla seduta odierna per consentire la presentazione di subemendamenti.

Prima di passare all'esame degli articoli, chiedo al rappresentante del Governo, professor Gullo, se intende intervenire.

GULLO, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, non intendo intervenire.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a dare lettura dei pareri espressi dalla 5ª Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti.

AMATI, *segretario*. «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il testo unificato dei disegni di legge in titolo ed i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo».

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli ulteriori emendamenti 1.1000, 3.1000 e 4.1000, trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo».

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'ordine del giorno G100, già illustrato nel corso della discussione generale, su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

CASSON, *relatore*. Signor Presidente, sull'ordine del giorno G100, presentato dai senatori Perduca e Poretti, il parere dei relatori sarebbe favorevole se venisse fatta una riformulazione.

L'impegno del Governo fa riferimento ad iniziative che dovrebbero essere del Parlamento; quindi, la dizione va riformulata *more solito*, affinché sia formalmente corretta. Credo che il rappresentante del Governo

debba aggiungere qualcosa sulla riformulazione. Ripeto, però, che con la riformulazione del testo il parere dei relatori è favorevole.

GULLO, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, il Governo propone una riformulazione del dispositivo dell'ordine del giorno, dichiarandosi disponibile ad accoglierlo come raccomandazione.

Tale riformulazione deve tenere conto di quanto già anticipato dai relatori ed è la seguente: «a intraprendere, compatibilmente con la programmazione e lo svolgimento dei lavori parlamentari relativi all'esame degli altri urgenti provvedimenti di legge, tra i quali, in particolare, il disegno di legge cosiddetto »anticorruzione« e disciplina delle misure alternative alla detenzione, iniziative finalizzate alla conclusione dell'*iter* del disegno di legge n. 256».

PRESIDENTE. Senatore Perduca, accetta la riformulazione proposta dal rappresentante del Governo e che l'ordine del giorno venga accolto come raccomandazione?

PERDUCA *(PD)*. Signor Presidente, in effetti si tratta di una raccomandazione, e quindi non c'è problema.

Accetto, poi, la riformulazione, pur non condividendo minimamente ciò che essa contiene. Infatti, da una parte sappiamo che questo disegno di legge langue da 24 anni e, quindi, non so se possa essere considerato urgente e necessario; tuttavia, visto che l'Italia si è assunta un impegno nel 1988, ritenere che dopo 24 anni non ci sia stata l'urgenza di arrivare alla codificazione del reato di tortura è una strana risposta da fornire. Dall'altra parte, mi preoccupa ancora di più il fatto di volerlo subordinare al passaggio in Aula di altri provvedimenti, uno relativo alla corruzione – che, come sappiamo, è ostaggio di altre dinamiche politiche che hanno molto poco a che fare con la corruzione – e altri, ancora di più, relativi alle pene alternative, alla depenalizzazione e alla decarcerizzazione, che per quanto presentati alla Camera dei deputati vengono quotidianamente tolti dall'agenda, come ricorda sistematicamente l'onorevole Bernardini.

Spero che il Governo – che, tra l'altro, solo con questo parere ha deciso di prendere pubblicamente la parola in merito alla questione – si assuma tutte le responsabilità della raccomandazione, e quindi entro la fine della legislatura voglia portare a termine non solo l'*iter* del provvedimento che ci interessa oggi, ma anche gli altri due. Se non lo facesse, per quanto riguarda il capitolo giustizia, l'agenda Monti mi parrebbe particolarmente scadente.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno G100 (testo 2) è dunque accolto come raccomandazione e non verrà posto in votazione.

Colleghi, prima di passare all'esame degli articoli, comunico che la Presidenza dichiara improponibile, ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento, l'emendamento 3.0.100, per estraneità al contenuto del disegno di legge in esame.

Tale emendamento, infatti, prevede l'abrogazione dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 109 del 2012, in materia di procedure di emersione di lavoratori stranieri irregolari.

Con riguardo ai subemendamenti presentati, tutti relativi all'emendamento 1.1000 dei relatori, la Presidenza rileva che tali proposte non sono riferite, né risultano adattabili, al testo del citato emendamento, configurandosi piuttosto quali nuovi emendamenti al testo unificato. Per tali ragioni, dichiara i subemendamenti 1.1000/1, 1.1000/2, 1.1000/3 e 1.1000/4 inammissibili.

Procediamo all'esame degli articoli, nel testo unificato proposto dalla Commissione.

Passiamo all'esame dell'articolo 1, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

SALTAMARTINI *(PdL)*. Signor Presidente, ho presentato una serie di emendamenti all'articolo 1 e, ove dovessero essere posti in votazione, avanzo fin d'ora la richiesta di votazione a scrutinio segreto, ai sensi dell'articolo 113 del Regolamento, trattando il provvedimento la materia delle libertà personali.

La fattispecie, come ho già detto ieri, a mio giudizio presenta gravissime carenze rispetto ai principi di precisione e di tassatività. Ciò, perché le condotte riguardano, in particolare, comportamenti (come, appunto, le sofferenze psichiche) che non possono essere accertati né sul piano eziologico né su quello probatorio. Avevamo chiesto che questo provvedimento potesse essere rinviato in Commissione perché si potessero approfondire tali canoni. Non credo che questo sia un problema ideologico, in quanto stiamo parlando di una fattispecie incriminatrice che non può avere colore e il cui orientamento non può che nascere e trovare ispirazione dalla nostra Costituzione.

Il nostro Paese, signor Presidente, sin dalla prima commissione che si è posta il fine di rielaborare il codice penale (penso alla commissione Vassalli del 1945, poi alla Pagliaro-Bricola e all'ultima istituita) ha sempre posto in rilievo la necessità di applicare nel nostro ordinamento il principio di tassatività e di determinatezza delle fattispecie. Introdurre nel corpo del codice del 1930 una norma che non determina il principio di precisione del comportamento significa far sì che qualunque operatore delle Forze di polizia possa essere denunciato; significa che, poiché il nostro Paese prevede il principio di obbligatorietà dell'azione penale, egli possa trovarsi iscritto nel registro degli indagati, e quando la giustizia penale potrà intervenire, o con un procedimento di archiviazione o con una sentenza di assoluzione, saranno trascorsi tempi molto lunghi.

Rivolgo quindi una preghiera ai colleghi: la dignità delle Forze di polizia si deve misurare sul loro operato, perché, se si sono verificati casi di violenze, questi sono stati perseguiti duramente dall'autorità giudiziaria. L'autorità giudiziaria del nostro Paese è un potere davvero autonomo e indipendente dagli altri. Nei quattro anni trascorsi in Senato, dopo 32 anni di esperienza maturata nel settore della giustizia, non ho mai espresso un

giudizio negativo sulla giurisdizione penale del nostro Paese. Ogni tanto si verificano delle patologie che però possono essere curate dai due gradi di giudizio di merito e dal grado di legittimità.

Questa norma sulla tortura (stiamo parlando principalmente della tortura operata dagli agenti e funzionari pubblici nei riguardi di persone ristrette nella libertà personale e della tortura che – sono stati illustrati alcuni esempi – è stata praticata da alcune associazioni criminali) deve essere dettagliata. Come si fa a determinare la sofferenza psichica senza indicare un elemento eziologico? Come si fa a provarla e a contestarla? Allora, è evidente, signor Presidente, che la giurisprudenza dagli anni Trenta del nostro codice penale ha indicato qual è la strada da seguire, rappresentata dai comportamenti, dalle sevizie, dai maltrattamenti, dalla privazione illecita della libertà personale, e non da un'ipotesi generica di sofferenza psichica. Peraltro, i costituenti l'hanno prevista, perché evidentemente sapevano che ogni tanto episodi del genere si verificavano e, come ha detto il relatore Casson, nella Costituzione essa è qualificata come sofferenza morale.

Ebbene, dobbiamo dettagliare, così come prevede il nostro ordinamento, e non è vero che ciò inficia il rispetto della Convenzione internazionale. Dobbiamo dettagliare esattamente di cosa stiamo discutendo. Quindi, signor Presidente, abbiamo pensato di chiedere il rinvio del provvedimento in Commissione giustizia, a cui certo non potrà sfuggire il principio dell'articolo 25, secondo comma, della Costituzione. Mi riferisco al principio di precisione delle fattispecie incriminatrici. Non possiamo immaginare che in sede di indagini la polizia giudiziaria possa essere astrattamente incriminata per sofferenze psichiche, che non si capisce bene sotto quale profilo e quale processo eziologico siano determinate. Signor Presidente, credo che tutto il Parlamento voglia introdurre questa fattispecie incriminatrice, e io non sono qui per fare ostruzionismo – nemmeno il Gruppo a cui appartengo – per impedire l'applicazione di questa fattispecie. Naturalmente – ripeto – dobbiamo dettagliare.

Abbiamo compiuto passi avanti con i relatori perché abbiamo espunto la parola «comunque» sul processo eziologico nel caso in cui derivi la morte del soggetto. Abbiamo eliminato – o quanto meno i relatori hanno presentato un emendamento in tal senso – la parte relativa all'istigazione ed è stato introdotto il comportamento delle sevizie tipizzato dal nostro ordinamento, su cui esiste una lunga giurisprudenza trattandosi del testo dell'articolo 61, comma 1, n. 4), del codice penale.

Adesso occorre eliminare – credo – la sofferenza psichica, anche perché le ipotesi potrebbero applicarsi in una qualunque circostanza. Mi chiedo come ci comportiamo, ad esempio, di fronte ad uno scolaro che non ha possibilità di chiedere aiuto e che, incalzato da un'insegnante con un voto o con un rimprovero, accusasse una sofferenza psicologica. Cosa facciamo? Introduciamo il reato di tortura nei riguardi dell'insegnante, dei professori e dei docenti universitari? Io sto ragionando. Questa fattispecie incriminatrice non ha colore politico. Essa incide sul principio cardine dell'articolo 13 della Costituzione. In ordine di graduatoria dei

beni giuridici tutelati in un ordinamento c'è la vita, e poi la libertà personale: e noi stiamo discutendo proprio di una misura che incide pesantemente sulla libertà delle persone.

Anche perché, signor Presidente, sulla base di 32 anni prestati nell'amministrazione della Pubblica sicurezza, e non dietro una scrivania, durante i quali non sono stato condannato e mai inciso da un procedimento penale, e neppure mai denunciato, posso dire che avere però alle spalle una norma di tale natura significa che la tortura viene operata psicologicamente nei confronti di ogni ufficiale e agente di polizia giudiziaria, il quale si dovrà guardare bene dal fare certe domande nei riguardi della criminalità *(Applausi dai Gruppi PdL e LNP)* e dovrà fare attenzione a come espliciterà le domande per dar corso alle indagini.

Sto parlando in questa sede con persone qualificate. Ci sono magistrati del pubblico ministero, giudici giudicanti, professori universitari, non c'è quella marmaglia votata agli abusi politici di cui leggiamo oggi sui giornali. Questo è un ramo del Parlamento in cui siedono persone preparate, qualificate e perbene. Noi dobbiamo introdurre una norma atta a tutelare solamente dagli illeciti.

In conclusione, signor Presidente, riformulo la richiesta di rinvio in Commissione per una settimana del provvedimento con l'obbligo di riportarlo in Aula e di approvarlo tra sei giorni. In subordine, se questo non dovesse essere accettato, ho presentato la richiesta di voto segreto, perché questa è una norma incriminatrice che incide sulla libertà personale.

Consentitemi, colleghi, di concludere con la seguente considerazione. Quando è stato introdotto nel nostro ordinamento il principio della riserva di legge statale in materia di norme penali incriminatrici lo si è fatto non solo perché bisognava inserire tali norme con il rango che compete, nel sistema delle fonti del diritto, alla legge statale, ma anche per garantire le minoranze del Paese. Se noi consentiamo alle maggioranze di introdurre fattispecie incriminatrici in base alle quali si va in galera ma non si sa per quale motivo, dobbiamo stare bene attenti alle minoranze. La legge statale in materia di riserva di legge sulle fattispecie incriminatrici è a tutela delle minoranze di un Paese. Cerchiamo quindi di rispettare il canone della tassatività e della precisione legale. Non avrebbe senso garantire la irretroattività se i comportamenti non sono individuati con precisione.

Pertanto, mi appello alle forze che hanno scritto la Costituzione della Repubblica. In questa sede sento spesso richiamare la Costituzione e la Resistenza. La Costituzione, però, deve essere vissuta come elemento cardine di indirizzo sul principio illuministico che i comportamenti penali devono essere dettagliati con precisione, e naturalmente, con precisione, la giustizia deve fare il suo corso. *(Applausi dal Gruppo PdL).*

CARUSO *(PdL)*. Signor Presidente, a me sembra necessario riassumere la situazione dei lavori con riferimento al disegno di legge in esame.

Ieri, dopo un'ampia e diffusa discussione generale, lei ha correttamente chiamato i relatori alla replica. È intervenuto uno dei due relatori il quale, invece di replicare, ha presentato un emendamento che sostanzial-

mente dice che il testo rimane uguale, a parte tre parole che cambiano. Dopo di che, ha aggiunto di esprimere un parere contrario, in luogo dell'invito al ritiro, per tutti gli altri emendamenti.

Lei, Presidente, ha di nuovo, correttamente, assegnato un termine assolutamente circoscritto, posto che la serata di ieri si era ormai conclusa, per presentare subemendamenti. Ho presentato un solo subemendamento, che è il riassunto, l'ingegnerizzazione, delle proposte che avevo avanzato diffusamente a tutto il testo. In sostanza, ho fatto quella operazione meno rispettosa – se vuole – nei confronti del lavoro della Commissione. Presentando proposte sparse, avevo offerto all'esame di tutti i colleghi e dei relatori la possibilità di discutere l'una piuttosto che l'altra. Con il subemendamento, invece, ho presentato un testo complessivo che lei, Presidente, ha dichiarato inammissibile, con una decisione sulla quale mi permetto di non convenire e di insistere affinché la riconsideri. Si tratta, cioè, di una decisione che nel concreto, ossia con riferimento all'emendamento 1.1000, allunga semplicemente i nostri lavori, perché mi costringe a discutere e ad illustrare tutti gli emendamenti a tutte le disposizioni del testo, e soprattutto all'articolo 1 del disegno di legge di cui mi sono occupato.

A me sembra che non vi sia un subemendamento possibile, salvo un subemendamento ostruzionistico del tipo «sostituire la parola sevizie con la parola cattiveria». Devo però dire che non sono abituato a lavorare in questa maniera in Aula, e quindi non l'ho fatto e non lo faccio. Presidente, se questa è la sua decisione e non intende riconsiderarla, mi avvio all'illustrazione di tutti i miei emendamenti, che quindi non ritiro.

PRESIDENTE. Senatore Caruso, non ho il potere di fare quanto mi chiede. Lei ha presentato una riformulazione che non è un subemendamento, e ne converrà. È vero che si parla dal punto di vista dell'impostazione formale, ma è l'emendamento 1.1000 dei relatori. La sua è una riformulazione completa di un testo. Capisco il senso, ma ho da rispettare obblighi che derivano dalla possibilità di ammettere subemendamenti rispetto ad un testo preesistente.

CARUSO *(PdL)*. Signor Presidente, continuo a non convenire e non convengo sul fatto che sia ammessa l'interpretazione della volontà emendativa o subemendativa. Ma qual è il problema?

L'emendamento 1.103 propone di sopprimere anche le parole «e indebitamente», contenute nell'*incipit* del novello articolo 613-*bis*. Le ragioni per cui, a mio modo di vedere, questo deve avvenire sono almeno tre. La prima, perché il termine «indebitamente» è ricorrente, già impiegato nel sistema, ma in relazione ad altri reati che nulla hanno a che vedere con la tortura. In genere sono reati contro la pubblica amministrazione: peculato, concussione e quant'altro. La seconda, anche se temo di sfondare il muro del ridicolo, perché indebitamente è l'inverso di debitamente, e chiunque è in grado di capire quanto venga veramente male pensare che possa sussistere un'ipotesi di tortura debita. La terza, tornando fuori dal muro del ridicolo, perché al più può sussistere, anche nel caso

della tortura, un'ipotesi di stato di necessità, che quindi costituisce causa di giustificazione, per la quale il codice già largamente provvede.

Qui si impone una premessa, che riguarda questo emendamento che ho illustrato e tutti gli altri. Se ne è discusso ampiamente ieri nel corso della discussione generale. Non sarebbe stato proibito, in adempimento degli obblighi di Convenzione, introdurre nell'ordinamento norme di repressione della tortura contenute in una o più leggi *ad hoc*. Nel nostro sistema non si contano le leggi sparse nei più disparati contesti, e non sfuggirà il fatto che in moltissimi casi viene reclamata poi la necessità che vengano realizzati testi unici, che non hanno solo la funzione della maggiore comodità di consultazione e quindi di conoscenza da parte dei cittadini e dell'interprete, ma servono anche, o dovrebbero servire, a dare armonia, anche terminologica, al complesso delle disposizioni.

Non è secondario, Presidente, ricordare che è sul tenore letterale delle norme, quindi proprio sulla terminologia che poggia, peraltro a norma di legge, cioè delle preleggi, che sono anch'esse leggi, il primo livello dell'interpretazione da parte del giudice. Si è scelto di non operare nella direzione descritta della legge sparsa per scrivere le norme riguardanti il reato di tortura, ma di prevedere lo stesso in un apposito articolo del codice penale, che è uno dei testi unici per eccellenza. Non contesto questa decisione, che accetto, però occorre che di tale testo unico, cioè del codice penale, siano rispettati le cornici, i sistemi e le terminologie ricorrenti per le condizioni e per le fattispecie uniformi. Non è un'ossessione di simmetria. È una necessità di porre l'interprete nella condizione di decidere senza chiedersi una volta perché il legislatore ha detto questo e l'altra volta, e le situazioni mi sembrano uguali, ha detto quest'altro.

Vengo all'emendamento 1.104, cioè all'operazione più complessa che viene condotta in questo lavoro di proposta di emendamenti, che comporta vari aspetti. Il primo riguarda la soppressione dell'espressione «comportamenti disumani o degradanti la dignità umana». Io credo che in un testo che è già molto complesso si debba cercare di perseguire soluzioni di sobrietà, e questo è un inciso assolutamente pleonastico, perché non è pensabile che comportamenti disumani o degradanti la dignità umana non siano considerati una forma di violenza, che pure è presente nel testo e che quindi assorbe in termini generalisti ogni altra dizione.

Ma il punto centrale di questo emendamento, signor Presidente, è quello in cui introduce l'espressione «minacciando di adoperare o adoperando sevizie, ovvero agendo con crudeltà, cagiona (...)». È in riferimento a nozioni (minacciando, adoperando ed agendo) che sono presenti nel codice in quanto oggetto di specifica circostanza aggravante. Non ho inventato nulla, Presidente. Si tratta del punto 4) del comma 1 dell'articolo 61 del codice penale, che i relatori immagino conoscano perfettamente. Il vantaggio di questa soluzione è appunto quella di utilizzare per la definizione di tortura nozioni già note all'interprete. In proposito, tra l'altro, lamento che la giurisprudenza ha evidenziato come per la citata aggravante sia necessario che emerga l'aspetto morale della crudeltà. Non è cioè solo necessario che ci sia un'azione violenta, ma che ci sia un elemento psico-

logico preciso, quale quello di vedere soffrire la persona. Ma non solo: per arrivare al concetto di tortura occorre che, al piacere di vedere soffrire la persona, si coniughi l'assenza completa, in funzione dello scopo, che viene subito dopo, di ogni sentimento di compassione o di pietà. Fra l'altro, si è molto discusso del problema degli agenti di polizia, degli operatori di sicurezza. E questa soluzione – ricordo a tutti – è mirata anche a delimitare il rischio che operatori di pubblica sicurezza possano incappare incolpevolmente nella norma.

L'emendamento 1.110 tende a sopprimere le parole «o non in grado di ricevere aiuto». Delle due l'una, Presidente: o una persona non è in grado di disporre della sua libertà personale, ciò che abbiamo visto essere un requisito cardinale della fattispecie, ovvero, se è in grado di disporne, ciò dovrebbe logicamente implicare che essa possa sottrarsi alle gravi sofferenze che le si vogliono infliggere. Quindi, credo che, per quella già richiamata esigenza di sobrietà di un testo complesso, convenga eliminare le parole in questione.

Mi permetto di richiamare l'attenzione dei relatori. Signor Presidente, sono abbastanza «invidioso» di quello che è accaduto ieri sera. Per predisporre questi emendamenti, ho studiato e lavorato due giorni di seguito. Ieri, con due colpi di pennello michelangiolesco, i relatori hanno viceversa cancellato e sostituito tutto con tre parole. Richiamo la loro attenzione.

PRESIDENTE. Senatore Caruso, le do ancora un paio di minuti perché dapprincipio vi è stata una interlocuzione sull'eventuale ritiro degli emendamenti, ma il tempo a sua disposizione è terminato.

CARUSO *(PdL)*. Richiamo l'attenzione sull'emendamento 1.111, signor Presidente, perché a me sembra che il testo risulti gravemente carente. Probabilmente è una mancanza non voluta. Comunque il testo, per come lo si legge, dirige esclusivamente secondo l'equazione «tortura uguale informazioni o dichiarazioni su un atto commesso». Dirige – a dirla tutta – verso l'ipotesi di commissione del reato di tortura esclusivamente nell'area dell'abuso investigativo. Insomma, pare un reato disegnato per inquirenti, organi di polizia e non che siano. Le cronache viceversa ci indicano la pratica della tortura come appannaggio, anche se non in termini praticamente esclusivi, dell'azione criminale, della criminalità organizzata in particolare. Quindi, credo che si debba disgiungere il concetto di informazione dal concetto di dichiarazione ed immaginare le due ipotesi.

Tra l'altro, ritengo che, con riferimento all'emendamento 1.111, il testo debba essere corretto, ai fini della pubblicazione in allegato al Resoconto della presente seduta, utilizzando la dizione contenuta nel primo punto dell'emendamento 1.1000/1, da lei dichiarato inammissibile, perché in quel lavoro di studio che ho continuato anche ieri sera ho trovato che nel mio emendamento ci fosse una carenza che dovesse essere colmata e che è data dalle parole «ovvero al fine di convincere essa o altri a com-

piere un atto». Anche qui, non ho inventato nulla; mi sembra lo dicesse la senatrice Della Monica nel corso della discussione generale.

L'emendamento 1.112 è stato accolto dall'emendamento dei relatori.

Richiamo l'attenzione sull'emendamento 1.115, una riscrittura secondo sistema della declinazione delle aggravanti, delle attenuanti e delle pene da applicarsi in relazione. La proposta adotta come modello tendenziale quello dell'articolo 630 del codice penale in materia di sequestro di persona, che a me sembra abbia rilevante assonanza con la fattispecie in esame, sia dal punto di vista della condotta sia in relazione agli effetti che la condotta produce. Sottolineo in particolare l'importanza della previsione di cui all'ultimo comma, che deroga in termini di maggiore severità alla disciplina ordinaria in materia di circostanza.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Colleghi, salutiamo i rappresentanti dell'Università americana «I.E.S. Abroad», un consorzio di università americane che ha la sua sede principale in Chicago, oggi in visita al Senato. *(Applausi).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 256-264-374-1237-1596-1884-3267 (ore 10,22)

MAZZATORTA *(LNP)*. Signor Presidente, illustrerò l'emendamento 1.106, che va nella direzione di rendere maggiormente tassativa la nuova fattispecie di reato che vogliamo introdurre nel nostro codice penale.

Non siamo pregiudizialmente contrari all'introduzione del reato di tortura nel nostro ordinamento, anzi: può essere l'occasione per tipizzare chiaramente i comportamenti di abuso e rendere responsabili penalmente i soggetti che si macchiano di questo reato spregevole. Tuttavia, nella scrittura tecnica di questo nuovo reato dobbiamo stare attenti ad evitare di sovrapporci con le numerose fattispecie di reato analoghe o vicine ad esso: sto parlando del delitto di violenza privata, dell'abuso di autorità sui detenuti, delle percosse e delle lesioni, dell'eccesso colposo nell'omicidio colposo. Ecco perché chiediamo che venga soppressa quella parte della definizione del reato dove si parla di «comportamenti disumani o degradanti la dignità umana».

Come già è stato ricordato da molti colleghi, il concetto di violenza o di minaccia contenuto nella prima parte del nuovo reato di tortura è elaborato da decenni nella giurisprudenza ed è molto chiaro, quindi non consente dubbi interpretativi. Quindi, mentre la violenza e la minaccia sono comportamenti tipizzati, che annoverano una giurisprudenza decennale in materia, l'espressione «comportamenti disumani o degradanti la dignità umana» lascia margini di discrezionalità assoluti, e quando c'è discrezionalità assoluta diventa anche facile l'arbitrio, cioè l'applicazione di un reato ad un fatto che è difficilmente inquadrabile in maniera unitaria.

Infine, ho sentito qualche collega sostenere che la dizione di «comportamenti disumani o degradanti la dignità umana» sarebbe compresa nella Convenzione e che quindi dobbiamo recepirla: non è così. L'articolo 1 della Convenzione delle Nazioni Unite definisce il crimine della tortura come «qualsiasi atto mediante il quale sono intenzionalmente inflitti ad una persona dolore o sofferenze forti, fisiche o mentali, al fine segnatamente di ottenere da essa o da una terza persona informazioni o confessioni». Non vi è quindi alcun riferimento a comportamenti, come si dice, disumani o degradanti la dignità umana, e questa dizione sarebbe, per così dire, una superfetazione, qualcosa che andiamo ad aggiungere ad una definizione a mio avviso molto precisa della Convenzione, che genererebbe poi dubbi applicativi, che in materia penale sono assolutamente da evitare. *(Applausi dal Gruppo LNP).*

DELLA MONICA *(PD)*. Signor Presidente, penso che la discussione che si sta svolgendo si stia orientando in un senso completamente diverso da quello che ci saremmo aspettati. Avremmo pensato che, essendovi stata l'unanimità nell'ambito della Commissione giustizia del Senato di tutte le forze politiche sul testo che è stato portato in Aula, l'approvazione in Aula sarebbe stata altrettanto unanime.

È chiaro che gli emendamenti che ho presentato andavano in questa direzione, e in particolare quello sulla imprescrittibilità del delitto di tortura, che mi pare venga messa in forse oggi, e non ne comprendo la ragione (interverrà poi, successivamente, il senatore D'Ambrosio). Se così è, mi rendo conto che non c'è in questo momento un accordo politico per poter sancire l'imprescrittibilità del reato di tortura, e ciò non solo nell'ipotesi in cui i fatti siano puniti con l'ergastolo, come già previsto nel nostro ordinamento, ma anche negli altri casi in cui l'ergastolo non c'è ma, trattandosi di uno crimine contro l'umanità, non vi è dubbio che una possibilità di inserire una deroga, e quindi di prevedere l'imprescrittibilità rispetto alla regola, sarebbe del tutto giustificata. Lo Stato dovrebbe in questo caso dimostrare di non avere più interesse a punire un crimine contro l'umanità, sia pure nella forma più lieve che possa essere stata messa in atto. Ripeto, a mio avviso non ci sono le condizioni politiche.

Io voglio a tutti i costi favorire l'adozione di questo disegno di legge e quindi l'introduzione nel nostro Paese del reato di tortura. L'ho detto ieri: l'Italia è gravemente inadempiente, e l'inadempienza agli obblighi internazionali mina la credibilità del nostro Paese, come egualmente la mina quando siamo in difficoltà e in crisi economica e il presidente Monti si deve spendere per dimostrare che in Italia sono prese misure di rigore. Le misure sui diritti umani hanno la stessa consistenza e meritano la stessa attenzione, anche perché noi abbiamo una Costituzione che garantisce i diritti fondamentali.

Se così stanno le cose, preferisco allora ritirare gli emendamenti che riguardano l'imprescrittibilità del reato di tortura, e anche quella conseguente sul risarcimento del danno.

Annunzio quindi fin da ora il ritiro degli emendamenti a mia firma agli articoli 1 e 2.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Procediamo ora alla discussione sul complesso dell'articolo 1.

SERRA *(UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. NE ha facoltà.

SERRA *(UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI)*. Signor Presidente, voglio intanto sgombrare il campo: siamo assolutamente favorevoli a varare la norma sulla tortura. Lo siamo perché ci sembra giusto, perché il Governo ha bisogno di questa norma e in considerazione della Convenzione ONU. Detto questo, e sgombrando il campo anche da quello che potrebbe essere un equivoco, i miei quarant'anni in Polizia... *(Brusìo)*. Se i relatori mi ascoltano, mi fanno un regalo.

PRESIDENTE. Ha ragione il senatore Serra: consentite ai relatori di ascoltare perché poi si discute e sull'articolo 1 ci sono emendamenti su cui dovranno esprimere un parere.

SERRA *(UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI)*. Dicevo, signor Presidente, che non sono i quarant'anni in Polizia che determinano queste mie parole. Sì, è vero, ieri ho sentito di tutto, ho sentito dire che noi siamo dalla parte di Caino e trascuriamo Abele. Non so quando arrivano bottiglie molotov nei confronti dei poliziotti e dei carabinieri chi sia Abele e chi sia Caino. *(Commenti del senatore Perduca)*. Non so poi quando la reazione di una manganellata possa far definire Abele una parte e Caino l'altra parte. Ma non è questo il punto. Ho certamente fiducia nella magistratura, con cui ho condiviso pagine indimenticabili, ma mi chiedo: chi può non vedere quanto sia generica l'affermazione delle acute sofferenze psicologiche e fisiche? Che vuol dire acuto? Mi rendo conto che il magistrato è il perito per eccellenza, ma chi stabilisce che cosa è acuto e cosa non lo è? Chi stabilisce qual è la sofferenza psicologica: è quella di un interrogatorio un po' spinto?

Noi siamo lontani dalla realtà, non ci rendiamo conto che momento viviamo in tema di sicurezza e che difficoltà hanno le Forze dell'ordine per affrontare quotidianamente crimini che diventano sempre più feroci. È un interrogatorio un po' spinto che può provocare la sofferenza psicologica? Questa sofferenza psicologica chi la valuta? Certamente un medico, ma in che momento? Dopo l'interrogatorio, anche molto tempo dopo. Come farà il medico a valutare in quel momento successivo che l'interrogatorio è stato così spinto da provocare una sofferenza psicologica?

Io credo che sia giusto soffermarsi a riflettere su questi aspetti. Se poi vi è una componente politica che pensa in qualche modo di penalizzare le forze dell'ordine, mi chiedo per quanti anni ancora Polizia e Carabinieri dovranno pagare il G8 di Genova. Se non è questo l'obiettivo, allora riflettiamo sulla configurazione del reato. Riflettiamo: sono passati tanti anni dalla Convenzione. Riflettiamo una settimana in più, solo una settimana. Riportiamo questo provvedimento in Commissione, signori relatori, non perché si voglia prendere tempo, ma perché si possa riflettere. *(Applausi del senatore Gramazio. Commenti del senatore Perduca).*

Ove ciò non fosse possibile, in subordine mi rifaccio alle dichiarazioni del collega Saltamartini e chiedo un voto segreto perché vengano stralciate dal testo le parole «sofferenze psicologiche». *(Applausi dal Gruppo PdL).*

D'AMBROSIO *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'AMBROSIO *(PD)*. Signor Presidente, sono rimasto particolarmente colpito dall'atteggiamento di questa mattina anche perché, in Commissione, si era discusso con grande tranquillità e il testo del provvedimento che è giunto in Aula era stato approvato all'unanimità. Mi sono chiesto come mai, in Aula, tutti hanno detto che praticamente il delitto di tortura non è stato introdotto nel nostro codice penale perché era già sanzionato. Questa, secondo me, è una delle giustificazioni, ma non la sola.

Tutti coloro che hanno superato una certa età ricorderanno perfettamente che la carta vincente contro il terrorismo fu proprio l'atteggiamento dei carabinieri del generale Dalla Chiesa nei confronti dei terroristi arrestati, che si aspettavano di essere sottoposti ad una qualche specie di tortura per rivelare dove nascondevano le armi o i nomi dei complici. Tutto ciò non avveniva, i carabinieri li trattavano con il massimo rispetto, e in tal modo ottennero l'effetto contrario. Infatti, i terroristi che pensavano ad uno Stato autoritario e persecutore si resero conto che uno Stato simile non esisteva, e dunque fu proprio l'atteggiamento corretto da parte delle Forze dell'ordine durante gli interrogatori che li convinse a collaborare con i carabinieri.

Un altro aspetto che mi pare venga dimenticato risale al 1988, quando è stata approvata la Convenzione. All'epoca era stato già preparato il nuovo codice di procedura penale, quello attuale, che credo non lasci margine alla Polizia per commettere abusi nei confronti delle persone arrestate. L'arrestato, infatti, deve essere messo a disposizione dell'autorità giudiziaria nell'arco di 24 ore presso il carcere, ma la Polizia non può interrogarlo: lo può fare solo il pubblico ministero e, se si tratta di arresto seguito ad un mandato del giudice delle indagini preliminari, non lo può fare neanche il pubblico ministero, perché si deve aspettare l'interrogatorio del giudice, che deve avvenire entro un determinato termine.

Non capisco quindi l'atteggiamento nei confronti di questo reato, che poi vedremo non essere tanto generico. Non lo capisco assolutamente, perché direi che non può esserci occasione da parte della Polizia per commettere, nei confronti dell'indagato, il reato di cui stiamo discutendo. Non c'è la possibilità! Noi non lo introduciamo nei confronti della Polizia: ma chi lo ha mai pensato? Vi è massimo rispetto per la Polizia. Noi ci ricordiamo perfettamente anche che abbiamo ricevuto una segnalazione e un elogio proprio dalle Nazioni Unite perché l'Italia era riuscita a combattere il terrorismo senza fare ricorso a leggi speciali. Pertanto, come si vede, non è nessuna animosità nei confronti della Polizia. *(Applausi dal Gruppo PD)*. Ma quando mai? Quando mai c'è animosità nei confronti della Polizia?

Noi sappiamo perfettamente che la Polizia si comporta bene nei confronti degli arrestati: questo la Polizia lo sa, e non può fare, direi, diversamente, anche perché c'è una magistratura che controlla immediatamente e che – vivaddio! – è che è assolutamente indipendente dal potere esecutivo, ed è questa la cosa estremamente importante. Quindi non c'è stata fino ad ora occasione, perché nel 1988 abbiamo varato un codice di procedura penale estremamente garantista. Nessuno può interrogare un imputato, neanche a piede libero, senza la presenza del difensore: la Polizia non lo può fare. Pertanto, a questo punto mi chiedo quale sia la preoccupazione e per quale ragione vi sia questa sensazione di persecuzione. Ma quando mai?

Si tratta solamente di dare attuazione a un impegno che è stato preso dall'Italia, come è stato ricordato, ben 24 anni fa e, come diceva la collega Della Monica, questi impegni vanno rispettati se vogliamo riguadagnare fiducia all'estero. Non possiamo non rispettarli e non possiamo non introdurre il reato di tortura, lo ripeto: non possiamo non introdurlo!

Inoltre, il reato di tortura è stato indicato e delineato nell'articolo 1 della Convenzione ed è stato preso in considerazione in Commissione con tutte le osservazioni che sono state fatte. Badate bene che ho sentito che si volevano togliere determinate parole da questo testo, ma ogni vocabolo è stato aggiunto su un testo base, che è quello indicato nell'articolo 1, perché sono state fatte delle obiezioni ben precise. Per esempio, la parola «indebitamente», che il collega Caruso voleva togliere, è stata introdotta con una ragione ben precisa, che ci hanno spiegato i colleghi Castelli e Giovanardi: quando si dice di fare attenzione perché anche l'articolo 41-*bis* potrebbe essere considerato una tortura, vi è la necessità di introdurre il termine «indebitamente», cioè contro le disposizioni di legge. Se c'è una disposizione di legge che mi autorizza ad applicare un determinato trattamento non posso certo essere incriminato di tortura: è per questo che è stato introdotto il termine «indebitamente».

Si è parlato poi dei «comportamenti disumani o degradanti la dignità umana»: io ricordo – e lo ricorda sicuramente anche il presidente Berselli – che a parlare di questi comportamenti fu proprio il Ministro della giustizia, che disse di fare attenzione a non ignorare tale ipotesi. Ne aveva parlato già prima, nelle passate legislature, un altro esponente che aveva proposto l'introduzione del reato di tortura, e cioè l'onorevole Pecorella,

che aveva detto che l'introduzione del reato di tortura è necessaria perché vi è una zona grigia nella nozione di tortura che non trova riscontro nelle nostre norme penali. Mi riferisco, ad esempio, ai comportamenti disumani e degradanti la personalità umana, che tuttavia non sono riconducibili a nozione di violenza e di minaccia elaborata dalla nostra giurisprudenza.

Come vedete, in Commissione è stato tenuto conto di tutto, ed ogni parola è stata aggiunta – il testo base su cui abbiamo lavorato era quello indicato nell'articolo 1 della Convenzione – solo dopo una discussione approfondita, dopo aver sentito il Ministro e tutti i componenti della Commissione giustizia. Per queste ragioni starei molto attento a tornare in Commissione. Guardate, colleghi, che già ci siamo tornati una volta!

Per la verità, mi meraviglia che chi adesso si è presentato come sostenitore della tesi di rinviare il provvedimento in Commissione non sia venuto in Commissione giustizia a discuterne: sarebbe stato ben accolto. Perché non è venuto a dircelo in Commissione? Perché non è venuto a vedere come si comportava la Commissione nel risolvere le questioni sollevate già una volta in Aula?

Allora, ritengo assolutamente inutile in questo momento tornare in Commissione e altrettanto inutile arrivare al voto segreto: ognuno si assuma le proprie responsabilità sull'introduzione o no del reato di tortura, che è estremamente significativo introdurre nel nostro ordinamento. E non lo dico io, ma tutti coloro che hanno presentato disegni di legge in questo senso.

Per quanto riguarda la determinatezza della norma, credo che i relatori saranno in condizione, meglio di me, di illustrarla. *(Applausi dai Gruppi PD e Per il Terzo Polo:ApI-FLI e dei senatori Pardi e Peterlini. Congratulazioni).*

FLERES *(CN:GS-SI-PID-IB-FI)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FLERES *(CN:GS-SI-PID-IB-FI)*. Signor Presidente, intendo associarmi alla dichiarazione fatta poc'anzi dalla senatrice Della Monica, perché considero l'intervento della collega quello più aderente al percorso che questa Assemblea deve compiere per giungere all'approvazione di un testo che preveda l'introduzione del reato di tortura nel nostro ordinamento penale.

Dico che considero quell'intervento il più coerente con il percorso seguito per una serie di ragioni: anzitutto, perché la Commissione si è lungamente confrontata per elaborare un testo che non si discostasse esageratamente dal testo della Convenzione, e lo ha fatto non solo per seguire un'indicazione che l'Italia aveva sottoscritto, aderendo alla Convenzione stessa, ma anche, immagino, per non discostarsi dal contenuto dell'articolo 1, che ha effetti anche nelle relazioni del nostro Paese con altri Paesi. Allora, se ci discostiamo dalla fattispecie, nel momento in cui ci dovremo confrontare con gli altri Paesi relativamente al contenuto degli articoli 3

e 4 del disegno di legge in esame, sulla base di quale fattispecie armonica lo faremo, se la nostra ipotesi differisce in maniera particolare e significativa da quella più pedissequa (mi sia consentito il termine) adottata in altri Paesi e contenuta nella Convenzione? Nascerebbero sicuramente confusioni che andrebbero ben oltre il nostro diritto interno.

Poi vi è un'altra ragione che io desidero formulare con la massima chiarezza. Credo che l'Italia, relativamente al diritto e ai diritti umani, non sia un Paese sottosviluppato e dunque sappia perfettamente applicare le disposizioni stabilite per legge. Non temo affatto le confusioni che potrebbero derivarne, perché altrimenti dovrei pormi – ad esempio – anche il problema di come si fa ad individuare la pericolosità sociale, sulla base di quali parametri oggettivi. Dovrei chiedermi come tanti altri reati, che presuppongono una valutazione di carattere soggettivo, possano essere ben identificati e possano non creare problemi, quegli stessi problemi che, invece, creerebbe un trattato o una convenzione che vale in decine di altri Paesi e che, guarda caso, in Italia, poiché siamo tutti ignoranti e non capiamo niente, non si può applicare! Allora, mi viene il sospetto che non è vero che siamo incompetenti e non riusciamo ad applicare la stessa norma che si applica in altri Paesi: forse siamo in malafede, forse vogliamo nascondere dietro alcune modifiche ben altro che non l'introduzione del reato di tortura nell'ordinamento penale italiano. Onorevoli colleghi, non fatemi immaginare queste cose. E non fatemi pensare neanche che ci sia qualcuno in quest'Aula che ha voglia di nascondersi dietro il voto segreto su una disposizione di questo valore morale, che ci mette davanti all'intero Paese! *(Applausi dal Gruppo PD).*

Dunque, sono fortemente contrario alla richiesta di voto segreto su una disposizione di questo genere perché, ogni qualvolta incontrerò un cittadino italiano potenziale vittima del reato di tortura, voglio guardarlo in faccia sapendo che non mi sono nascosto dietro il voto segreto per non introdurre nel nostro ordinamento il reato medesimo. *(Applausi dai Gruppi CN:GS-SI-PID-IB-FI e PD).*

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, per organizzare i nostri lavori, informo che vi è un blocco al sistema, per cui chi interviene non vedrà lampeggiare la luce della sua postazione. Io avvertirò quando mancheranno 50 secondi. Quindi, procederemo in modo manuale.

DI GIOVAN PAOLO *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI GIOVAN PAOLO *(PD)*. Signor Presidente, questo blocco non mi procurerà sofferenza psichica, a differenza invece di alcuni interventi che ho ascoltato.

Sarò molto breve, e desidero interloquire soprattutto con i colleghi Saltamartini e Serra. Sottolineo subito che, se vi sarà il voto segreto, io intendo ottemperare alla richiesta di dichiarare pubblicamente il mio

voto. Non farò affermazioni moralistiche: non credo sia giusto, perché ognuno fa le scelte che ritiene. Vorrei, però, dialogare su questo punto.

Quando in quest'Aula si è svolto il dibattito sull'introduzione del reato di tortura, abbiamo fatto un tentativo con la presentazione di un ordine del giorno (come ho ricordato ieri), sul quale abbiamo raggiunto quasi l'unanimità; tuttavia, non siamo riusciti a votarlo e la questione è stata rimandata ad un apposito disegno di legge. Ce n'era già uno, il collega Saltamartini lo ricorderà. In quell'occasione intervenni proprio per dire, in tono scherzoso, che non sono mai andato ad una manifestazione senza avere nel tascapane il panino della merenda e non altro. Spero, o meglio vorrei che la Polizia e le Forze dell'ordine accompagnassero – se questa è la paura – le manifestazioni: dovrebbero essere gli stessi cittadini che vi partecipano a non permettere che siano compiuti atti contro chi serve lo Stato.

L'introduzione di tale reato, però, non riguarda questo tema. Colleghi, capisco la vostra preoccupazione, ma è stato un testo valutato approfonditamente: non è un caso se il disegno di legge, di cui sono primo firmatario, insieme agli altri e la scelta maturata in Commissione giustizia propongono l'introduzione di un reato comune. È stato fatto proprio per evitare che tale reato venisse pensato contro qualcuno in particolare.

È ovvio che sia previsto un aggravio della pena per chi ha più responsabilità e autorità: questo è evidente, fa parte del ragionamento. Ma vi chiedo: è possibile che in Commissione giustizia non sia stato approfondito il fatto che la Convenzione, come giustamente obietta il senatore Mazzatorta, abbia predisposto il quadro senza riportare le parole «sofferenze psichiche», che però compaiono nella Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo? Come ha bene argomentato il collega Fleres, è come quando si parla di pericolosità sociale per il tossicodipendente di 21 anni che, per tale motivazione, invece che essere mandato in una comunità, si spedisce in carcere dove farà ancora peggio e uscirà ulteriormente danneggiato. Chi lo decide? Anche in quel caso c'è un problema di utilizzazione dei termini. Apprezzo che ci si ponga questo problema, ma non c'è dubbio che dobbiamo applicare ciò che la Convenzione prevede. Non volete prevedere le parole specifiche? Diciamo allora che applicheremo ciò che la Convenzione e la CEDU ci dicono. Rispetto al modo in cui ciò verrà applicato, purtroppo, non abbiamo certezze e non le avremmo neanche se le parole comparissero in maniera chiara.

Diciamocelo però chiaramente. Come lei ben sa, senatore Saltamartini, è stato presentato un disegno di legge che contemplava un reato comune proprio perché questo rappresentava il modo per dire che non ce l'abbiamo con nessuno in particolare. È anzi sbagliato che affrontiamo la questione in riferimento alle Forze dell'ordine, perché i casi di maltrattamento che potrebbero ricadere in questo reato sono talmente pochi che è semplicemente una vergogna che si prenda in considerazione l'idea che l'introduzione del reato di tortura possa essere pensata contro le forze di polizia e che quindi coloro che pensano a questo reato applicando le

Convenzioni pensino a quello. *(Applausi del senatore Perduca)*. Ciò è sbagliato! Significa mettere il dibattito su un binario sbagliato.

Per questo motivo, con la speranza che non si giunga al voto segreto e che i miei colleghi rinuncino a questa richiesta, annuncio che non avrei alcun problema se fosse fissata una data certa purché si eviti un secondo rinvio in Commissione per non approvare il provvedimento. Se ci fosse una data certa, personalmente mi fiderei anche. Di certo, voglio che si sappia, al di là della scelta di votare con voto segreto o no, che io darei applicazione a ciò che prevedono la Convenzione e la CEDU, perché oggi le torture sono più di natura psichica che fisica. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

BRUNO *(Per il Terzo Polo:ApI-FLI)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRUNO *(Per il Terzo Polo:ApI-FLI)*. Signor Presidente, il provvedimento giunge in Aula sostenuto da due relatori – fra l'altro, due colleghi intelligenti e capaci, che perciò rappresentano una garanzia per il provvedimento stesso – dopo essere stato licenziato dalla Commissione all'unanimità. In esso è stato introdotto un reato, come è già stato ricordato in Aula e in Commissione, di fatto già previsto nel codice penale (ciò lascia intendere una volontà politica complessiva del Parlamento), e sarebbe quindi difficile allontanarsi da ciò che il nostro codice prevede.

Purtroppo, però, non è così e rischiamo che la discussione di oggi si avviti su chi è più o meno a favore, più amico, più vicino o più sensibile alle esigenze di alcuni poteri dello Stato e chi lo è meno. Credo che questo sia un errore assolutamente da evitare e che lo sia soprattutto se si tende a correggerlo in corso d'opera. È pur vero che abbiamo avuto una discussione approfondita in Commissione e abbiamo tenuto conto delle esigenze pervenute, tuttavia il fatto stesso che sia stato presentato dai relatori un emendamento in corso di seduta dimostra che si può ancora tentare di rendere più convinta la volontà di tutti e pervenire ad una soluzione condivisa.

Ebbene, se l'idea di arrivare ad una soluzione condivisa presuppone il posticipo di una settimana, non ci vedo niente di male: si tratterebbe di riflettere più accuratamente sulla definizione del reato in sé, magari stabilendo anche una data precisa, come ha detto poc'anzi il senatore Di Giovan Paolo. Questo, a mio avviso, potrebbe consentirci di arrivare all'espressione di una volontà unanime del Parlamento, il che rappresenterebbe – questo sì – un grande passo in avanti. Infatti, il testo rappresenta sicuramente un fatto importante, ma nella stessa relazione che accompagna il provvedimento si dice che l'Italia non si trova indietro rispetto a questo tipo di reato. Forse la Convenzione non è stata recepita, ma non perché l'Italia sia un Paese di barbari in cui si pratica quotidianamente la tortura, bensì perché svariate disposizioni del nostro codice penale già consentono di affrontare la questione.

E allora, anche per queste considerazioni, vedendo che in Aula esistono diverse perplessità, credo che il posticipo della deliberazione dell'Assemblea di una settimana non sarebbe male se ciò significasse pervenire ad una volontà unanime. *(Applausi dal Gruppo Per il Terzo Polo:ApIFLI e del senatore Serra).*

CASTELLI *(LNP)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTELLI *(LNP)*. Signor Presidente, mi sembra che da un punto di vista concettuale il dibattito di oggi ricalchi un po', anche se nell'ambito di una situazione completamente diversa, quello della settimana scorsa sulla Convenzione per la protezione delle Alpi: da un lato vi è l'ideologia, dall'altro la preoccupazione degli effetti pratici che comporta il calare questa ideologia in una realtà normativa e sociale.

Ho ascoltato con grande attenzione, come sempre, l'intervento del senatore D'Ambrosio, il quale sicuramente ha analizzato in maniera molto approfondita la questione in Commissione, ma nella sua allocuzione ha lasciato vivo un pezzo fondamentale dell'articolo 1 del testo unificato. Infatti, la fattispecie di tortura non viene prevista soltanto durante un interrogatorio: se l'articolo si fermasse qui, tutto ciò che ha detto sarebbe assolutamente condivisibile e incontrovertibile. Ma l'articolo stabilisce che si commette il reato di tortura non solo per assumere informazioni, ma – e questa è la seconda parte – anche per motivi di discriminazione etnica, razziale, religiosa, politica e sessuale. Ciò vuol dire che qualsiasi operatore di sicurezza, sia esso agente di polizia o agente di polizia penitenziaria, può essere chiamato in causa da chiunque sostenga di essere stato torturato psichicamente per motivi razziali, religiosi, etnici e così via. *(Applausi dal Gruppo LNP e del senatore Camber)*. Quindi, non si potranno più toccare persone di colore, né dire niente a persone straniere, a gay, a nessuno: questa è la pesante spada di Damocle che caliamo sugli agenti di polizia!

Allora, collega Fleres, non ho nessuna difficoltà a dire che voglio guardare negli occhi le persone. Pertanto dichiaro, anche a nome dei colleghi del mio Gruppo, che voteremo alla luce del sole tutti quei provvedimenti e quegli emendamenti che ci sembrano edulcorativi rispetto a un testo assolutamente pericoloso. Anch'io voglio guardare negli occhi la gente. Come lei, vengo invitato tutti gli anni alle feste della polizia, dei carabinieri e degli agenti di polizia penitenziaria: voglio tornare a quelle feste dicendo che ho difeso la loro dignità e la loro professionalità, mentre il testo proposto dalla Commissione mi pone in gravi difficoltà sotto questo aspetto.

Si è detto anche che tutti gli altri Paesi stranieri prevedono nel loro ordinamento il reato di tortura: ma, colleghi, ci dimentichiamo – e i senatori della Commissione giustizia non dovrebbero mai dimenticarlo – che la figura del pubblico ministero in Italia è un *unicum* nel globo terracqueo.

Non esiste in nessun altro Paese l'indipendenza totale e l'assunzione al grado di giudice del pubblico ministero come in Italia. *Ergo*, tutti gli altri Paesi possono introdurre norme in qualche modo pericolose se interpretate in maniera distorta, perché sanno che poi ci sarà un soggetto terzo (che può essere il Governo, addirittura il Ministro o l'equivalente del CSM) che va in qualche modo a temperare le azioni di un pubblico ministero scatenato. Al contrario, i nostri Padri costituenti – è inutile aprire il discorso sul perché l'abbiano fatto – hanno liberato una tigre: la figura del pubblico ministero italiano non esiste in tutto il mondo. Non c'è! Quindi, dobbiamo stare attenti due volte rispetto agli altri Paesi a dare poteri del tutto insindacabili ai pubblici ministeri. Onorevoli senatori, quando raccontavo ai miei colleghi stranieri che i nostri pubblici ministeri partecipano ai comizi e alle manifestazioni e fanno dichiarazioni contro il Governo, pensavano che il mio inglese non fosse perfetto, per cui mi chiedevano di ripetere quanto avevo affermato. All'estero reputano questi fatti davvero incredibili. Pertanto, dobbiamo stare molto attenti a scrivere le norme.

Non capisco poi che cosa c'entri la questione del giudizio di pericolosità sociale nei confronti dei tossicodipendenti. Esiste una piccola differenza: lo stato di pericolosità sociale, lo stabilisce il giudice, non il pubblico ministero. Voi, componenti della Commissione giustizia, dovreste conoscere questa piccola differenza. *(Applausi del senatore Serra)*. Il giudice è una figura e il pubblico ministero è un'altra.

Infine, vorrei rivolgermi soprattutto ai colleghi del PdL: ma vi state rendendo conto di cosa sta succedendo in quest'Aula da un po' di tempo a questa parte? È una questione politica. È subentrato il Governo Monti perché si è detto che il Governo di Berlusconi non era in grado di condurre l'economia: *ergo*, si è fatto un Governo di tecnici per salvare l'economia. Quindi, il Governo Monti dovrebbe occuparsi di economia e il Parlamento del resto. Ebbene, colleghi, vi rendete conto che da un po' di tempo a questa parte noi balliamo alla musica della sinistra? Non so quanti di voi sanno che stiamo esaminando un disegno di legge nel testo proposto dalla Commissione che risulta dall'unificazione di tutti i provvedimenti presentati dai colleghi della sinistra. Con la scusa del Governo Monti, la sinistra ha preso il potere in Italia. Pur avendo perso le elezioni, oggi comanda. *(Applausi dai Gruppi LNP e PdL)*. Perché ubbidite a questa logica? Che cosa c'entra il provvedimento in esame con il salvataggio dell'economia? Colleghi, mettetevi una mano sulla coscienza. Qui c'è una maggioranza che avrebbe i numeri e che è stata battuta, la settimana scorsa, sulla Convenzione delle Alpi, perché la stragrande maggioranza del PdL la pensava come noi. Oggi c'è una maggioranza che ha vinto le elezioni, che pensa che questo sia un provvedimento pericoloso e perde. E la sinistra comanda. E questo perché oggi sono troppi i banchi vuoti in mezzo a voi.

Vi prego allora di valutare questi aspetti. Capisco che il Governo Monti è appoggiato dal PdL sulle questioni economiche: non lo condivido, ma lo capisco. Ma il resto che cosa c'entra? Perché permettete oggi alla

sinistra di gestire il Parlamento? Credo che questa sia una domanda che dobbiate porvi, colleghi del PdL.

Sotto tutti questi punti di vista, credo sia veramente il caso di riportare il provvedimento in Commissione. La Lega appoggia questa proposta. *(Applausi dai Gruppi LNP e PdL).*

PRESIDENTE. Colleghi, molti senatori hanno chiesto di intervenire: vi invito pertanto a tener conto dei tempi a disposizione.

MARITATI *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARITATI *(PD)*. Signor Presidente, gli interventi dei colleghi D'Ambrosio e Fleres, che sono stati molto chiari, mi esimono dall'affrontare i problemi di carattere generale.

Vorrei però dare, senza polemizzare, un contributo di comprensione, dicendo con molta chiarezza che spesso – come questa volta, temo – non si legge con attenzione il testo di legge su cui ci confrontiamo. Mi piacerebbe sapere quanti colleghi, tra coloro i quali hanno battuto le mani e hanno mostrato comprensione per l'impostazione data dai colleghi ex poliziotti, abbiano letto la norma. Mi permetto di richiamare i colleghi Saltamartini e Serra ad un discorso di comprensione ... *(Brusìo).*

PRESIDENTE. Colleghi, per cortesia. Senatore Di Giovan Paolo, lei è intervenuto: faccia parlare il senatore Maritati. Lo stesso vale anche per gli altri.

MARITATI *(PD)*. Sarò molto breve, perché mi limito soltanto ad esortare i colleghi che hanno introdotto un dubbio, che molti altri credo e temo abbiano recepito sulla base di una non chiara e serena lettura del testo.

I colleghi Saltamartini e Serra chiedono addirittura il voto segreto e comunque evidenziano un pericolo grave, perché la norma sarebbe generica e molti poliziotti, molti operatori della difesa civile potrebbero essere incriminati e, forse, condannati proprio sulla base di una norma generica. Questo è un errore gravissimo, cari colleghi, da un punto di vista tecnico-giuridico. Questa norma non è generica: è una norma che contiene una fattispecie a condotta libera, non può essere diversamente. Non è detto che chiunque cagiona sofferenza psichica risponderà del delitto di tortura. La norma è chiara: «chiunque, indebitamente» – il concetto di «indebitamente» è stato egregiamente spiegato dal collega D'Ambrosio – «e intenzionalmente» – non può essere mai un reato colposo – «con violenza» – la violenza non può essere elencata in singoli casi – «minaccia grave» – lo stesso – «o con comportamenti disumani o degradanti la dignità umana, cagiona acute sofferenze fisiche o psichiche». Quindi, se c'è un pazzo in circolazione che denuncia un poliziotto che non ha fatto nulla, quel po-

liziotto verrà sottoposto a procedimento penale con le regole che prevedono l'archiviazione in poco tempo o comunque un primo, un secondo e un terzo grado di giudizio. Non potete inoculare un dubbio sulla base di un fatto inesistente. Questa norma non è generica. È una fattispecie a condotta libera, così come ce ne sono tantissime altre nel nostro codice penale.

Poi, arrivare a proporre un voto segreto significa veramente esporre il Parlamento ed il Senato a una figura terribile sul piano internazionale, perché in Italia potrebbe essere bocciato il delitto di tortura da parte di parlamentari che hanno chiesto e ottenuto il voto segreto e non hanno avuto il coraggio di dire perché. Cerchiamo di essere più seri! Cerchiamo di essere responsabili e fughiamo le preoccupazioni e i timori che, sulla base di questa dicitura, di questa esposizione della norma non esistono.

Smettiamo – questa è una esortazione che rivolgo a tanti colleghi – di ricordare i nostri passati. Io sono stato magistrato: ma che vuol dire, che chi non è stato magistrato non è in grado di capire? Vale anche per il poliziotto. Solo chi è stato poliziotto è in grado di spiegare come stanno le cose in polizia? Non è così, perché qui non stiamo processando le Forze dell'ordine. Siamo tutti rispettosi delle Forze dell'ordine, che servono e garantiscono la nostra libertà, ma ci sono casi di violazioni di legge che possono verificarsi anche tra gli appartenenti alle Forze dell'ordine. Questo non vuol dire essere contro le Forze dell'ordine. Noi siamo per le Forze dell'ordine contro i criminali. Non accetto il discorso, molto datato, che la sinistra è per i ladri e la destra è per la difesa dei poliziotti. Questo è un concetto datato: mettiamolo nel cestino della storia e cerchiamo di affrontare con serenità e responsabilità un problema che attende di essere risolto da decenni. *(Applausi dal Gruppo PD).*

MUGNAI *(PdL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MUGNAI *(PdL)*. Signor Presidente, non vi è dubbio che il lavoro svolto dalla Commissione giustizia del Senato sia stato approfondito e pregevole. Però, dobbiamo anche dire che nessuno dei componenti la Commissione giustizia del Senato, tanto meno chi sta parlando – che all'interno della Commissione ha il gravoso compito di Capogruppo del Gruppo del Popolo della Libertà – può ritenere che il lavoro della Commissione sia una sorta di definitivo suggello sul percorso di qualsivoglia provvedimento, a maggior ragione se trattasi di un provvedimento così complesso e delicato qual è quello che stiamo trattando.

Non a caso – è bene che i colleghi presenti in Aula non lo dimentichino – da anni si parla dell'introduzione o no di una fattispecie specifica del reato di tortura: Ciò significa, evidentemente, che trattasi di un percorso tutt'altro che semplice. Sgombriamo subito, però, il campo da quella che potrebbe essere una suggestione: non c'è nessuno degli intervenuti, a titolo personale o in rappresentanza dei propri Gruppi, che abbia manife-

stato in alcun modo una volontà politica dissimile da quella di prevedere questa fattispecie di reato.

Ma proprio perché è stato un cammino particolarmente lungo – e nei cammini particolarmente lunghi l'ultimo passo è sempre quello più delicato e difficile – all'esito di tutto il dibattito che si è sviluppato in Aula, tutt'altro che trascurabile nei suoi portati sostanziali, politici e tecnici, credo che doverosamente una sia pur sintetica ed ulteriore pausa di affinamento e riflessione si imponga per evitare proprio che quest'ultimo passo – siamo veramente ormai a pochi metri dalla meta – possa invece produrre un risultato finale non all'altezza di tutti gli sforzi fatti prima in Commissione e dalla giornata di ieri, in Aula.

È evidente, infatti, che le questioni sollevate devono essere superate in modo tale da garantire che il prodotto finale – che dal punto di vista normativo il Senato andrà ad esitare – sia il migliore possibile sotto ogni aspetto. Pensate soltanto ai profili tecnici: per introdurre una norma all'interno di un sistema ordinamentale come il nostro dobbiamo necessariamente avere chiara la migliore compatibilità complessiva.

Non è una questione di volontà politica: questa è comune a tutti i Gruppi. Si tratta soltanto di evitare che il clima dell'Assemblea, che mal si presta al superamento di questioni complesse, delicate e difficili, soprattutto sotto il profilo tecnico, quali quelle ieri ed oggi sollevate, svilisca il prezioso lavoro svolto da tutti e che – ripeto – ci ha portato di comune accordo ad un passo dalla meta.

Non possiamo quindi – e mi avvio a concludere – trincerarci dietro al fatto che la Commissione giustizia abbia, all'unanimità, raggiunto un accordo su un testo che rappresenta certamente una base avanzata di lavoro. L'Assemblea è sovrana e non dobbiamo mai dimenticarlo; se fosse stata soltanto una questione di mera tecnicalità giuridica, avremmo potuto prevederne un esame in Commissione in sede deliberante. Non possiamo non rispettare la complessità e l'importanza delle questioni che in quest'Aula sono state sollevate.

Diamoci pertanto un termine brevissimo, certo, e facciamo questa pausa di riflessione ulteriore. Ottimizziamo il lavoro pregevole che è stato svolto ed arriviamo a quel risultato finale che tutti politicamente vogliamo, ma che deve essere giuridicamente ineccepibile. *(Applausi del senatore Saltamartini).*

LI GOTTI *(IdV)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LI GOTTI *(IdV)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, «si impone la definizione più celere possibile di un testo di legge sul reato di tortura, che non si discosti dalla sostanza degli accordi internazionali stipulati in materia dall'Italia negli ultimi decenni, anche in considerazione dell'approssimarsi di un'ispezione dell'Unione europea presso le istituzioni italiane per verificare la qualità dei diritti umani ivi garantiti. La tortura

viene purtroppo praticata in Italia, come dimostrano anche recenti notizie di cronaca, ed il Paese rischia per questo di subire condanne dagli organismi di giustizia internazionali». Questa era la posizione del Popolo della Libertà (cui seguivano gli applausi del Gruppo del Popolo della Libertà in Aula) nella seduta del 3 dicembre 2009, seduta nel corso della quale si decideva di rinviare il disegno di legge in Commissione.

Siamo arrivati a tre anni da quando il Popolo della Libertà diceva che la tortura veniva praticata nel nostro Paese e che bisognava intervenire urgentemente rispettando gli accordi internazionali e predisponendo un testo in linea con la Convenzione che abbiamo sottoscritto e ratificato: questa era la posizione. *(Applausi dei senatori Perduca e Poretti).*

Dopo tre anni la Commissione giustizia ha raggiunto un'intesa all'unanimità. È vero che poi l'Aula è sovrana, ma dinanzi al voler oggi chiedere, dopo che tre anni fa si era fatto proprio questo, di rinviare il testo in Commissione per trovare un accordo e quindi ritornare in Aula è come rivedere un film più volte visto.

Voi del Popolo della Libertà vi riconoscete nelle cose dette il 3 dicembre 2009 in quest'Aula, oppure avete abbandonato questa linea? A questo punto bisogna essere chiari: se non vi riconoscete più nella linea che avete espresso ed applaudito – ho citato il resoconto dei lavori dell'Assemblea – ditelo chiaramente!

Ora veniamo a dire che addirittura sarebbe indeterminata e indefinibile la definizione di «acute sofferenze fisiche o psichiche», perché dovrebbero essere accertate successivamente ai fatti, forse da un perito e quindi da una *équipe* medica e pertanto vi sarebbe una complessità di procedure. Ma, scusate, ritenete che quando abbiamo approvato la normativa sugli atti persecutori avevamo raggiunto un grado di certezza scientifica e giuridica su cosa fosse quello che in quella norma – che abbiamo approvato all'unanimità – veniva definito «grave stato di ansia»? È forse definito nel codice penale cosa è lo «stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto?»? O il concetto di molestia?

È ovvio che il codice non è un vocabolario: il codice dà indicazioni che poi vengono interpretate dalla giurisprudenza. Anche la parola «minaccia» di per sé potrebbe lasciare smarriti: che cosa è la minaccia? La minaccia è prevista dal nostro codice penale e poi ha trovato una sua collocazione ben definita attraverso la giurisprudenza, attraverso il diritto vivente. La definizione di «acute sofferenze fisiche e psichiche» è addirittura qualcosa di molto più preciso del concetto generico di stato di ansia che noi abbiamo inserito nella norma sugli atti persecutori. E che volete: un vocabolario o un codice? Che facciamo la Treccani, per dare il significato di ogni parola che utilizziamo? Noi abbiamo delle cognizioni giuridiche abbastanza definite. Se avessimo bisogno di fare un'appendice al codice utilizzando la Treccani faremmo un'altra cosa: non si è mai fatto così penso da quando l'uomo ha cominciato a masticare il diritto. Vogliamo introdurre questo nuovo sistema? Facciamo i codici con i glossari? Non è così che si deve fare.

La definizione del contenuto della tortura di cui all'articolo 1 coincide abbastanza fedelmente, con i correttivi apportati nei lavori in Commissione, con il testo della Convenzione sottoscritta e ratificata: quindi, è legge dello Stato. Quella definizione, che è legge dello Stato, l'abbiamo tradotta in un articolo da inserire nel codice: è soltanto un passaggio da ciò che è legge ad una codificazione. Io ho presentato un articolato leggermente diverso, che comunque è, al 90 per cento, coincidente con quello proposto, anche attraverso gli emendamenti di oggi, dalla Commissione e dai relatori. Ritengo che si debba andare avanti. Mi scusi, Presidente: sarebbe ridicolo se, a distanza di tre anni da quando decidemmo di tornare in Aula, oggi dovessimo decidere di tornare nuovamente in Commissione (senza parlare poi del voto segreto).

Vi invito alla massima chiarezza. Voi colleghi del PdL, voi della Lega, che in Commissione votate in un modo e qui parlate un altra lingua, questa norma la volete oppure no? Se non la volete, ditelo, non ci fate perdere tempo. Continuare a fare questo giochetto di dire una cosa, proclamarne l'urgenza, dire che la tortura nel nostro Paese esiste, che bisogna intervenire, e poi a distanza di anni ripensarci, mi sembra tanto un'operazione non di perfezionamento giuridico ma meramente politica. Ditelo allora chiaramente, in modo che ci si possa regolare. *(Applausi dai Gruppi IdV e PD).*

CALIENDO *(PdL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALIENDO *(PdL)*. Signor Presidente, ho collaborato alla stesura del testo della Commissione e chiederò il voto palese, su qualsiasi provvedimento, perché credo che su questo reato non vi possono essere divisioni e che vi debba essere certamente unanimità di intenti. Però, verrei meno ad una caratteristica che mi ha accompagnato da quando avevo circa vent'anni e, in udienza collegiale o nella camera di consiglio, si sottoponevano a riflessioni anche certezze. Al collega D'Ambrosio dico allora: non c'è dubbio, non c'è mai saltato per la testa e non abbiamo nemmeno pensato lontanamente all'ipotesi di comportamenti della Polizia. Così come non abbiamo pensato ad un'ipotesi di pubblico ministero scorretto, che indubbiamente con questo articolo commetterà il reato di tortura quando, nell'interrogare l'indagato sottoposto a misura cautelare, lo minacci di mantenerlo in carcere se non confessa o se non fa alcune dichiarazioni: dico scorretto, perché agisce indebitamente.

Io ho condiviso la decisione del Presidente, assunta sulla base di norma regolamentare, che ha impedito di tener conto del subemendamento del senatore Caruso, ma ritengo che sia necessaria una riflessione, senatore Li Gotti, su tale emendamento. Esso infatti tende ad eliminare alcuni aspetti dubbi della norma, pur avendo ha bisogno di ulteriori puntualizzazioni e precisazioni (ad esempio: dobbiamo lasciare una «o» tra le parole «fisiche» e «psichiche», o piuttosto dobbiamo sostituirla con una «e»? La

parola «gravi» va bene o meno?). Rileggete il testo degli emendamenti 1.103 e 1.104 del senatore Caruso, tenendo conto anche delle ulteriori conseguenze che ne deriverebbero, perché credo che possano portare ad un voto unanime dell'Assemblea.

Mi chiedo: si può svolgere tale riflessione in Aula? Probabilmente no. Presidente, mi rivolgo a lei perché stabilisca quale strada intraprendere. Dobbiamo tornare in Commissione, sospendere l'attività e fissare una seduta la prossima settimana in modo da dare alla Commissione due o tre giorni di tempo per una riflessione che in Aula non riusciamo a fare? È tutto qui.

Se siamo d'accordo sul fatto che il testo al nostro esame debba essere approvato e che il reato di tortura vada introdotto nel nostro ordinamento, stiamo attenti a non far sì che tutto diventi tortura in questo Paese. Ad esempio, come ho detto prima, non solo nel corso della polizia ma anche di un pubblico ministero scorretto ci sono altri sistemi per punirlo. È vero: si tratterebbe di un pubblico ministero che indebitamente minaccia colui che sta in carcere di negargli la libertà se non rilascia una certa dichiarazione. Questa è tortura? Io sarei anche d'accordo, ma ne siamo tutti consapevoli?

Ecco, secondo me sono necessari alcuni giorni di riflessione in più come garantendo che il provvedimento al nostro esame la prossima settimana venga approvato. Voterò a favore di qualunque sistema lo garantisca.

FINOCCHIARO *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO *(PD)*. Signor Presidente, colleghi, a proposito di ciò che diceva prima il collega Serra, io, da magistrato, non ho scritto nessuna pagina memorabile nella storia della magistratura italiana e neanche nella storia italiana, però ho sempre stimato, apprezzato e difeso il ruolo delle Forze di polizia e ho sempre sostenuto che le carceri italiane sono il luogo dove si riesce parzialmente a far vivere lo spirito costituzionale, perché la Polizia penitenziaria, con la sua professionalità e spesso anche soltanto con la sua umanità, ha garantito e garantisce *standard* di qualità, di dignità dell'esistenza – è il caso di dire – che le poche risorse e una situazione carceraria insopportabile ogni giorno tendono a sopprimere.

Detto questo, vorrei raccogliere alcune suggestioni, alcuni spunti del dibattito di stamattina: un dibattito vero e apprezzabile, su un tema sul quale da 24 anni il Parlamento italiano non riesce a pronunziarsi. Innanzitutto, vorrei tenere in gran conto le osservazioni del senatore Caruso sulla necessità di rispetto del principio di tassatività e legalità e sulla necessità di mantenere, con l'inserimento nel codice penale della nuova norma sulla tortura, quei criteri di simmetria sistematica che sono fondamentali per una interpretazione corretta della norma e per la sua corretta applicazione.

Comprendo quindi le obiezioni che, da parte del senatore Caruso ma anche di al altri colleghi, sono venute sull'avverbio «indebitamente», che in realtà non trova riscontro in altra norma del codice penale: l'indebito esiste ed è citato nel nostro codice soltanto con riferimento all'indebito vantaggio. Propongo pertanto al senatore Caruso e ai colleghi di riflettere sulla possibilità di sostituire l'avverbio «indebitamente» con l'avverbio «arbitrariamente», che indica una condotta che certamente allude a un preteso diritto (pensiamo al diritto d'investigare per accertare la verità e, talvolta, per agire in via preventiva rispetto alla possibile commissione di un gravissimo fatto), ma che, per non essere esercitato dentro le norme che regolano, nel nostro sistema, l'esercizio di qualunque diritto e potere, appunto conduce a un'arbitrarietà censurabile quando connoti una condotta che, come in questo caso, si sviluppa e viene descritta come minaccia o violenza o comportamenti disumani e degradanti per ottenere delle informazioni.

Dico questo perché credo che tanto più saremo utili a vincere la diffidenza che talvolta coglie quest'Aula (e ha colto per 24 anni quest'Aula e quella della Camera, ovviamente nella diversa composizione che si è succeduta in questo arco di tempo) nei confronti di innesti nel nostro sistema che, provenendo anche da culture diverse, sia pure dai medesimi valori (mi riferisco al fatto di tradurre convenzioni internazionali o europee nel nostro sistema), talvolta diventa una diffidenza che ostacola il lavoro e che, fra l'altro, è fortemente depressiva della capacità dell'Italia di collaborare e di entrare a far parte di quel sistema del contrasto internazionale a fenomeni molto gravi, come in questo caso la tortura.

L'altra questione concerne la distinzione, che da parte di alcuni si vorrebbe non si facesse, tra sofferenze fisiche e psichiche. Io sono assolutamente convinta che bisogna tenere la distinzione, perché ci sono forme di tortura che si esplicano e si manifestano con violenze fisiche e altre che, a prescindere dalle violenze fisiche, si concretano in una violenza psichica. Ciascuno di noi ne ha piena consapevolezza: ricordate le foto dei gruppi di corpi nudi nelle carceri di Guantanamo. Il fatto di ricorrere alla nudità nei confronti di uomini e donne è uno degli atteggiamenti e dei comportamenti più degradanti per la dignità umana.

Voglio comunicarvi un mio ricordo personale, rendendovene partecipi. Una giovane donna, che è stata ed è una dei dirigenti politici di El Salvador, negli anni in cui quel Paese era governato dalla spietata dittatura di Duarte era una comandante partigiana; venne mitragliata su un altopiano da un elicottero; fu l'unica catturata, perché era stata ferita molto gravemente a un braccio, e venne condotta nelle camere di tortura. Non le fu fatta nessuna violenza fisica, anche perché era difficile fare altro su quel corpo martoriato (certo non le prestarono nessuna assistenza sanitaria), ma lei mi raccontò che la tortura più atroce era quella di minacciarla di portare il figlio, un bambino di quattro anni, in quella stanza ad assistere alle torture che le avrebbero fatto, mantenendola in quello stato, cioè ferita, sofferente, incapace anche di resistere lucida per più di qualche minuto.

Dico questo perché esiste una violenza psichica che ha i caratteri della tortura e noi non possiamo negarlo, perché farlo ed espungere questa parte dal testo significherebbe regolare la tortura soltanto per un aspetto, quello più macroscopico, e – lasciatemelo dire – lasciare mano libera a tutto il resto, e nessuno di noi ha questa intenzione.

L'Assemblea sarà ora interrogata sul fatto se convenga rinviare in Commissione questo provvedimento oppure no. Io sono assolutamente dell'opinione che abbiamo contributi di valore sui quali possiamo qui, in quest'Aula, stamattina, chiudere il testo. Lo dico anche riferendomi all'emendamento del senatore Caruso che, credo, appena completato con alcuni inserimenti, in particolare con riferimento ai comportamenti disumani e degradanti, potrebbe essere un testo sul quale quest'Assemblea trovi il proprio consenso, sia pure a maggioranza.

Sono assolutamente contraria, colleghi, a rimandare il testo in Commissione, perché credo che dopo 24 anni, e dopo il lavoro, che la stessa discussione ha dimostrato essere stato approfondito e consapevole (ha visto ovviamente divisioni, ma certamente tutti in quest'Aula, e di sicuro i componenti della Commissione giustizia che stanno guidando la discussione, sanno di cosa stiamo parlando), troverei che un altro *stop* a questo disegno di legge, che peraltro è in prima lettura, e che quindi passerà all'esame della Camera, sarebbe un gravissimo errore politico, essendo intatta la possibilità di trovare oggi tra di noi un accordo che ci consenta una norma che riscontri la maggioranza dei voti positivi di quest'Assemblea. *(Applausi dal Gruppo PD e del senatore Pardi).*

GIOVANARDI *(PdL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOVANARDI *(PdL)*. Signor Presidente, io rimango incantato quando sento taluni interventi, soprattutto quando provengono da ex magistrati: mi riferisco al collega D'Ambrosio.

Io sono un parlamentarista: sono stato in Consiglio comunale, in Consiglio regionale, in Parlamento, e quando sento dire che poiché una Commissione ha discusso e approfondito, il dibattito in Aula e quello che ivi viene detto non dovrebbe incidere sulle decisioni della Commissione, perché tutto è già stato stabilito, penso che viviamo in un Paese, dottor D'Ambrosio, dove un cittadino viene processato, magari in tre anni condannato in primo grado, tre anni dopo i magistrati in appello dicono che è innocente, tre anni dopo in Cassazione dicono che non è innocente. Sto seguendo casi di cittadini che da dodici anni aspettano di sapere dal sistema giudiziario se sono colpevoli o innocenti.

Qui, invece, in una materia così delicata e importante come l'introduzione del delitto di tortura, stiamo parlando di una pausa di ore, e lo sottolineo, rispetto ad una decisione che entrerà nella vita di milioni di persone e nel costume di questo Paese. E le obiezioni peraltro dove sono nate? Sono nate in Aula.

Ascolto il dibattito in Aula e voglio leggere talune affermazioni – ho qui il resoconto della seduta di ieri – perché le parole sono pietre e rimangono agli atti del Parlamento. Per esempio, il senatore Maritati ha detto: «Ma, dopo l'esperienza di Bolzaneto, della Diaz, di Abu Omar (...) e dei rapporti del Comitato per la prevenzione della tortura del Consiglio d'Europa sulle condizioni della vita penitenziaria nelle nostre carceri, mai come oggi si avverte l'esigenza di una norma specifica che non solo sancisca con pene adeguate e con una fattispecie tipica la condotta di tortura, ma che soprattutto sancisca – anche a fini simbolici – », si parla quindi di una norma che viene inserita a fini simbolici «il particolare disvalore di questa forma di violenza... ».

Leggo poi l'intervento della collega Bertuzzi del Gruppo del PD, la quale, dopo aver ricordato anche in questo caso Bolzaneto e la Diaz, aggiunge il caso di Federico Aldrovandi, caso penosissimo, terribile: tre o quattro poliziotti che, fermando un ragazzo, e bloccandolo, sono stati giudicati colpevoli perché, nel momento in cui lo hanno bloccato in quella colluttazione, avrebbero agito in maniera tale da provocarne il decesso. Questa è tortura? Qui viene definita come tortura; quindi, poliziotti e carabinieri che intervengono per impedire un reato, pure in una colluttazione, in una rissa, per bloccare i contendenti, nel caso in cui operino con imperizia o negligenza, non vengono condannati per il fatto in quanto tale ma, secondo l'interpretazione della senatrice Bertuzzi, siamo nel caso della tortura.

Il collega Fleres è andato addirittura oltre, affermando: «Vorrei parlarvi altresì della tortura di chi viene rinchiuso in una cella di fumatori quando fumatore non è».

Dunque, se si capisce dagli interventi dei colleghi – sono atti parlamentari – che già dall'inizio il Senato interpreta la norma che è stata scritta dando la possibilità a chiunque, sulla base di questa, di denunciare per tortura (nel senso che ha avuto conseguenze psichiche dagli avvenimenti o dalle fattispecie qui indicate), è chiaro che si entra in un circuito infernale; poi, tre, sei o dodici anni dopo qualcuno si pronuncerà in via definitiva sull'accusa rivolta. È noto, però, che nei confronti delle Forze di polizia, quando scatta un'accusa del genere, vi è la sospensione dal servizio o il trasferimento d'ufficio. Quindi, la vita di una persona viene distrutta con un'accusa di questo tipo.

Nel dibattito autorevoli colleghi hanno dato un'interpretazione di tortura totalmente diversa da quella di cui ha parlato il senatore Li Gotti. Peraltro, senatore Li Gotti, la malafede è malafede: il Capogruppo in 2ª Commissione ha poc'anzi affermato che siamo favorevoli all'introduzione del reato di tortura; abbiamo chiesto, davanti alle obiezioni sensate, anche tecniche, una settimana di tempo per non scrivere sciocchezze anche dal punto di vista tecnico: è stato risposto di no perché bisogna concludere il provvedimento questa mattina in tre ore di tempo (poi, se gli emendamenti sono sbagliati, qualcuno li correggerà!).

Infine, ricordo ai colleghi che disprezzano il voto segreto che i Parlamenti esistono anche in Corea del Nord e in tutti gli Stati totalitari. In

quei regimi si invitano i parlamentari ad avere il coraggio delle loro azioni e a votare palesemente; invece il voto segreto esiste solo nei Parlamenti democratici. Il voto segreto esiste perché, come tutti sappiamo, vi sono forme di pressione, che non sono torture, che impediscono ai parlamentari, magari soltanto per disciplina di Gruppo, di esprimersi con il voto come veramente vorrebbero.

Quindi, la difesa del voto segreto è la difesa della libertà del Parlamento. Chi si scaglia contro il voto segreto si scaglia contro un principio che è proprio dei Parlamenti democratici. Questo vale se il Parlamento serve a qualcosa; altrimenti possiamo approvare tutto in Commissione in sede deliberante, abroghiamo l'Aula, non ci parliamo, non ci facciamo obiezioni a vicenda, diciamo che il dibattito non serve a niente.

Se, però, nel dibattito emergono crepe grandi come una casa che richiedono una settimana di tempo per predisporre una norma che possa avere il voto di tutti, credo sia saggio da parte di tutti comprenderlo, senza fare i fondamentalisti come la collega Finocchiaro (che ha affermato che in tre ore si deve concludere il provvedimento). Abbiamo sentito obiezioni di fondo dal collega Caruso talmente ben argomentate che gli stessi interlocutori ne hanno ammesso l'effettiva fondatezza. Allora, vogliamo approfondirle in una settimana e fare una cosa fatta bene piuttosto che correre, in un braccio di ferro che non serve a nessuno? Facciamo qualcosa che serva nell'interesse del Paese. *(Applausi dai Gruppi PdL e LNP).*

PERDUCA *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERDUCA *(PD)*. Signor Presidente, l'intervento del senatore Giovanardi stimola sempre ulteriori riflessioni, che però cercherò di confinare all'argomento.

Partiamo dal voto segreto. Ci è stato detto che si vorrebbe chiedere il voto segreto, non per i motivi poc'anzi addotti dal senatore Giovanardi, ma per manifestare alle Forze dell'ordine la propria vicinanza di fronte ad un disegno di legge che si ritiene possa limitare la loro capacità di azione. Francamente, mi pare una contraddizione abbastanza forte quella di chiedere un voto segreto per manifestare la vicinanza a qualcuno.

Rifiuto, proprio come ha fatto poc'anzi il senatore Maritati, la divisione per cui vi sarebbe una parte del Parlamento a favore delle Forze dell'ordine e un'altra parte contraria, anche perché, se c'è una forza politica vicina da anni – e sicuramente dagli ultimi tre anni – alla Polizia penitenziaria, questa è proprio quella dei radicali, che oggi insistono perché si vada a fondo e si concluda questo *iter* legislativo.

Occorre essere vicini alle Forze dell'ordine non solo quando esse si macchiano – caso rarissimo – di violazione dei diritti umani, ma quotidianamente, dotandole degli strumenti economici e finanziari, oltre che normativi, che consentano loro di svolgere il loro lavoro, e non solo quando torna utile.

Credo – concordando perfettamente con la capogruppo Finocchiaro – che debbano essere prese in considerazione anche alcune delle ulteriori modifiche. Il senatore Caruso non fa parte della 2ª Commissione e ha seguìto a fasi alterne il lavoro, ma comunque ha contribuito sempre, anche per quanto riguarda la Corte penale internazionale, con approfondimenti che andavano nella direzione poc'anzi manifestata anche dal Capogruppo del Popolo della Libertà nella Commissione giustizia, cioè che tutti vogliono arrivare alla conclusione, non dopo il *diktat* ricevuto oggi in Aula di completare in poche ore l'*iter* di questo provvedimento, ma dopo 24 anni di tentativi parlamentari, per riuscire finalmente ad incorporare nel nostro codice penale una norma che è stata presa in considerazione come obbligo internazionale nel 1988.

Se il problema sono le congiunzioni e gli aggettivi, non credo ci voglia una settimana per risolverlo; se invece – come è stato detto anche dal senatore Caliendo – gli emendamenti del senatore Caruso, in effetti, hanno una ripercussione anche su altri si può passare, nella prossima ora, alla ratifica della Convenzione posta come secondo punto all'ordine del giorno, prevedere una seduta straordinaria della Commissione giustizia esclusivamente dedicata a questo e portare in Aula nel pomeriggio l'accordo, affinché si possa giungere alla conclusione dell'*iter* (francamente, non ricordavo il dettaglio degli interventi del 2009, il cui spirito è stato ricordato dal senatore Li Gotti, che ringrazio per averci fatto acquisire delle chiare, esplicite dichiarazioni del PdL).

Infine, un accenno alla questione di Caino, che è stata strumentalmente utilizzata sia ieri sera che stamani.

Ieri abbiamo ratificato una Convenzione relativa al terrorismo con cui giustamente, sulla base di norme europee ormai ampiamente condivise e divenute anche i massimi *standard* del diritto processuale penale internazionale, riconosciamo il giusto processo e il diritto di difesa ai terroristi, agli imputati di terrorismo, che sono i Caini dei Caini. Dunque, quei Caini ieri hanno avuto il sostegno da parte di tutta l'Aula per avere un giusto processo.

Il discorso vuole essere da una parte polemico – provocatorio, per dire che se c'è un Abele (la vittima del terrorismo) che vede il Caino trattato in questo modo, c'è pure un Abele vittima del terrorismo con un Caino che potrebbe non avere lo stesso tipo di trattamento da parte del nostro diritto penale, perché non abbiamo un reato, nonostante la Costituzione lo preveda e nonostante esistano una serie di fattispecie nel nostro diritto penale che, in parte, affrontano la questione, ma che, raggruppandole tutte con una tipizzazione come quella che la comunità internazionale da tre decenni ritiene essere il più alto *standard*, devono essere definite in quanto tali.

Se si ritiene di procedere con la votazione, per quanto mi riguarda, ci sono tutti gli strumenti normativi e le proposte emendative per farlo; se però – come, in effetti, par di capire – c'è convergenza su alcune delle proposte che, con un passaggio serrato di tre ore in Commissione giustizia, ci possono far arrivare nel pomeriggio alla conclusione dell'*iter*, credo

che anche questa possa essere una proposta da prendere in considerazione. *(Applausi dei senatori Poretti e Della Seta).*

CASSON, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASSON, *relatore*. Signor Presidente, anche a nome del correlatore, prendendo atto della discussione, approfondita e accalorata, che si è svolta questa mattina e, prendendo atto altresì dell'emendamento presentato dal senatore Caruso, che è stato citato, e dell'intervento della senatrice Finocchiaro, in previsione di un accordo che può essere unanime, o quasi, all'interno dell'Aula del Senato, chiediamo che si possa tornare a discutere di questo disegno di legge nella seduta pomeridiana, a partire dalle ore 16,30.

In questo modo, anche informalmente, potremmo riunirci come la Commissione giustizia, e non soltanto, con i senatori interessati e che ritengono di dover intervenire utilizzando – come diceva il senatore Berselli poco fa – almeno una parte del tempo assegnato per lo svolgimento dei propri lavori alla Commissione giustizia per arrivare a discutere e a decidere sulla parte fondamentale del provvedimento, cioè il comma 1 dell'articolo 1 che prevede l'introduzione del delitto.

Credo che questa possa essere una mediazione accettabile, che rispetta i tempi e concretamente viene incontro alle sollecitazioni di tutti.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, così resta stabilito, per evitare che ci sia una contrapposizione in Aula.

Rinvio pertanto il seguito della discussione dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:

(2942) *Ratifica ed esecuzione degli Emendamenti alla Convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari del 3 marzo 1980, adottati a Vienna l'8 luglio 2005, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno* *(Relazione orale)* **(ore 11,51)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 2942.

I relatori hanno chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni, la richiesta si intende accolta. *(Brusìo).*

Colleghi, siamo passati ad un altro punto all'ordine del giorno. Vediamo di svolgerlo consentendo ai relatori di prendere la parola. Prego i relatori di conquistare il loro posto. A titolo d'informazione, questa mattina ci saranno votazioni. Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Livi Bacci.

LIVI BACCI, *relatore*. Signor Presidente, mi scuso per il ritardo, ma c'era una barriera umana di fronte alla postazione dei relatori, per cui non sono stato così sollecito come ella avrebbe voluto. Le chiedo anche l'autorizzazione a consegnare il testo integrale della relazione affinché resti agli atti, non tralasciando però di svolgere alcune brevi considerazioni.

Questo disegno di legge riguarda la ratifica degli Emendamenti alla Convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari, introducendo una serie di norme di adeguamento nella nostra legislazione. Esso è in qualche modo coerente con il provvedimento che abbiamo approvato ieri di ratifica alla Convenzione sul terrorismo nucleare.

La Convenzione che viene emendata è stata firmata nel 1980 e gli Emendamenti sono stati approvati nel 2005. Quindi, anche in questo caso andiamo a ratificare e a introdurre nel nostro ordinamento delle modifiche con parecchi anni di ritardo. *(Brusìo).*

PRESIDENTE. Colleghi, siamo passati ad un altro punto all'ordine del giorno, ugualmente importante. Non ho dato l'autorizzazione a svolgere in Aula le discussioni sul provvedimento precedente. Abbiamo rinviato tutto ad oggi pomeriggio per questo motivo. Consentite al relatore di svolgere il suo intervento.

LIVI BACCI, *relatore*. Vorrei fare una considerazione di carattere generale. Nella seduta di ieri e anche in altre circostanze alcuni senatori hanno espresso un senso di fastidio per l'esame di ratifiche di convenzioni internazionali, come se queste fossero una sorta di inutile esercizio, una perdita di tempo prezioso che potrebbe essere dedicato ad altre attività più proficue. Si è anche detto che, dal momento che queste ratifiche non sono state esaminate per anni, talvolta anche per decenni, vuol dire che non sono rilevanti. Tanto varrebbe quindi dare loro scarso peso e considerazione.

Allora, di fronte a considerazioni di questa superficialità e ad esercizi di demagogia, occorre riaffermare in questa sede che le Convenzioni rappresentano sempre significativi passi in avanti della collettività internazionale e migliorano le relazioni tra Paesi e smorzano le conflittualità. Quindi, ben vengano le sollecite ratifiche di Convenzioni o emendamenti a Convenzioni che il nostro Governo firma e che non vanno tenute negli armadi per decenni.

Desidero ricordare che all'inizio dell'anno il Governo aveva sollecitato la ratifica di questi emendamenti alla Commissione affari esteri, perché il presidente Monti avrebbe partecipato alla Conferenza di Seul a fine marzo sui problemi della sicurezza nucleare. Il presidente Monti voleva certamente avere tutte le carte perfettamente in regola in merito all'adesione italiana alle normative internazionali. Purtroppo, non c'è stato tempo di farlo, o meglio il tempo ci sarebbe stato, ma le lungaggini e il barocchismo dei regolamenti parlamentari non hanno permesso alle Commissioni riunite 2ª e 3ª di arrivare ad una conclusione in tempo utile. Reputo

questo un piccolo danno alla nostra credibilità internazionale. Questa è la premessa.

In realtà, la ratifica che andiamo ad autorizzare sugli Emendamenti alla Convenzione riguarda la definizione di che cosa è il materiale nucleare, di quali sono gli impianti e i protocolli che debbono assicurare la sicurezza a detti impianti e la sicurezza del trasporto e di quali sono gli organismi, i Ministeri responsabili della sicurezza attiva e passiva, sia degli impianti che delle procedure di trasporto, e via dicendo.

Vorrei far presente in questa sede che ho sentito dire che l'Italia, non utilizzando il nucleare per produrre energia, è in realtà un Paese non interessato, o scarsamente interessato, a questo tipo di problematica. Anche queste sono superficialità tremende. Il nostro Paese utilizza il nucleare a fini di ricerca e medici; si generano scorie radioattive; si trasportano dei materiali, e tutto questo deve rientrare in protocolli di sicurezza che l'adesione alla Convenzione internazionale garantisce. Inoltre, siamo in un mondo interconnesso – non fatemi utilizzare la parola «globalizzato» che non mi piace – in cui si va e si viene e i rifiuti nucleari possono girare molto facilmente da Paese a Paese. Quindi, queste maggiori cautele sono sicuramente da introdurre nel nostro ordinamento.

Mi limito poi a svolgere due considerazioni per quanto riguarda l'articolato, che consta di nove articoli. Mi soffermo soprattutto sull'articolo 6, che concerne la protezione fisica delle materie e delle installazioni nucleari da parte degli esercenti e dei vettori nel caso di trasporto, e sull'articolo 8, che modifica l'articolo 433 del codice penale in relazione agli attentati alla sicurezza anche delle installazioni nucleari. Quest'ultimo dispone quanto segue: «Chiunque attenta alla sicurezza delle installazioni nucleari ovvero degli impianti, dei luoghi o dei mezzi adibiti alla produzione, alla conservazione o al trasporto di materiale nucleare, è punito, qualora dal fatto derivi pericolo per la pubblica incolumità, con la reclusione da due a otto anni».

Si tratta di alcune modifiche – ripeto – al regime sanzionatorio. Le Commissioni, dopo parecchie discussioni, si sono trovate unanimi nell'approvare questo testo, la cui approvazione raccomando ora vivamente ai senatori presenti in Aula. *(Applausi delle senatrici Contini e Negri).*

PRESIDENTE. Senatore Livi Bacci, la Presidenza l'autorizza a consegnare il testo della relazione scritta.

Ha facoltà di parlare il facente funzioni di relatore, senatore Mugnai.

MUGNAI, *f. f. relatore*. Signor Presidente, non ho nulla da aggiungere alla relazione del collega, cui mi riporto, perché assolutamente completa. Rinuncio dunque al mio intervento, che sarebbe solo un inutile appesantimento dei lavori dell'Aula.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Pedica, il quale, nel corso del suo intervento, illustrerà anche l'ordine del giorno G100. Ne ha facoltà.

PEDICA *(IdV)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'Italia dei Valori è particolarmente soddisfatta che in quest'Aula si proceda alla ratifica degli Emendamenti all'importantissima Convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari, Convenzione che rappresenta il primo strumento normativo predisposto per definire ed attuare adeguate misure di protezione per le materie nucleari dal rischio di prelievo non autorizzato. La Convenzione stabilisce infatti, già dal lontano 1980, obblighi per gli Stati contraenti in tema di protezione fisica delle materie nucleari in fase di trasporti internazionali.

Il favore del nostro Gruppo parlamentare sulle modifiche che si intende oggi ratificare sta nel fatto che, oltre a condividerne la portata, esse verranno ratificate per tramite di un articolato redatto anche grazie al nostro contributo. Durante la fase di lavoro nelle Commissioni riunite, infatti, grazie al parere favorevole del relatore e del Governo su emendamenti presentati da me e dal collega Li Gotti, anche il Gruppo dell'Italia dei Valori ha contribuito a migliorarne il testo.

Tornando al merito del provvedimento, gli emendamenti alla Convenzione internazionale che si ratificano oggi portano ad un rafforzamento del regime internazionale della protezione fisica dei materiali, prevedendo altresì fattispecie criminose derivanti dalla rimozione non autorizzata e dal sabotaggio delle installazioni e del materiale nucleare. Quindi, la Convenzione emendata, così come riportato dalla relazione illustrativa che accompagna il provvedimento, estende il proprio raggio d'azione dal trasporto delle materie nucleari all'impiego generale delle materie e alle installazioni, ponendo particolare attenzione al concetto di sabotaggio, sia in fase di trasporto delle materie sia riguardo alle installazioni.

Altrettanto importanti sono i principi del danno ambientale e della sicurezza delle informazioni classificate.

Il testo che ci accingiamo oggi ad approvare definisce quindi la ripartizione delle competenze tra le varie amministrazioni coinvolte nell'attuazione della Convenzione emendata, esplicita le varie definizioni ed i concetti di protezione fisica in tutte le accezioni e stabilisce le modalità di indicazione dei punti di contatto per l'applicazione di questa Convenzione.

Come detto, per gli articoli 6, 7 e 9 abbiamo contribuito a migliorare sensibilmente il testo da approvare. Approfitto peraltro, anche in questa fase di discussione generale, per palesare l'auspicio del Gruppo dell'Italia dei Valori che vengano approvati anche agli emendamenti agli articoli 5, 7 e 8, nonché l'ordine del giorno che coinvolge l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, conosciuto come ISPRA, ed il Ministero dell'ambiente nell'ambito delle peculiari procedure di protezione dei materiali nucleari. Testi di emendamenti e ordini del giorno che ci riserviamo comunque di illustrare in seguito, nella sede propria, quando toccherà a noi prendere la parola.

Per noi è un passo importante. Ci riteniamo molto soddisfatti per aver contribuito a migliorare questa ratifica ed esecuzione degli Emendamenti. Speriamo che vengano accettate anche le proposte di modifica che più

avanti illustreremo e che riteniamo fondamentali per arrivare ad una buona legge. *(Applausi dal Gruppo IdV).*

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.
Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Livi Bacci.

LIVI BACCI, *relatore*. Signor Presidente, rinuncio alla replica.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il facente funzioni di relatore, senatore Mugnai.

MUGNAI, *f. f. relatore*. Signor Presidente, anche io rinuncio alla replica.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

GULLO, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, anche il Governo non intende replicare.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a dare lettura dei pareri espressi dalla 5ª Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti.

AMATI, *segretario*. «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti trasmessi all'Assemblea, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo».

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'ordine del giorno G100, già illustrato nel corso della discussione generale, su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

LIVI BACCI, *relatore*. Esprimo parere favorevole.

GULLO, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Accolgo l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G100 non verrà posto ai voti.
Passiamo all'esame degli articoli, nel testo proposto dalle Commissioni riunite.
Passiamo alla votazione dell'articolo 1.

MURA *(LNP)*. Signor Presidente, chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
Preannuncio che avanzerò analoga richiesta per tutte le votazioni relative agli articoli e agli emendamenti.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Mura, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 1.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2942

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 2.

MURA *(LNP)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Mura, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 2.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2942

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 3.

MURA *(LNP)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

Preannuncio che la chiederemo su tutti gli articoli e gli emendamenti.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Mura, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 3.
Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2942

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 4.

MURA *(LNP)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Mura, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 4.
Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2942

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 5, sul quale è stato presentato un emendamento che invito i presentatori ad illustrare.

PEDICA *(IdV)*. Signor Presidente, l'emendamento prevede che anche al Ministero dell'ambiente, oltre a quello dello sviluppo, siano comunicati dal Ministero dell'interno gli scenari di riferimento da esso predisposti per la protezione fisica del materiale nucleare. Chiediamo perciò di aggiungere le parole: «e al Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare», proprio al fine di chiarire il concetto che a tutti deve essere noto quello che si decide.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

LIVI BACCI, *relatore*. Esprimo parere favorevole.

GULLO, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.100.

MURA *(LNP)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Mura, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 5.100, presentato dal senatore Li Gotti e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2942

BARBOLINI *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARBOLINI *(PD)*. Signor Presidente, vorrei segnalare che per una distrazione non ho votato, ma ero presente e mi sarei espresso secondo le indicazioni del Gruppo.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

Passiamo alla votazione dell'articolo 5, nel testo emendato.

MURA *(LNP)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Mura, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 5, nel testo emendato.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2942

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 6, sul quale è stato presentato un emendamento che si intende illustrato e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

LIVI BACCI, *relatore*. Signor Presidente, l'emendamento 6.100 è pleonastico, perché l'ISPRA è già sotto la tutela del Ministero dell'ambiente. Esprimo comunque parere favorevole.

GULLO, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.100.

MURA *(LNP)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Mura, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 6.100, presentato dai senatori Della Seta e Ferrante.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2942

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 6, nel testo emendato.

MURA *(LNP)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Mura, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 6, nel testo emendato.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2942

GALLO *(PdL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GALLO *(PdL)*. Signor Presidente, volevo segnalare che non ho fatto in tempo ad esprimere il mio voto favorevole.

GASPARRI *(PdL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GASPARRI *(PdL)*. Signor Presidente, quanto segnalato dal senatore Gallo vale anche per me.

SPADONI URBANI *(PdL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPADONI URBANI *(PdL)*. Signor Presidente, anche il mio voto favorevole sull'articolo 6 non è stato registrato.

DI GIOVAN PAOLO *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI GIOVAN PAOLO *(PD)*. Signor Presidente, lo stesso vale per il mio voto.

PRESIDENTE. La Presidenza prende atto di quanto dichiarato dai senatori testé intervenuti.

Passiamo all'esame dell'articolo 7, sul quale è stato presentato un emendamento che invito i presentatori ad illustrare.

PEDICA *(IdV)*. Signor Presidente, desidero puntualizzare che con l'emendamento 7.100, dopo le parole «messa in sicurezza di materiale nucleare» chiediamo di inserire le seguenti: «di concerto con il Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare e», come abbiamo fatto per l'articolo 5.

L'emendamento è sulla linea prevista dal disegno di legge – testo modificato dalle Commissioni – per la protezione fisica di materiali nucleari con il coordinamento delle autorità competenti (articoli 4 e 6) ed introduce il concerto del Ministero dell'ambiente per i piani di recupero e messa in sicurezza di materiale nucleare di cui all'articolo 7.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

LIVI BACCI, *relatore*. Signor Presidente, sull'emendamento 7.100 esprimo parere favorevole.

GULLO, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, il parere del Governo sull'emendamento in esame è favorevole.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.100.

MURA *(LNP)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Mura, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 7.100, presentato dal senatore Li Gotti e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2942

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 7, nel testo emendato.

MURA *(LNP)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Mura, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 7, nel testo emendato.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2942

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 8, sul quale è stato presentato un emendamento che invito i presentatori ad illustrare.

PEDICA *(IdV)*. Signor Presidente, con l'emendamento 8.100 chiediamo di sostituire l'articolo 8 con un altro tendente ad inserire un articolo 433-*bis* dopo l'articolo 433 del codice penale.

L'emendamento introduce un nuovo e distinto articolo del codice penale che differenzia il reato connesso alla sicurezza nucleare in luogo della sua prospettata uniformità con quello inerente l'energia elettrica o gas, che si riferisce all'articolo 433 del codice penale vigente.

Inoltre, si aumentano le pene edittali da sei a venti anni invece che da due a otto anni come previsto dall'articolo 8.

Si introducono poi sanzioni pecuniarie aggiuntive alla pena.

Pene e sanzioni sono mutuate dall'articolo 73 del testo unico sulla droga, che si riferisce a produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope prevedendo che «Chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17, coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede, distribuisce, commercia, trasporta, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alla tabella I prevista dall'articolo 14, è punito con la reclusione da sei a venti anni e con la multa da euro 26.000 a euro 260.000.».

Si tenga altresì conto che la vigente legge 31 dicembre 1962, n. 1860, sull'impiego pacifico dell'energia nucleare fa più volte riferimento alla produzione di materiali nucleari. Appare pertanto opportuna la formulazione in tal senso dell'articolo 433-*bis*.

Nelle Commissioni riunite il Gruppo dell'Italia dei Valori ha altresì prospettato la propria disponibilità a riformulare il testo al fine di armonizzarlo con quanto previsto dall'articolo 422 del codice penale.

L'emendamento è risultato comunque respinto, nel testo originario.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

MUGNAI, f.f. *relatore*. Signor Presidente, il parere sull'emendamento 8.100 è contrario. Esso ripropone sostanzialmente una previsione che era già stata oggetto di esame da parte delle Commissioni riunite e in quella sede respinta proprio per la eccessività delle pene che venivano previste.

GULLO, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, il parere del Governo è contrario, sia per una ragione sistematica, perché la collocazione della fattispecie prevista dal testo appare preferibile, sia perché il quadro edittale previsto dalla fattispecie all'esame adesso del Senato appare maggiormente rispondente a principi di proporzione, tenuto conto della natura di delitto di attentato della fattispecie in questione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.100.

MURA *(LNP)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MURA *(LNP)*. Signor Presidente, su questo emendamento non do seguito al mio preannuncio di voto elettronico.

LANNUTTI *(IdV)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LANNUTTI *(IdV)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Lannutti, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 8.100, presentato dal senatore Li Gotti e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2942

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 8.

MURA *(LNP)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Mura, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 8.
Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2942

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 9.

MURA *(LNP)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Mura, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 9.
Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2942

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione finale.

PEDICA *(IdV)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEDICA *(IdV)*. Signor Presidente, colleghi, signor rappresentante del Governo, sarò brevissimo. Come già accennato durante la discussione generale, l'Italia dei Valori è fortemente convinta della necessità di procedere celermente alla ratifica degli Emendamenti alla Convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari. Per questo motivo, come detto, riteniamo di fondamentale importanza l'aggiornamento che ne consegue sia per il nostro ordinamento che sia la Convenzione medesima.

Gli Emendamenti alla Convenzione internazionale la cui ratifica ci accingiamo oggi ad autorizzare portano ad un rafforzamento del regime internazionale della protezione fisica dei materiali, prevedendo fattispecie criminose relative alla rimozione non autorizzata ed al sabotaggio delle installazioni di materiale nucleare. In particolare, si estende il raggio di azione della Convenzione dal trasporto delle materie nucleari all'impiego generale delle materie e alle installazioni, introducendo così importanti riferimenti al sabotaggio sia in fase di trasporto delle materie sia riguardo alle installazioni. Condividiamo fortemente questa scelta perché riteniamo che il sabotaggio sia nella fase di trasporto delle materie sia verso le installazioni sia altrettanto grave e abbiamo pertanto voluto valorizzare questi aspetti come Italia dei Valori.

Altrettanto importanti, colleghi, come ampiamente detto in discussione generale, sono i principi del danno ambientale e della sicurezza delle informazioni classificate.

Come già detto in precedenza, l'Italia dei Valori non può che rallegrarsi di aver contribuito al miglioramento del testo e all'approvazione di alcuni emendamenti avvenuta poco fa. Mi rammarico solo del fatto che l'Aula non abbia ritenuto di approvare l'emendamento 8.100 presentato dal nostro Gruppo; non faremo tuttavia mancare il nostro convinto sostegno all'approvazione di questo disegno di legge di ratifica ed esecuzione degli Emendamenti alla Convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari, al fine di valorizzare ancor di più il contributo del nostro Gruppo a tale provvedimento.

PALMIZIO *(CN:GS-SI-PID-IB-FI)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALMIZIO *(CN:GS-SI-PID-IB-FI)*. Signor Presidente, colleghi, annuncio il voto favorevole del Gruppo di Coesione Nazionale al disegno di legge al nostro esame, che peraltro si inserisce in un trittico, che abbiamo affrontato tra ieri ed oggi, sul terrorismo nucleare internazionale e quindi anche sulla necessaria attenzione al trasporto e allo stoccaggio di materiali nucleari.

Consideriamo positivo anche l'inserimento della competenza del Ministero dell'ambiente, quindi il nostro voto favorevole è motivato.

CONTINI *(Per il Terzo Polo:ApI-FLI)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONTINI *(Per il Terzo Polo:ApI-FLI)*. Signor Presidente, annuncio il voto favorevole del nostro Gruppo sul disegno di legge in esame. Come diceva il collega Palmizio, è importante che le tre ratifiche siano votate all'unanimità per poter finalmente dare un po' di consenso in più alla lotta contro l'emergere del fenomeno del terrorismo globale.

Chiedo di consegnare il testo integrale del mio intervento perché venga allegato al Resoconto della seduta.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.

DAVICO *(LNP)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DAVICO *(LNP)*. Signor Presidente, dichiaro il voto favorevole del nostro Gruppo al disegno di legge al nostro esame e sottolineo, in sintonia con l'evolversi del dibattito, la proposta in oggetto questa mattina.

Penso che ciò che è stato detto e fatto richiami una unanimità di intenti e di partecipazione ad un argomento del quale, in questi anni, ci siamo interessati tutti. La lezione dell'11 settembre ha fatto scuola e prosegue e le istituzioni democratiche si sentono in dovere di intervenire e di stabilire regole nuove per far sì che relativamente a questo specifico argomento, particolarmente legato ad aspetti scientifici, ingegneristici e tecnici, ci siano norme necessarie e sufficienti a tutela delle condizioni necessarie alla convivenza, a tutela delle popolazioni, dell'ambiente e soprattutto della sicurezza. Il lavoro che abbiamo svolto, quindi, che era necessario e che è partito dai Governi precedenti, nei principi e negli intenti ci unisce certamente tutti.

TONINI *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TONINI *(PD)*. Signor Presidente, annuncio il voto favorevole dal Gruppo del Partito Democratico a questo importante provvedimento. Le motivazioni sono contenute nella relazione del collega Livi Bacci che, ovviamente, condividiamo.

MURA *(LNP)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MURA *(LNP)*. Signor Presidente, chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Mura, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, del disegno di legge, nel testo emendato, con l'avvertenza che la Presidenza si intenderà autorizzata ad effettuare le eventuali modifiche di coordinamento formale che dovessero risultare necessarie.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Onorevoli colleghi, abbiamo concluso i lavori per questa mattina. Ricordo che nel pomeriggio si riprenderà la trattazione del provvedimento relativo all'introduzione del reato di tortura.

Per lo svolgimento di un'interpellanza e di interrogazioni e la risposta scritta ad un'interrogazione

LANNUTTI *(IdV)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LANNUTTI *(IdV)*. Signor Presidente, torno a sollecitare ancora una volta la risposta ad alcuni atti di sindacato ispettivo, riguardanti una gravissima truffa consumata a danno di migliaia di consumatori e di famiglie.

In estrema sintesi, c'è un soggetto, denominato Agenzia Debiti, che promette, in una fase di gravissima crisi delle famiglie, indotte mediante vera e propria istigazione ad indebitarsi con banche, finanziarie e società emittenti carte di credito, specie le *revolving*, di ridurre il loro debito del 70 per cento. Ripeto, non è la prima volta che sollecito una risposta a questi atti di sindacato ispettivo.

La pubblicità dell'Agenzia dice: hai un debito di 30.000 euro? Vieni da me e te lo ridurrò del 70 per cento. Si chiama Agenzia debiti. Si versano 390 euro affinché l'Agenzia possa conoscere la situazione debitoria del cliente, dopo di che, per far avanzare la pratica verso banche, società

emittenti carte di credito, fisco, Equitalia, Agenzia delle entrate, INPS e quant'altro, si firmano cambiali o assegni postdatati.

Signor Presidente, io avevo già avanzato in questi atti parlamentari sospetti di contiguità con la criminalità. Ebbene, sabato scorso c'è stata un'operazione di polizia giudiziaria denominata «*Payback*»; sono scattate le manette ai polsi del titolare dello studio Baldini & partners, Mariano Baldini, avvocato campano con studi a Milano e Londra, insieme ad altri complici, accusato dal pubblico ministero Stefano Civardi di aver costituito un'associazione a delinquere che portava le aziende alla bancarotta fraudolenta, riciclava il denaro dei casalesi e di altri pregiudicati vicini alla banda della Magliana.

Signor Presidente, quando vengono presentate cinque, sei, sette atti di sindacato ispettivo su un tema cruciale che riguarda i debiti delle famiglie e queste truffe, non so come bisogna chiedere al Governo di rispondere e di impedire che si protragga questa truffa. Citerò i numeri delle interrogazioni: 4-08200, 3-02859, 3-02813, 4-06545, nonché l'interpellanza 2-00450. Davvero bisogna impedire che questi soggetti continuino a truffare la povera gente e le famiglie. La pubblicità a caratteri cubitali continua su tutti i giornali, sulle televisioni, su Facebook, su tutti gli altri strumenti.

Concludo, signor Presidente, ringraziandola e chiedendole se si possa, cortesemente, alla luce dell'operazione di polizia giudiziaria che ha portato ad arresti e ha svelato infiltrazioni mafiose, dare una risposta a questi atti di sindacato ispettivo e fare in modo che questi soggetti non operino più. La ringrazio molto, e ringrazio i colleghi per l'attenzione. *(Applausi del senatore Mascitelli).*

PRESIDENTE. Senatore Lannutti, solleciteremo di nuovo il Governo perché risponda a questi atti di sindacato ispettivo. D'altra parte, la questione che lei ha sollevato è impressionante, perché se c'è un'agenzia che fa promesse di riduzione del debito del 70 per cento, viene da dire: altro che truffa!

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 16,30, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta *(ore 12,30)*.

Licenziato per la composizione e la stampa dall'Ufficio dei Resoconti parlamentari alle ore 18

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Introduzione del reato di tortura e norme di adeguamento (256-264-374-1237-1596-1884-3267)

Risultante dall'unificazione dei disegni di legge:

Introduzione dell'articolo 593-*bis* del codice penale concernente il reato di tortura e altre norme in materia di tortura (256)

Introduzione dell'articolo 613-*bis* del codice penale e altre disposizioni in materia di tortura (264)

Introduzione dell'articolo 593-*bis* del codice penale concernente il reato di tortura e altre norme in materia di tortura (374)

Introduzione del reato di tortura (1237)

Introduzione degli articoli 613-*bis* e 613-*ter* del codice penale in materia di tortura (1596)

Introduzione degli articoli 613-*bis* e 613-*ter* del codice penale in materia di tortura (1884)

Introduzione dell'articolo 613-*bis* del codice penale in materia di tortura (3267)

ORDINE DEL GIORNO

G100
PERDUCA, PORETTI
V. testo 2

Il Senato,

in occasione della discussione del disegno di legge n. 256 e connessi relativo all'introduzione del reato di tortura nel codice penale.

considerato che:

la definizione del crimine di tortura è articolata nella Convenzione ONU approvata dall'Assemblea generale il 10 dicembre 1984 e che tale documento è stato ratificato dall'Italia con la legge n. 498 del 3 novembre 1988;

per oltre ventiquattro anni il Parlamento non è mai riuscito a portare a termine nelle commissioni competenti l'*iter* di discussione della legge;

che purtroppo, anche recentemente, sono stati archiviati processi in cui era stata contestata a pubblici ufficiali la commissione di atti ritenuti disumani e degradanti nei confronti di individui in stato di privazione della loro libertà riconducibili alla tortura per come codificata dalla Convenzione ONU;

il 18 settembre 2012 il Senato ha adottato il disegno di legge n. 3354 relativo alla ratifica ed esecuzione del Protocollo opzionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, fatto a New York il 18 dicembre 2002;

che, seppur incardinato anche alla Camera dei deputati, finalmente in data 26 settembre 2012 la discussione relativa ai disegni di legge volti all'introduzione del reato di tortura nel codice penale è approdata all'Aula del Senato senza opposizione da parte di alcun gruppo.

Impegna il Governo:

a intraprendere tutte le iniziative opportune e necessarie affinché il disegno di legge n. 256 venga portato a conclusione nel più breve tempo possibile e possibilmente entro il 3 novembre 2012 nel ventiquattresimo anniversario della ratifica italiana della Convenzione ONU sulla tortura.

G100 (testo 2)
PERDUCA, PORETTI
Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in occasione della discussione del disegno di legge n. 256 e connessi relativo all'introduzione del reato di tortura nel codice penale.

considerato che:

la definizione del crimine di tortura è articolata nella Convenzione ONU approvata dall'Assemblea generale il 10 dicembre 1984 e che tale documento è stato ratificato dall'Italia con la legge n. 498 del 3 novembre 1988;

per oltre ventiquattro anni il Parlamento non è mai riuscito a portare a termine nelle commissioni competenti l'*iter* di discussione della legge;

che purtroppo, anche recentemente, sono stati archiviati processi in cui era stata contestata a pubblici ufficiali la commissione di atti ritenuti disumani e degradanti nei confronti di individui in stato di privazione della loro libertà riconducibili alla tortura per come codificata dalla Convenzione ONU;

il 18 settembre 2012 il Senato ha adottato il disegno di legge n. 3354 relativo alla ratifica ed esecuzione del Protocollo opzionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, fatto a New York il 18 dicembre 2002;

che, seppur incardinato anche alla Camera dei deputati, finalmente in data 26 settembre 2012 la discussione relativa ai disegni di legge volti all'introduzione del reato di tortura nel codice penale è approdata all'Aula del Senato senza opposizione da parte di alcun gruppo,

impegna il Governo

a intraprendere, compatibilmente con la programmazione e lo svolgimento dei lavori parlamentari relativi all'esame degli altri urgenti provvedimenti di legge, tra i quali, in particolare, il disegno di legge cosiddetto "anticorruzione" e disciplina delle misure alternative alla detenzione, iniziative finalizzate alla conclusione dell'*iter* del disegno di legge n. 256.

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione.

ARTICOLO 1 NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

*(Introduzione dell'articolo 613-*bis *del codice penale, concernente il reato di tortura)*

1. Nel libro secondo, titolo XII, capo III, sezione III, del codice penale, dopo l'articolo 613 è aggiunto il seguente:

«Art. 613-*bis*. – *(Tortura).* Chiunque, indebitamente e intenzionalmente con violenza, minaccia grave o con comportamenti disumani o degradanti la dignità umana, cagiona acute sofferenze fisiche o psichiche ad una persona privata della libertà personale o non in grado di ricevere aiuto, al fine di ottenere da essa o da altri informazioni o dichiarazioni su un atto che essa o altri ha commesso o è sospettata di aver commesso, ovvero al fine di punire una persona per un atto che essa o altri ha commesso o è sospettata di aver commesso, ovvero per motivi di discriminazione etnica, razziale, religiosa, politica, sessuale o di qualsiasi altro genere, è punito con la reclusione da tre a dieci anni. La stessa pena si applica a chi istiga altri alla commissione del fatto o non ottempera all'obbligo giuridico di impedirne il compimento.

Se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio, nell'esercizio delle funzioni, la pena è della reclusione da quattro a dodici anni.

La pena è aumentata se dal fatto deriva una lesione grave o gravissima.

Se ne deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta. Se il colpevole cagiona la morte della persona torturata, si applica la pena dell'ergastolo.

EMENDAMENTI

1.200

LI GOTTI, PEDICA, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DI NARDO, DE TONI, GIAMBRONE, MASCITELLI, PARDI, LANNUTTI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

1. Nel libro Il, titolo XII, capo III, sezione III, del codice penale, dopo l'articolo 613 sono aggiunti i seguenti:

"Art. 613-*bis*. - *(Tortura)*. - È punito con la pena della reclusione da tre a dodici anni chiunque, con violenza o minacce gravi, infligge ad una persona forti sofferenze fisiche o mentali ovvero trattamenti crudeli, disumani o degradanti, allo scopo di ottenere da essa o da una terza persona informazioni o confessioni su un atto che essa stessa o una terza persona ha compiuto o è sospettata di avere compiuto, ovvero allo scopo di punire una persona per un atto che essa stessa o una terza persona ha compiuto o è sospettata di avere compiuto ovvero per motivi di discriminazione razziale, politica, religiosa o sessuale.

La pena è aumentata se le condotte di cui al primo comma sono poste in essere da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio.

La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva una lesione grave o gravissima; è raddoppiata se ne deriva la morte.

Non può essere assicurata l'immunità diplomatica per il delitto di tortura ai cittadini stranieri sottoposti a procedimento penale o condannati da un'autorità giudiziaria straniera o da un tribunale internazionale. In tali casi lo straniero è estradato verso lo Stato nel quale è in corso il procedimento penale o è stata pronunciata sentenza di condanna per il reato di tortura o, nel caso di procedimento davanti a un tribunale internazionale, verso lo Stato individuato ai sensi della normativa internazionale vigente in materia.

Art. 613-*ter*. - *(Fatto commesso all'estero)*. - È punito secondo la legge italiana, ai sensi dell'articolo 7, primo comma, numero 5), il cittadino o lo straniero che commette nel territorio estero il delitto di tortura di cui all'articolo 613-*bis*"».

1.100
SALTAMARTINI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

1. Nel libro secondo, titolo XII, capo 111, sezione 111, del codice penale, dopo l'articolo 613 è inserito il seguente:

"Art. 613-*bis*. - *(Tortura)*. - Chiunque con violenza o minaccia, ovvero con sevizie e crudeltà cagiona gravi sofferenze fisiche o psichiche ad una persona privata della libertà personale, al fine di ottenere da essa o da altri informazioni o dichiarazioni su un atto che essa o altri ha compiuto o è sospettata di aver compiuto è punito con la reclusione da tre a dieci anni.

La stessa pena si applica se si persegue il fine di irrogare una ingiusta punizione a una persona per un atto che essa o altri ha commesso o è sospettata di aver commesso, ovvero per motivi di discriminazione etnica, razziale, religiosa, politica, sessuale o di qualsiasi altro genere.

Se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio, nell'esercizio delle funzioni, la pena è della reclusione da quattro a dodici anni e la responsabilità si estende a colui il quale omette di esercitare l'obbligo giuridico di impedire l'evento lesivo.

La pena è aumentata se dal fatto deriva una lesione grave o gravissima.

Se ne deriva la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, il colpevole è punito con la reclusione fino a trenta anni. Se il colpevole cagiona la morte della persona torturata, si applica la pena dell'ergastolo"».

1.101
LI GOTTI, PEDICA, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DI NARDO, DE TONI, GIAMBRONE, MASCITELLI, PARDI, LANNUTTI

Al comma 1, capoverso «Art. 613-*bis*» *sostituire il primo comma con il seguente:* «È punito con la pena della reclusione da tre a dodici anni chiunque, con violenza o minacce gravi, infligge ad una persona forti sofferenze fisiche o mentali ovvero trattamenti crudeli, disumani o degradanti, allo scopo di ottenere da essa o da una terza persona informazioni

o confessioni su un atto che essa stessa o una terza persona ha compiuto o è sospettata di avere compiuto, ovvero allo scopo di punire una persona per un atto che essa stessa o una terza persona ha compiuto o è sospettata di avere compiuto ovvero per motivi di discriminazione razziale, politica, religiosa o sessuale».

1.102

SALTAMARTINI

Al comma 1, capoverso «Art. 613-*bis*» *primo comma, dopo la parola:* «Chiunque» *sopprimere le seguenti:* «indebitamente e intenzionalmente».

1.103

CARUSO

Al comma 1, capoverso «Art. 613-*bis*» *primo comma, dopo la parola:* «Chiunque» *sopprimere le seguenti:* «indebitamente e».

1.104

CARUSO

Al comma 1, capoverso «Art. 613-*bis*», *primo comma, sostituire le parole:* «con violenza, minaccia grave o con comportamenti disumani o degradanti la dignità umana, cagiona acute sofferenze fisiche o psichiche ad una persona privata della libertà personale o non in grado di ricevere aiuto» *con le seguenti:* «minacciando di adoperare o adoperando sevizie ovvero agendo con crudeltà cagiona gravi sofferenze fisiche o psichiche ad una persona soggetta a limitazione o privazione della libertà personale».

1.105

CARUSO

Al comma 1, capoverso «Art. 613-*bis*» *primo comma, dopo la parola:* «grave» *sopprimere le seguenti:* «o con comportamenti disumani o degradanti la dignità umana».

1.106

MAZZATORTA, MURA, DIVINA

Al comma 1, capoverso «Art. 613-*bis*» *primo comma, dopo la parola:* «grave» *sopprimere le seguenti:* «o con comportamenti disumani o degradanti la dignità umana».

1.107

SALTAMARTINI

Al comma 1, capoverso «Art. 613-*bis*» *primo comma sostituire le parole:* «o con comportamenti disumani o degradanti la dignità umana» *con le seguenti:* «o con sevizie e crudeltà».

1.108

SALTAMARTINI

Al comma 1, capoverso «Art. 613-*bis*» *primo comma, sostituire le parole:* «cagiona acute sofferenze fisiche o psichiche» *con le seguenti:* «cagiona sofferenze fisiche».

1.109

SALTAMARTINI

Al comma 1, capoverso «Art. 613-*bis*» *primo comma, dopo le parole:* «persona privata della libertà personale» *sopprimere le seguenti:* «o non in grado di ricevere aiuto».

1.110

CARUSO

Al comma 1, capoverso «Art. 613-*bis*» *primo comma, dopo le parole:* «persona privata della libertà personale» *sopprimere le seguenti:* «o non in grado di ricevere aiuto».

1.111

CARUSO

Al comma 1, capoverso «Art. 613-*bis*» *primo comma, sostituire le parole:* «o dichiarazioni» *con le seguenti:* «, ovvero al fine di ottenere ammissioni o dichiarazioni».

1.1000/1

CARUSO

Inammissibile

All'emendamento 1.1000, sostituire le lettere a*),* b*) e* c*) con la seguente: «*Chiunque, intenzionalmente con violenza, minacciando di adoperare o adoperando sevizie, ovvero agendo con crudeltà, cagiona gravi sofferenze fisiche o psichiche ad una persona soggetta a limitazione o privazione della libertà personale, al fine di ottenere da essa o da altri informazioni, ovvero al fine di ottenere ammissioni o dichiarazioni su un atto che essa o altri ha commesso o è sospettata di aver commesso, ovvero al fine di convincere essa o altri a compiere un atto, ovvero per motivi di discriminazione etnica, razziale, religiosa, politica, sessuale o di qualsiasi altro genere, è punito con la reclusione da tre a dieci anni.

Se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio, nell'esercizio delle funzioni, la pena è della reclusione da quattro a dodici anni. Nei casi di omissione di denuncia o di referto di cui agli articoli 361, 362 e 365 del codice penale si applica la pena prevista nell'articolo 361, secondo comma, aumentata del doppio.

La pena è della reclusione da sei a dodici anni se dal fatto derivano lesioni personali gravi o gravissime.

Se ne deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.

Se il colpevole cagiona la morte della persona torturata, si applica la pena dell' ergastolo.

Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal quarto comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal quinto comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal quarto comma, ed a venti anni, nell'ipotesi prevista dal quinto comma.».

1.1000/2
MAZZATORTA, MURA, DIVINA
Inammissibile

All'emendamento 1.1000, sostituire la lettera a) *con la seguente:*

a) al primo comma, primo periodo, sostituire le parole: «comportamenti disumani o degradanti la dignità umana,» con la seguente: «sevizie».

1.1000/3
SALTAMARTINI
Inammissibile

*All'emendamento 1.1000, a1 comma 1, capoverso «*Art. 613-*bis», apportare le seguenti modificazioni:*

a) al primo comma, primo periodo, dopo la parola: «violenza sevizie, minaccia grave,», espungere: «psichiche »;

b) al quarto comma, sostituire il primo periodo con il seguente: «Se ne deriva la morte quale conseguenza non voluta dal reo, il colpevole è punito con la reclusione fino ad anni ventuno».

1.1000/4
MAZZATORTA, MURA, DIVINA
Inammissibile

All'emendamento 1.1000, dopo la lettera a) *inserire la seguente:*

a-bis*)* al primo comma, primo periodo, sopprimere le parole: «ovvero per motivi di discriminazione etnica, razziale, religiosa, politica, sessuale o di qualsiasi altro genere,».

1.1000
I RELATORI

Al comma 1, capoverso «Art. 613-bis», apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, primo periodo, dopo la parola: «violenza,», inserire la seguente: «sevizie,»;

b) al primo comma, sopprimere il secondo periodo;

c) al quarto comma, dopo le parole: «ne deriva», sopprimere la seguente: «comunque».

1.112
CARUSO

Al comma 1, capoverso «Art. 613-*bis*» *apportare le seguenti modificazioni:*

«a) al primo comma sopprimere l'ultimo periodo;
b) dopo il quarto comma aggiungere i seguenti:

"Nei casi di istigazione e apologia di cui all'articolo 414 le pene ivi previste sono aumentate della metà.

Nei casi di omissione di denuncia o di referto di cui agli articoli 361,362 e 365 del codice penale si applica la pena prevista nell'articolo 361, secondo comma aumentata del doppio"».

1.113
SALTAMARTINI

Al comma 1, capoverso «Art. 613-*bis*» *primo comma, ultimo periodo, dopo le parole:* «La stessa pena si applica a chi istiga altri alla commissione del fatto» *inserire le seguenti:* «, qualora il fatto sia compiuto».

1.114
CARUSO

Al comma 1, capoverso «Art. 613-*bis*» *primo comma, all'ultimo periodo sopprimere le parole:* «o non ottempera all'obbligo giuridico di impedirne il compimento».

1.115
CARUSO

Al comma 1, capoverso «Art. 613-*bis*» *sostituire il terzo e il quarto comma con i seguenti:* «,La pena è della reclusione da sei a dodici anni se dal fatto derivano lesioni personali gravi o gravissime.

Se ne deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.

Se il colpevole cagiona la morte della persona torturata, si applica la pena dell'ergastolo.

Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal quarto comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal quinto comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a quindici

anni, nell'ipotesi prevista dal quarto comma, ed a venti anni, nell'ipotesi prevista dal quinto comma.».

1.116
SALTAMARTINI

Al comma 1, capoverso «Art. 613-*bis*», *al quarto comma, sostituire il primo periodo con il seguente:* «Se ne deriva la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, il colpevole è punito con la reclusione fino a trenta anni».

1.117
SALTAMARTINI

Al comma 1, capoverso «Art. 613-*bis*», *quarto comma, sostituire il secondo periodo con il seguente:* «Se il colpevole cagiona la morte della persona torturata, si applica la pena prevista dall'articolo 576».

1.118
DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA, BERTUZZI
Ritirato

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis.* All'articolo 157, sesto comma, del Codice penale dopo le parole: "terzo e quarto comma,", sono inserite le seguenti: "il reato di tortura di cui all'articolo 613-*bis*,"».

1.119
DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA, BERTUZZI
Ritirato

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis.* All'articolo 157, ottavo comma, del Codice penale dopo le parole: "non estingue" sono inserite le seguenti: "il reato di tortura di cui all'articolo 613-*bis*, nonché"».

1.120
DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA, BERTUZZI
Ritirato

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 172 del Codice penale, dopo il settimo comma aggiungere il seguente: "La pena non si estingue nei casi di cui all'articolo 613-*bis*"».

1.121
DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA, BERTUZZI
Ritirato

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 172 del Codice penale, dopo il settimo comma aggiungere il seguente: "La pena non si estingue nei casi di cui all'articolo 613-*bis*, commi terzo e quarto"».

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione degli Emendamenti alla Convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari del 3 marzo 1980, adottati a Vienna l'8 luglio 2005, nonchè norme di adeguamento dell'ordinamento interno (2942)

ORDINE DEL GIORNO

G100
LI GOTTI, PEDICA, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DI NARDO, DE TONI, GIAMBRONE, MASCITELLI, PARDI, LANNUTTI
Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 2942-A (Ratifica ed esecuzione degli emendamenti alla Convenzione sulla protezione fisica dei materiali nu-

cleari del 3 marzo 1980, adottati a Vienna l'8 luglio 2005, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno),

premesso che:

il testo del disegno di legge originario, così come presentato dal Governo nell'ottobre del 2011, assegnava all'Agenzia per la sicurezza nucleare il compito di fornire supporto tecnico alle diverse amministrazioni citate nel provvedimento in esame. La medesima Agenzia per la sicurezza nucleare è stata soppressa dall'articolo 21, comma 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Il medesimo decreto-legge (all'articolo 21, comma 20-*bis*) assegna transitoriamente all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) - sino alla costituzione di autonomo ente con assetto organizzativo rispettoso delle garanzie di indipendenza previste dall'Unione europea - le funzioni e i compiti della soppressa Agenzia per la sicurezza nucleare. Conseguentemente, l'articolo 21, comma 20 (Allegato *a)*, del decreto-legge summenzionato ha incorporato la struttura della soppressa Agenzia per la sicurezza nucleare al Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

considerato che:

le modifiche apportate in sede referente al disegno di legge in oggetto hanno opportunamente escluso, sotto il profilo testuale, i riferimenti all'Agenzia per la sicurezza nucleare, omettendo ogni richiamo esplicito all'ISPRA ma riconoscendo le competenze del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare all'articolo 4, comma 1;

impegna il Governo:

a coinvolgere l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), nell'ambito delle peculiari procedure di protezione dei materiali nucleari disciplinate dal presente disegno di legge, considerato il supporto tecnico informativo di tale istituto;

ad assicurare che il Ministero dell'Ambiente sia comunque interessato dalle attività volte alla definizione degli scenari e dei requisiti di riferimento per la predisposizione dei piani di protezione fisica di cui all'articolo 5.

(*) Accolto dal Governo.

ARTICOLI DA 1 A 5 NEL TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Art. 1.

Approvato

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare gli Emendamenti alla Convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari del 3 marzo 1980, adottati a Vienna l'8 luglio 2005.

Art. 2.

Approvato

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data agli Emendamenti di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto previsto dal paragrafo 2 dell'articolo 20 della Convenzione.

Art. 3.

Approvato

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge:

a) per «protezione fisica attiva» si intende la protezione fornita dalle misure e dalle azioni volte ad impedire o contrastare atti di sottrazione illecita di materie nucleari o di sabotaggio contro materie od installazioni nucleari;

b) per «protezione fisica passiva» si intende la protezione fornita dalle strutture, dai sistemi e dalle procedure di sorveglianza presso le installazioni nucleari per proteggere le materie nucleari da atti di sottrazione illecita e le materie e le installazioni nucleari da atti di sabotaggio;

c) per «piano di protezione fisica» si intende l'insieme delle misure di protezione fisica passiva adottate dall'esercente di un'installazione nucleare o da un vettore autorizzato comprensive delle modalità d'interfaccia con le azioni di protezione fisica attiva e, nel caso di trasporto, la relativa proposta di programma.

Art. 4.

Approvato

(Autorità competenti)

1. Per dare attuazione alle disposizioni contenute nella Convenzione come emendata, si individuano le seguenti autorità competenti che operano fra loro in stretto coordinamento:

a) il Ministero degli affari esteri per gli adempimenti di cui all'articolo 5 della Convenzione come emendata e per la comunicazione, attraverso i canali internazionali previsti, dei pertinenti punti di contatto;

b) il Ministero dell'interno, quale Autorità competente per:

1) la protezione fisica attiva delle installazioni nucleari e delle materie nucleari anche in corso di trasporto;

2) la collaborazione con il Ministero degli affari esteri per gli adempimenti di cui alla lettera *a)*;

c) il Ministero dello sviluppo economico, quale autorità competente per la protezione fisica passiva delle materie e delle installazioni nucleari.

d) il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Art. 5.

Approvato nel testo emendato

(Scenari di riferimento e Piani di protezione fisica)

1. Il Ministero dell'interno definisce gli scenari di riferimento per la predisposizione dei piani di protezione fisica dandone comunicazione al Ministero dello sviluppo economico.

2. I requisiti di protezione fisica passiva e le modalità di redazione dei relativi piani sono stabiliti con decreto dei Ministri dello sviluppo economico e dell'interno, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

EMENDAMENTO

5.100

LI GOTTI, PEDICA, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DI NARDO, DE TONI, GIAMBRONE, MASCITELLI, PARDI, LANNUTTI

Approvato

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e al Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare».

ARTICOLO 6 NEL TESTO PROPOSTO
DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Art. 6.

Approvato nel testo emendato

(Protezione fisica delle materie e delle installazioni nucleari)

1. L'esercente di una installazione nucleare deve essere munito di nulla osta per la protezione fisica passiva, rilasciato dal Ministero dello sviluppo economico, previo parere del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero dell'interno.

2. Ai fini del rilascio del nulla osta di cui al comma 1, l'esercente presenta al Ministero dello sviluppo economico un piano di protezione fisica.

3. Nel caso di trasporto di materie nucleari, il vettore autorizzato deve essere munito di un attestato di protezione fisica passiva rilasciato dal Ministero dello sviluppo economico. Copia dell'attestato è trasmessa al Ministero dell'interno, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Ai fini del rilascio dell'attestato il trasportatore autorizzato presenta un piano di protezione fisica.

4. Sulla base del piano di protezione fisica, il Ministero dell'interno stabilisce il livello di protezione fisica attiva necessario e, in caso di trasporto, autorizza il relativo programma di trasporto.

EMENDAMENTO

6.100

DELLA SETA, FERRANTE

Approvato

Al comma 1, dopo le parole: «e del mare»*, inserire le seguenti:* «, che si avvale dell'ISPRA,».

ARTICOLO 7 NEL TESTO PROPOSTO
DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Art. 7.

Approvato nel testo emendato

(Recupero e messa in sicurezza delle materie nucleari)

1. Il Ministero dell'interno, anche a seguito delle comunicazioni previste dall'articolo 25 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, coordina gli interventi e predispone un piano d'intervento per il recupero e la messa in sicurezza di materiale nucleare, fermi restando gli obblighi di informazione alla popolazione sui rischi e sul comportamento da adottare in caso di emergenza.

EMENDAMENTO

7.100

LI GOTTI, PEDICA, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DI NARDO, DE TONI, GIAMBRONE, MASCITELLI, PARDI, LANNUTTI

Approvato

Al comma 1, dopo le parole: «messa in sicurezza di materiale nucleare,» *inserire le seguenti:* «di concerto con il Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare e».

ARTICOLO 8 NEL TESTO PROPOSTO
DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Art. 8.

Approvato

(Modifiche al codice penale)

1. All'articolo 433 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il secondo comma è inserito il seguente:

«Chiunque attenta alla sicurezza delle installazioni nucleari ovvero degli impianti, dei luoghi o dei mezzi adibiti alla produzione, alla conservazione o al trasporto di materiale nucleare, è punito, qualora dal fatto derivi pericolo per la pubblica incolumità, con la reclusione da due a otto anni»;

b) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Attentati alla sicurezza degli impianti di energia elettrica o di gas, delle installazioni nucleari ovvero delle pubbliche comunicazioni».

EMENDAMENTO

8.100

LI GOTTI, PEDICA, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DI NARDO, DE TONI, GIAMBRONE, MASCITELLI, PARDI, LANNUTTI

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8.

(Modifiche al codice penale)

1. Dopo l'articolo 433 del codice penale, è inserito il seguente:

Art. 433-*bis*.

(Attentati alla sicurezza degli impianti e delle installazioni nucleari)

1. Chiunque attenta alla sicurezza delle installazioni nucleari ovvero degli impianti, dei luoghi o dei mezzi adibiti alla produzione, alla conservazione o al trasporto di materiale nucleare, è punito, qualora dal fatto de-

rivi pericolo per la pubblica incolumità, con la reclusione da sei a venti anni e con la multa da euro 26.000 a euro 260.000».

ARTICOLO 9 NEL TESTO PROPOSTO
DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Art. 9.

Approvato

(Sanzioni e abrogazione)

1. L'articolo 3 della legge 7 agosto 1982, n. 704, è abrogato.

2. Chiunque, senza autorizzazione dell'autorità competente, acquista, riceve, detiene, cede a terzi, utilizza, trasporta, importa, esporta, trasforma, aliena o disperde nell'ambiente materiale nucleare di qualsiasi tipo idoneo a cagionare la morte o lesioni personali di una o più persone o rilevanti danni a cose o all'ambiente, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 5.000 a euro 20.000.

3. Se dal fatto di cui al comma 2 deriva il pericolo concreto di una compromissione durevole o rilevante delle originarie o preesistenti qualità del suolo o del sottosuolo, delle acque o dell'aria, ovvero per la flora o per la fauna selvatica si applicano la pena della reclusione da tre a sette anni e la multa da euro 50.000 a euro 250.000.

4. Ove il fatto non costituisca reato, il titolare di nulla osta o di una delle autorizzazioni di cui all'articolo 6 che non rispetti le prescrizioni nelle stesse contenute è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 3.000 a euro 15.000.

5. La condanna in via definitiva per uno dei reati previsti dalla presente legge o l'irrogazione in via definitiva della sanzione amministrativa di cui al comma 4 comporta per il titolare la revoca del nulla osta e delle autorizzazioni di cui all'articolo 6.

Allegato B

Integrazione alla relazione orale del senatore Livi Bacci sul disegno di legge n. 2942

Il disegno di legge in esame riguarda l'autorizzazione alla ratifica degli emendamenti alla Convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari, introducendo anche una serie di norme di adeguamento dell'ordinamento interno.

L'atto cui gli emendamenti si riferiscono – emendamenti concordati nel 2005 – è la Convenzione del 1980. Essa reca una serie di obblighi per gli Stati aderenti sulle misure concrete di protezione fisica delle materie nucleari nella fase del trasporto internazionale. Il tema è di particolare delicatezza ove si considerino i profili di responsabilità per la protezione delle materie nucleari e i correlati eventuali obblighi e sanzioni.

Nella seduta di Aula di ieri, alcuni senatori hanno espresso un senso di fastidio per il fatto che il Senato sia impegnato in ratifiche di Convenzioni internazionali, quasi che il farlo sia un inutile esercizio, visto anche il ritardo di anni o decenni con cui le ratifiche vengono convertite in legge. Di fronte a questi superficiali esercizi di demagogia, occorre riaffermare che queste Convenzioni rappresentano sempre significativi passi avanti della collettività internazionale, migliorano le relazioni tra Paesi, smorzano le conflittualità. È dovere dell'Italia – in questa materia – uscire dall'inerzia e adeguarsi con sollecitudine agli indirizzi che tali Convenzioni, liberamente firmate dai nostri Governi, stabiliscono.

Con riferimento all'atto adesso in approvazione, ricordo che il Governo aveva sollecitato una rapida ratifica per permettere al presidente Monti di presentarsi a Seul lo scorso marzo nel *summit* dei G20 sulla sicurezza nucleare con le credenziali in piena regola sulla questione. In questo *summit* il capo del Governo affermò che «l'Italia è fra i Paesi che auspicano il rafforzamento del regime internazionale di sicurezza nucleare e sostiene l'introduzione di verifiche internazionali obbligatorie», ma il Parlamento – grazie anche alle lungaggini e al barocchismo delle procedure e dei regolamenti – non aveva completato l'estenuante *iter* di approvazione del provvedimento di ratifica.

Gli emendamenti di cui si tratta tengono conto delle maggiori esigenze di sicurezza susseguenti agli eventi dell'11 settembre 2001 e della necessità di rafforzare garanzie e cautele nell'utilizzazione dell'energia nucleare a scopi pacifici in un mondo sempre più strettamente interconnesso nel quale sussistono gravi minacce terroristiche. È utile riportare il nuovo articolo 1ª, per meglio comprendere lo spirito delle integrazioni apportate alla Convenzione: «Gli obbiettivi della presente Convenzione sono quelli di instaurare e mantenere nel mondo intero una efficace protezione fisica delle materie e installazioni nucleari utilizzate a scopi paci-

fici; nel prevenire e combattere ovunque i reati relativi a tali materie e installazioni; nel facilitare la cooperazione tra gli Stati parte per raggiungere detti obbiettivi». Per raggiungere queste finalità, sono state previste anche fattispecie criminose legate alla rimozione non autorizzata e al sabotaggio delle installazioni e del materiale nucleare. Sono state affrontate le tematiche del danno ambientale e la sicurezza delle informazioni.

Il rafforzamento della Convenzione riguarda direttamente anche il nostro Paese, perché, pur non avendo impianti nucleari per la produzione di energia, ha diversi impianti che utilizzano il nucleare per la ricerca; vi sono rifiuti nucleari stoccati; vengono generate scorie radioattive; si fanno approvvigionamenti di materiali nucleari.

Quanto al disegno di legge di accompagnamento, esso include nove articoli che modificano l'ordinamento italiano al fine recepire i principi ricordati.

Giova segnalare in particolare, all'articolo 3, la definizione di protezione fisica attiva e passiva dei materiali nucleari: la prima, la «protezione attiva», spetta alle forze dell'ordine per evitare sottrazioni dei materiali nucleari o contrastare atti di sabotaggio contro materiali o installazioni nucleari. La seconda, o «protezione passiva», implica la messa in atto delle procedure e sistemi di sorveglianza adeguati con le stesse finalità. L'articolo 4 individua le autorità competenti per l'attuazione della Convenzione come emendata, individuate nel Ministero degli esteri per le attività di scambio di informazioni, nel Ministero dell'interno per la protezione delle installazioni e del trasporto di materiali nucleari, e infine nel Ministero dello sviluppo economico per i piani di protezione passiva, meglio definiti nel successivo articolo 5. L'articolo 6 concerne la protezione fisica delle materie e delle installazioni nucleari da parte degli esercenti e dei vettori nel caso di trasporto. L'articolo 7 riguarda il recupero e la messa in sicurezza delle materie nucleari e l'articolo 8 modifica l'articolo 433 del codice penale in relazione agli attentati alla sicurezza anche delle installazioni nucleari disponendo che chiunque attenta alla sicurezza di installazioni ed impianti – se ne deriva pericolo per la pubblica incolumità – è punito con la reclusione da 2 a 8 anni. Infine, l'articolo 9 specifica il regime sanzionatorio di condotte concernenti materiale nucleare da cui siano derivati effetti pregiudizievoli per le persone o per le cose o per l'ambiente.

Le Commissioni riunite hanno approvato emendamenti che, da un lato, eliminano i riferimenti alla soppressa Agenzia per la sicurezza nucleare e, dall'altro, valorizzano il ruolo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in questa delicata materia. Viene esplicitato un obbligo di informazione della popolazione sui rischi e sul comportamento da adottare in caso di emergenze e ridefinita la fattispecie sanzionatoria. Concludo proponendo l'approvazione del disegno di legge da parte dell'Assemblea.

Dichiarazione di voto della senatrice Contini sul disegno di legge n. 2942

L'emergere del fenomeno del «terrorismo globale» ha reso necessario intervenire sul contenuto e sulla portata delle norme della Convenzione del marzo 1980 sulla protezione fisica delle materie nucleari, la quale come ben noto stabilisce precisi obblighi in tal senso in capo agli Stati aderenti i quali debbono provvedere alla creazione di sistemi nazionali incaricati della protezione fisica del materiale nucleare sulla base delle indicazioni dell'AIEA.

Le caratteristiche delle nuove forme di minaccia terroristica hanno spinto a una modifica della Convenzione nel senso di porre attenzione non più semplicemente al trasporto di materiale ma più in generale all'impiego e alle installazioni, facendo in questo modo rientrare nell'ambito della Convenzione stessa anche la prevenzione di azioni terroristiche di sabotaggio contro le infrastrutture e le installazioni.

La Convenzione è stata poi emendata anche per tenere adeguatamente conto del concetto di danno ambientale legato al rischio nucleare e della sicurezza delle informazioni classificate. Con il disegno di legge in esame il nuovo quadro normativo viene ratificato e attuato individuando altresì le amministrazioni investite nell'attuazione e le relative competenze attribuite. Un ruolo chiave viene attribuito all'Agenzia per la sicurezza nucleare in termini di supporto tecnico alle altre amministrazioni coinvolte.

Esprimo parere favorevole al presente disegno di legge anche a nome del mio Gruppo.

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO						ESITO
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont	Magg	
001	Nom.	Disegno di legge n. 2942. Articolo 1	233	230	000	230	000	116	APPR.
002	Nom.	DDL n. 2942. Articolo 2	220	218	001	215	002	110	APPR.
003	Nom.	DDL n. 2942. Articolo 3	232	229	001	228	000	115	APPR.
004	Nom.	DDL n. 2942. Articolo 4	223	219	001	218	000	110	APPR.
005	Nom.	DDL n. 2942. Em. 5.100, Li Gotti e altri	234	228	003	222	003	115	APPR.
006	Nom.	DDL n. 2942. Articolo 5	225	221	001	219	001	111	APPR.
007	Nom.	DDL n. 2942. Em. 6.100, Della Seta e Ferrante	240	236	002	234	000	119	APPR.
008	Nom.	DDL n. 2942. Articolo 6	214	210	002	205	003	106	APPR.
009	Nom.	DDL n. 2942. Em. 7.100, Li Gotti e altri	238	235	001	233	001	118	APPR.
010	Nom.	DDL n. 2942. Articolo 7	239	236	000	235	001	119	APPR.
011	Nom.	DDL n. 2942. Em. 8.100, Li Gotti e altri	246	243	008	015	220	122	RESP.
012	Nom.	DDL n. 2942. Articolo 8	250	246	003	239	004	124	APPR.

- Le Votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate

Pag. 2 Seduta N. 0801 del 26/09/2012 8.50.13

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO						ESITO
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont	Magg	
013	Nom.	DDL n. 2942. Articolo 9	238	235	002	232	001	118	APPR.
014	Nom.	DDL n. 2942. Votazione finale	244	243	000	242	001	122	APPR.

- Le Votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate

Seduta N. 0801 del 26/09/2012 Pagina 1

Totale votazioni 14

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000014													
	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014
ADAMO MARILENA	F	F	F	F	F		F	F	F	F	C	F	F	F
ADERENTI IRENE	F	F	F	F	F	F	F		F	F	C	F	F	F
ADRAGNA BENEDETTO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
AGOSTINI MAURO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F
ALBERTI CASELLATI MARIA E.	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F
ALICATA BRUNO	F	F	F	R	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F
ALLEGRINI LAURA	F	F	F	F	F	F	F		F	F	C	F		F
AMATI SILVANA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F
AMATO PAOLO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
AMORUSO FRANCESCO MARIA	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
ANDREOTTI GIULIO														
ANDRIA ALFONSO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F
ANTEZZA MARIA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F
ARMATO TERESA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F
ASCIUTTI FRANCO	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	F
ASTORE GIUSEPPE	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F
AUGELLO ANDREA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	
AZZOLLINI ANTONIO	F	F	F	F	F	F	F	F		F	C	F	F	F
BAIO EMANUELA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F
BALBONI ALBERTO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F
BALDASSARRI MARIO														
BALDINI MASSIMO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
BARBOLINI GIULIANO	F	F	F	F		F	F	F	F	F	C	F	F	F
BARELLI PAOLO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F
BASSOLI FIORENZA	F	F	F	F	F	F	F		F	F	C	F	F	F
BASTICO MARIANGELA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F
BATTAGLIA ANTONIO	F	F	F	F	F	F	F	F				F		
BELISARIO FELICE														
BENEDETTI VALENTINI DOMENICO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F
BERSELLI FILIPPO														
BERTUZZI MARIA TERESA	F	F	F	F	F		F	F	F	F	C	F	F	F
BETTAMIO GIAMPAOLO	F											A		F
BEVILACQUA FRANCESCO	F	F	F			F	F				C	C	F	F
BIANCHI DORINA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F
BIANCO ENZO	F	F	F	F	A	F			F	F	C	F	F	F
BIANCONI LAURA	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	C	F	F	F
BIONDELLI FRANCA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F
BLAZINA TAMARA	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
BODEGA LORENZO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
BOLDI ROSSANA	F	F	F	F	F	F	F		F	F	C	F	F	F
BOLDRINI GIACINTO	F	F	F	F	F		F	F	F	F	A	F	R	F
BONDI SANDRO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F
BONFRISCO ANNA CINZIA						F	F	F	F	F	C	F	F	F
BONINO EMMA	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
BORNACIN GIORGIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M

Seduta N. 0801 del 26/09/2012 Pagina 2

Totale votazioni 14

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000014													
	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014
BOSCETTO GABRIELE	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F
BOSONE DANIELE	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F
BRICOLO FEDERICO	F	F	F	F		F	A	F	F	F	C	F	F	F
BRUNO FRANCO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F
BUBBICO FILIPPO	F	F	F		F		F			F	C	F	F	F
BUGNANO PATRIZIA					F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
BURGARETTA APARO SEBASTIANO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F
BUTTI ALESSIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
CABRAS ANTONELLO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
CAFORIO GIUSEPPE														F
CAGNIN LUCIANO	F		F		F	F	F	F	F	F	C	F	F	F
CALABRO' RAFFAELE				F	F	F	F		F	F	C	F	F	F
CALDEROLI ROBERTO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	C
CALIENDO GIACOMO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F
CALIGIURI BATTISTA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F
CAMBER GIULIO	F	F	F	F	F	F	F	R	F	F	A	F	F	F
CARDIELLO FRANCO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F
CARLINO GIULIANA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
CARLONI ANNA MARIA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F
CAROFIGLIO GIOVANNI	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F
CARRARA VALERIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
CARUSO ANTONINO	F		F		F	F	F	F	F	F	C	F	F	F
CASELLI ESTEBAN JUAN	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
CASOLI FRANCESCO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F
CASSON FELICE	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F
CASTELLI ROBERTO	F	F	F	F	F		F		F	F	C	F	F	F
CASTIGLIONE MARIA GIUSEPPA	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
CASTRO MAURIZIO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F
CECCANTI STEFANO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F
CENTARO ROBERTO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
CERUTI MAURO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
CHIAROMONTE FRANCA					F	F	F	F	F	F	C	F	F	F
CHITI VANNINO	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
CHIURAZZI CARLO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F
CIAMPI CARLO AZEGLIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
CIARRAPICO GIUSEPPE														
CICOLANI ANGELO MARIA														
COLOMBO EMILIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
COMPAGNA LUIGI										C	A	A	A	F
CONTI RICCARDO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
CONTINI BARBARA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
CORONELLA GENNARO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F
COSENTINO LIONELLO	F	F	F	F	F	R	F	F	F	F	C	F		F
COSTA ROSARIO GIORGIO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F

Seduta N. 0801 del 26/09/2012 Pagina 3

Totale votazioni 14

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000014													
	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014
CRISAFULLI VLADIMIRO														
CURSI CESARE	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F
CUTRUFO MAURO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	
D'ALI' ANTONIO														
D'ALIA GIANPIERO	F						F		A	F	C	F	F	F
D'AMBROSIO GERARDO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F
D'AMBROSIO LETTIERI LUIGI														
DAVICO MICHELINO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F
DE ANGELIS CANDIDO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F
DE ECCHER CRISTANO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F
DE FEO DIANA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F
DE GREGORIO SERGIO														
DE LILLO STEFANO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F
DE LUCA CRISTINA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F
DE LUCA VINCENZO	F	F	F				F							
DE SENA LUIGI	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F
DE TONI GIANPIERO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
DEL PENNINO ANTONIO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F
DEL VECCHIO MAURO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
DELLA MONICA SILVIA	F		F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F
DELLA SETA ROBERTO	F	F	F	F		F	F	F	F	F	C	F	F	F
DELL'UTRI MARCELLO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
DELOGU MARIANO														
DI GIACOMO ULISSE	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F
DI GIOVAN PAOLO ROBERTO					F		F	F	F	F	C	F	F	F
DI NARDO ANIELLO				F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
DI STEFANO FABRIZIO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F
DIGILIO EGIDIO	F	F	F	F	F	F	F	F		F	C	F	F	F
DINI LAMBERTO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
DIVINA SERGIO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F
DONAGGIO CECILIA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F
D'UBALDO LUCIO	F	F	F	F	F	F			F	F	C	F	F	F
ESPOSITO GIUSEPPE	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F
FANTETTI RAFFAELE							F		F		C	F		F
FASANO VINCENZO	F		F	F	F	F	F	F	F	F	R	F	F	F
FAZZONE CLAUDIO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F		R	F	F
FERRANTE FRANCESCO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F
FERRARA MARIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
FILIPPI ALBERTO		F	F	F	R	F	F		F		C	F	F	F
FILIPPI MARCO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F
FINOCCHIARO ANNA	F	F	F		F	F	F	F	F	F	C	F	F	F
FIORONI ANNA RITA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F
FIRRARELLO GIUSEPPE	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
FISTAROL MAURIZIO	F	F	F	F	F		F	F	F	F	C	F	F	F

Seduta N. 0801 del 26/09/2012 Pagina 4

Totale votazioni 14

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000014													
	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014
FLERES SALVO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F
FLUTTERO ANDREA	F	F	F	F	R	F	F	F	F	F	C	F	F	F
FOLLINI MARCO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F
FONTANA CINZIA MARIA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F
FOSSON ANTONIO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F
FRANCO PAOLO	F	F	F		A	F	F	F	F	F	C	F	F	F
FRANCO VITTORIA	F		F	F	F	F	F	F		F	C	F	F	F
GALIOTO VINCENZO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F
GALLO COSIMO	F	F	F	F	F	F	F		F	F	C	F	F	
GALLONE MARIA ALESSANDRA	F	F	F		F		F	C	F	F	C	F	F	F
GALPERTI GUIDO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F
GAMBA PIERFRANCESCO E. R.	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
GARAVAGLIA MARIAPIA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F
GARAVAGLIA MASSIMO	F	F	F	F	F	F	F		F	F	C	F	F	F
GARRAFFA COSTANTINO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F
GASPARRI MAURIZIO	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	C	F	F	F
GENTILE ANTONIO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F
GERMONTANI MARIA IDA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F
GHEDINI RITA	F	F	F	F	F		F		F	F	C	F	F	F
GHIGO ENZO GIORGIO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F
GIAI MIRELLA	F									F	C	F	F	F
GIAMBRONE FABIO														
GIARETTA PAOLO	F		F	F	F		F		F	F	C	F	F	F
GIORDANO BASILIO	F	F	F	F	F	F			F		C	F	F	F
GIOVANARDI CARLO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F
GIULIANO PASQUALE	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	F	A	F
GRAMAZIO DOMENICO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F
GRANAIOLA MANUELA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F
GRILLO LUIGI	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F
GUSTAVINO CLAUDIO				F	F		F	F	F	F	C	F	F	F
ICHINO PIETRO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F
INCOSTANTE MARIA FORTUNA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F
IZZO COSIMO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F
LADU SILVESTRO	F	F	F	F	C		F	F	F	F	C	F	F	F
LANNUTTI ELIO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
LATORRE NICOLA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F
LATRONICO COSIMO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F
LAURO RAFFAELE	F	F	F	F	F	F		F	F	F	C	F	F	F
LEDDI MARIA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F
LEGNINI GIOVANNI					F	F	F	F	F	F	C	F	F	F
LENNA VANNI	F	F	F	F	F	F	F		F	F	C	F	F	F
LEONI GIUSEPPE					F	F	F	F	F	F	C	F	F	F
LEVI MONTALCINI RITA														
LI GOTTI LUIGI	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F

Seduta N. 0801 del 26/09/2012 Pagina 5

Totale votazioni 14

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000014													
	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014
LICASTRO SCARDINO SIMONETTA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F
LIVI BACCI MASSIMO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F
LONGO PIERO														
LUMIA GIUSEPPE														
LUSI LUIGI														
MAGISTRELLI MARINA	F		F	F		A		F	F			F		
MALAN LUCIO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F		F
MANTICA ALFREDO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
MANTOVANI MARIO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F
MARAVENTANO ANGELA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F
MARCENARO PIETRO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
MARCUCCI ANDREA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F
MARINARO FRANCESCA MARIA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F
MARINI FRANCO														
MARINO IGNAZIO ROBERTO														
MARINO MAURO MARIA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F
MARITATI ALBERTO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F
MASCITELLI ALFONSO					F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
MATTEOLI ALTERO	F	F	F		F	F	F		F		C	A		F
MAURO ROSA ANGELA	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
MAZZARACCHIO SALVATORE	F	F	F	F	F		F		F	F	C	F	F	F
MAZZATORTA SANDRO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F
MAZZUCONI DANIELA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F
MENARDI GIUSEPPE	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F
MERCATALI VIDMER	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F
MESSINA ALFREDO	R	F	R	R	R	R	R	A	R	R	C	R	F	F
MICHELONI CLAUDIO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F
MILANA RICCARDO	F	F	F	F	F	F			F	F	C	F	F	F
MILONE GIUSEPPE	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F
MOLINARI CLAUDIO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F
MONACO FRANCESCO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F
MONGIELLO COLOMBA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F
MONTANI ENRICO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F
MONTI MARIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
MORANDO ENRICO	F	F	F	F	F	F	F		F	F	C	F	F	F
MORRA CARMELO					F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
MORRI FABRIZIO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F
MUGNAI FRANCO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F
MURA ROBERTO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F
MUSI ADRIANO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F
MUSSO ENRICO	F	F	F	F	F	F	F		F	F	C	F	F	F
NANIA DOMENICO														
NEGRI MAGDA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F
NEROZZI PAOLO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F

Seduta N. 0801 del 26/09/2012 Pagina 6

Totale votazioni 14

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000014													
	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014
NESPOLI VINCENZO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F
NESSA PASQUALE	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F
OLIVA VINCENZO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
ORSI FRANCO	F	F	F	F		F	F	F	F	F	F	C	F	F
PALMA NITTO FRANCESCO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F
PALMIZIO ELIO MASSIMO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	
PAPANIA ANTONINO														
PARAVIA ANTONIO	F	F	F	F	R	F	F	F	F	F	C	F	F	F
PARDI FRANCESCO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
PASSONI ACHILLE		F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F
PASTORE ANDREA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F
PEDICA STEFANO	F	F	F	F	F	F	F	R	F	F	F	F	F	F
PEGORER CARLO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F
PERA MARCELLO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
PERDUCA MARCO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F
PERTOLDI FLAVIO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F
PETERLINI OSKAR														
PICCIONI LORENZO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F
PICCONE FILIPPO												F	F	
PICHETTO FRATIN GILBERTO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F
PIGNEDOLI LEANA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F
PINOTTI ROBERTA	F		F	F	F	F	F	F	F	F	C	F		F
PINZGER MANFRED	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F
PISANU BEPPE	F	F	F	F	F	F	F		F		C	F	F	F
PISCITELLI SALVATORE	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
PISTORIO GIOVANNI														
PITTONI MARIO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F
POLI BORTONE ADRIANA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F
PONTONE FRANCESCO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F
PORETTI DONATELLA											C	F	F	F
POSSA GUIDO	F						F	F	F	F	C	F	F	F
PROCACCI GIOVANNI	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F
QUAGLIARIELLO GAETANO					F	F	F	F	F	F	C	F	F	F
RAMPONI LUIGI	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
RANDAZZO NINO	F	F	F	F	F	F	F		F	F	C	F	F	F
RANUCCI RAFFAELE	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F		F
RIZZI FABIO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F
RIZZOTTI MARIA	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
ROILO GIORGIO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F
ROSSI NICOLA														
ROSSI PAOLO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F
RUSCONI ANTONIO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F
RUSSO GIACINTO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
RUTELLI FRANCESCO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F

Seduta N. 0801 del 26/09/2012 Pagina 7

Totale votazioni 14

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000014													
	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014
SACCOMANNO MICHELE	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F
SACCONI MAURIZIO	F	F	F	F	C		A		C	F	A	F	C	F
SAIA MAURIZIO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F
SALTAMARTINI FILIPPO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F
SANCIU FEDELE	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F
SANGALLI GIAN CARLO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F
SANNA FRANCESCO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F
SANTINI GIACOMO														
SARO GIUSEPPE	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F
SARRO CARLO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F
SBARBATI LUCIANA	F		F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F
SCANU GIAN PIERO	F	F	F		F						C			
SCARABOSIO ALDO														
SCARPA BONAZZA BUORA PAOLO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F
SCHIFANI RENATO														
SCIASCIA SALVATORE	F	F	F	F	F	F	F		F	F	C	F	F	F
SERAFINI ANNA MARIA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
SERAFINI GIANCARLO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F
SERRA ACHILLE	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F
SIBILIA COSIMO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F
SIRCANA SILVIO EMILIO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F
SOLIANI ALBERTINA	F		F			F	F	F		F	C	F		F
SPADONI URBANI ADA	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	C	F	F	F
SPEZIALI VINCENZO	F	F	F	F	A	F	F	A	F	F	C	F	F	F
STIFFONI PIERGIORGIO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F
STRADIOTTO MARCO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F
STRANO ANTONINO														
TANCREDI PAOLO	F	F	F	F		F	F	F	F	F	F	C	F	F
TEDESCO ALBERTO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F
THALER AUSSERHOFER HELGA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	F
TOFANI ORESTE	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F
TOMASELLI SALVATORE	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F
TOMASSINI ANTONIO														
TONINI GIORGIO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F
TORRI GIOVANNI	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
TOTARO ACHILLE	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F
TREU TIZIANO														
VACCARI GIANVITTORE	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F
VALDITARA GIUSEPPE	F	F	F	F	F	F	F		F	F	C	F	F	F
VALENTINO GIUSEPPE														
VALLARDI GIANPAOLO	F	F	F	F	F	F	F		F	F	C	F	F	F
VALLI ARMANDO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F
VEDANI ALESSANDRO	F	F	F	F	F	F	R	F	F	F	C	F	F	F
VICARI SIMONA			F	A			F				C	F	F	F

Seduta N. 0801 del 26/09/2012 Pagina 8

Totale votazioni 14

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000014													
	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014
VICECONTE GUIDO	F	F	F	F	F		F	F	F	F	C	F	F	F
VIESPOLI PASQUALE														
VILLARI RICCARDO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	
VIMERCATI LUIGI	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F
VITA VINCENZO MARIA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F
VITALI WALTER	F		F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F
VIZZINI CARLO	F	A	A	F	F		F		F	F	C	F		F
ZANDA LUIGI	F	F	F		F	F	F	F	F	F	C	F	F	F
ZANETTA VALTER					F	F	F	F	F	F	A	F	F	F
ZANOLETTI TOMASO	F	F	F	F	F			F	F	F				F
ZAVOLI SERGIO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Baldini, Bornacin, Caselli, Castiglione, Centaro, Conti, Ceruti, Ciampi, Colombo, Dell'Utri, De Toni, Ferrara, Firrarello, Oliva, Pera, Piscitelli e Rizzotti.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Amato, Bodega, Carrara, Del Vecchio e Ramponi, per attività della 4ª Commissione permanente; Adragna, Amati, Butti, Franco Paolo e Mauro, per attività di rappresentanza del Senato; Amoruso, Bonino, Cabras e Marcenaro, per partecipare all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite; Dini, Gamba e Torri, per attività dell'Assemblea parlamentare della NATO; Blazina, Mantica e Peterlini , per attività dell'Assemblea parlamentare dell'INCE.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Senatori Gasparri Maurizio, Quagliariello Gaetano
Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica (3484)
(presentato in data 26/9/2012).

Disegni di legge, assegnazione

In sede referente

1ª Commissione permanente Affari Costituzionali
Sen. Gasparri Maurizio, Sen. Quagliariello Gaetano
Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica (3484)
previ pareri delle Commissioni 2ª (Giustizia), 3ª (Affari esteri, emigrazione), 5ª (Bilancio), Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data 26/09/2012)

Camera dei deputati, trasmissione di documenti

Il Presidente della Camera dei deputati, con lettere in data 20 settembre 2012, ha inviato, ai sensi dell'articolo 127, del Regolamento della Camera dei deputati, i seguenti documenti approvati:

dalla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) di quella Assemblea, nella seduta del 18 settembre 2012, concernente la relazione

della Commissione europea – Relazione annuale 2011 sui rapporti tra la Commissione europea e i Parlamenti nazionali (COM(2012) 375 final) (Atto n. 908);

dalla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), nella seduta del 18 settembre 2012, concernente la relazione della Commissione di sussidiarietà e proporzionalità («Legiferare meglio» – 19ª relazione riguardante l'anno 2011 (COM(2011) 373 final) (Atto n. 909).

Detti documenti sono depositati presso il Servizio dell'Assemblea a disposizione degli Onorevoli senatori.

Governo, trasmissione di atti

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettere in data 11, 14 e 17 settembre 2012, ha inviato – ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni – le comunicazioni concernenti il conferimento o la revoca di incarichi di livello dirigenziale generale:

alle dottoresse Daniela Carlà e Elisabetta Moffa, nell'ambito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

ai dottori Francesco Saverio Abate, Felice Assenza, Giuseppe Cocopardi, Emilio Gatto e Laura Marisa La Torre, nell'ambito del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;

alla dottoressa Daniela Rodorigo, nell'ambito del Ministero della salute.

Tali comunicazioni sono depositate presso il Servizio dell'Assemblea, a disposizione degli onorevoli senatori.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

I senatori Mariapia Garavaglia, Thaler Ausserhofer, De Sena e Chiaromonte hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-08248 della senatrice Armato ed altri.

I senatori Mariapia Garavaglia, Micheloni, Mazzuconi e Amati hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-08252 della senatrice Armato ed altri.

Mozioni

GRANAIOLA, BIONDELLI, SERAFINI Anna Maria, ADAMO, AMATI, ANTEZZA, ARMATO, BERTUZZI, BOSONE, CARLONI, CA-

ROFIGLIO, CERUTI, CHIAROMONTE, DE SENA, DEL VECCHIO, DELLA MONICA, DELLA SETA, FERRANTE, FIORONI, FRANCO Vittoria, GARAVAGLIA Mariapia, GIAI, ICHINO, INCOSTANTE, MAGISTRELLI, MAZZUCONI, MICHELONI, MONGIELLO, NEROZZI, PASSONI, PIGNEDOLI, PORETTI, SBARBATI, SCANU, VITA. – Il Senato,

premesso che:

la sindrome di Rett è una malattia genetica rara che colpisce quasi esclusivamente le femmine e si manifesta tra il primo e il secondo anno di vita: le bambine nascono senza evidenti situazioni di rischio, con parametri auxologici (relativi all'accrescimento) nella norma, compresa la circonferenza cranica ed usualmente senza familiarità per la malattia;

l'andamento della malattia è caratteristico ed è descritto in diversi stadi: dopo un periodo preclinico paucisintomatico, inizia il primo stadio caratterizzato da arresto dello sviluppo psicomotorio e della crescita, in particolare la curva dello sviluppo del cranio rallenta, fino alla comparsa di una microcefalia acquisita; nel secondo stadio, o della regressione precoce, compare un vero disturbo della relazione, un comportamento di tipo autistico con disinteresse per i giochi e le persone, perdita del linguaggio, stereotipie e disprassia manuale, un disturbo della coordinazione motoria che riduce le prestazioni manuali significativamente al di sotto del livello atteso rispetto all'età e allo sviluppo intellettivo; nel terzo stadio si assiste al recupero dell'interazione sociale, mentre compaiono disturbi dell'apparato scheletrico (osteoporosi e scoliosi), crisi epilettiche, talora farmacoresistenti, atassia dell'andatura e del tronco ovvero la progressiva perdita della coordinazione muscolare che rende difficoltoso eseguire i movimenti volontari, danni a carico del sistema nervoso autonomo con disturbi respiratori spesso importanti; il quarto stadio è detto della regressione tardiva e si caratterizza per la perdita della deambulazione, quando già acquisita e per un deterioramento complessivo fino alla cachessia – grave forma di deperimento organico, caratterizzata da progressivo deterioramento di tutte le funzioni metaboliche; esso compare in un terzo dei casi. L'andamento della malattia è molto variabile, così come la precocità o meno della comparsa del quarto stadio;

valutato che:

dal punto di vista epidemiologico la prevalenza è generalmente stimata di un caso su 10.000 nate, la distribuzione della malattia è a macchia di leopardo con zone ad alta incidenza (zone Rett) di cui una identificata nella Toscana nord occidentale;

oggi il sospetto diagnostico può essere posto già all'esordio della malattia, tra i 6 ed i 18 mesi di vita, mentre la diagnosi di certezza è effettuata tramite la genetica molecolare (vari tipi di anomalie a carico del gene MECP2: duplicazioni, delezioni, mutazioni, di norma *ex novo)*;

nel 10 per cento dei casi la diagnosi, in assenza di alterazioni geniche, resta esclusivamente clinica, la variabilità è molto ampia e si distinguono forme cliniche differenti: forma classica, frusta, ad esordio con convulsioni precoci o variante di Hanefeld (in cui il gene coinvolto è il

CDKL5), la variante congenita o di Rolando (spesso associata ad anomalie del gene FOXG1), la variante maschile e la variante di Zappella in cui compare il linguaggio verbale;

la presa in carico delle pazienti nella maggior parte dei casi dura tutta la vita, è molto complessa e deve tener conto di molti elementi, in particolare della prospettiva evolutiva, dell'ampia variabilità fenotipica che caratterizza la forma classica e le varianti;

le disfunzioni specifiche della Rett si inseriscono in un organismo in via di sviluppo e ne condizionano in permanenza le potenzialità. I bisogni delle persone con sindrome di Rett, caratteristici e peculiari per ogni fase di sviluppo, si possono definire e differenziare in base a criteri cronologici (età) e qualitativi (tipologia ed entità dei sintomi);

è ormai accettato che le persone con sindrome di Rett possono migliorare sostanzialmente la loro qualità di vita purché usufruiscano di una presa in carico continuativa e multiprofessionale ben coordinata, da un *team* che comprende varie figure professionali (neuropsichiatria, psicologo, terapista, educatore ed altri medici specialisti, dall'ortopedico al gastroenterologo) che cooperano con la persona affetta dalla malattia e la sua famiglia;

per una diagnosi precoce, alla diagnosi clinica o sospetto diagnostico deve seguire l'analisi di genetica molecolare del MECP2, ed in casi selezionati del CDKL5 o del FOXG1, la diagnosi è relativamente facile nel secondo stadio, molto più complessa all'esordio della malattia e nelle forme varianti: in passato spesso, e ancora oggi, a queste bambine è stato diagnosticato l'autismo;

la diagnosi di sindrome di Rett dovrebbe oggi essere posta sin dal suo esordio e comunque nella prima fase della regressione precoce; tuttavia, ancora di recente, tale diagnosi può essere posta per la prima volta in donne di età avanzata e ciò si spiega con il fatto che si tratta di una malattia rara e che non tutti i medici di base né gli specialisti hanno familiarità con questo disturbo;

per la diagnosi esistono criteri internazionali di inclusione, di supporto e di esclusione; criteri anamnestici e clinici e scale di valutazione consentono di formulare la diagnosi della forma clinica e della gravità e di impostare un piano di intervento globale che coinvolga i professionisti, la scuola e la famiglia che deve essere adeguatamente supportata;

è dunque indispensabile che il servizio sanitario nazionale sia in grado non solo di diagnosticare per tempo la sindrome, ma anche di impostare un progetto terapeutico riabilitativo che miri allo sviluppo comunicativo, relazionale e motorio nonché alla prevenzione delle complicanze;

tale progetto non può prescindere dal sostegno alla famiglia, è necessariamente frutto di un approccio integrato multi professionale e, in età scolare, deve essere completato da un progetto di integrazione scolastica che metta a disposizione insegnanti specializzati in grado di creare in ogni scuola spazi e momenti strutturati, dove poter agire utilizzando alcune tecniche specifiche;

in Italia, al riguardo, si è particolarmente distinta la rete regionale toscana organizzata attorno al centro di riferimento regionale (CRR) per la sindrome di Rett dell'Azienda USL della Versilia e alla Divisione di neuropsichiatria infantile dell'ospedale «Le Scotte» di Siena;

tale impegno si deve in particolare al professor Zappella, già primario dell'Unità operativa di Neuropsichiatria Infantile di Siena ed oggi consulente del centro Rett della Versilia, al quale spetta il merito di avere divulgato le conoscenze della malattia in Italia, di aver costruito un gruppo di esperti, tra cui la professoressa Renieri dell'Unità operativa di Genetica medica dell'Università di Siena, di aver delineato le caratteristiche principali delle varie forme cliniche e di avere identificato la variante che oggi è conosciuta nel mondo con il suo nome: Preserved speech variant o di Zappella (OMIM; Brain & Development 1992; 2008);

considerato che:

la rete toscana sulla sindrome di Rett, sin dal 1984, ben prima dell'identificazione dei geni che determinano la malattia nelle sue varie forme, ha prodotto un'enorme mole di attività scientifica;

il registro toscano delle malattie rare raccoglie i dati di pazienti provenienti in una percentuale elevatissima da ogni altra parte d'Italia ed esiste un *database* europeo di cui è responsabile l'Unità operativa di Genetica medica dell'Università di Siena;

i centri Rett della rete Toscana ed in particolare il CRR della Versilia costituiscono un modello unico di cooperazione ospedale territorio, fondazioni ed associazioni di familiari,

impegna il Governo:

1) ad individuare risorse da destinare alla ricerca con l'obiettivo di promuovere e finanziare la ricerca genetica per arrivare quanto prima ad una cura efficace della sindrome di Rett, e sostenere gli studi farmacologici e la ricerca clinica-riabilitativa per individuare soluzioni alle numerose problematiche che la sindrome comporta;

2) ad utilizzare l'esperienza toscana quale supporto per lo sviluppo su tutto il territorio nazionale della conoscenza, della formazione del personale sanitario e assistenziale ai fini di una precoce individuazione della sindrome;

3) a sostenere i centri di riferimento specifici per la sindrome di Rett per la consulenza, la diagnosi e la cura del disturbo così come per la realizzazione di specifici programmi educativi individualizzati nell'ambito dell'integrazione scolastica, d'intesa con gli uffici scolastici regionali.

(1-00692)

SACCONI, BIANCONI, CASTRO, CALABRÒ, MORRA, POLI BORTONE, PONTONE, FASANO, PALMIZIO, BEVILACQUA, LADU, DE ECCHER, RIZZOTTI. – Il Senato,

premesso che:

con decreto del Ministro della sanità 5 febbraio 1992 sono state approvate le tabelle indicative delle percentuali di invalidità civile, tuttora vigenti;

nel provvedimento in questione, alla luce delle conoscenze scientifiche dell'epoca e in mancanza di dati statistici probatori sulla futura evoluzione del fenomeno, risultano presenti, per le patologie oncologiche, solo 3 valutazioni tabellari, definite secondo un criterio prognostico-funzionale come appresso specificato, più altre voci residuati poste in altri capitoli, ma prive della necessaria declinazione prognostico-funzionale e seguendo un'obsoleta classificazione scientifica, come nel caso dei linfomi linfoblastici non Hodgkin; si hanno infatti: codice 9322: tipologia patologica: neoplasie a prognosi favorevole, con modesta compromissione funzionale; percentuale di invalidità civile: 11; codice 9323: neoplasie a prognosi favorevole, con grave compromissione funzionale; percentuale di invalidità civile: 70; codice 9325; neoplasie a prognosi infausta o probabilmente sfavorevole, nonostante asportazione chirurgica; percentuale di invalidità civile: 100; codice 9333: tipologia patologica: immunodeficienza conclamata secondaria, con evidenza di infezioni opportunistiche e tumori correlati; percentuale di invalidità civile: 91-100; codice 9319: linfomi linfoblastici non Hodgkin; percentuale di invalidità civile: 60; codice 6478: tipologia patologica: tumore di Wilms; percentuale di invalidità civile: 60;

come autorevolmente segnalato dalla massima autorità medico-legale dell'INPS nel rapporto 2012 dell'Osservatorio permanente sulla condizione assistenziale dei malati oncologici, presentato ufficialmente in occasione della 7ª giornata nazionale del malato oncologico, «le suddette vigenti tabelle lasciano senza alcuna indicazione la grande maggioranza dei casi neoplastici a prognosi incerta o tendenti alla cronicizzazione, consegnandoli di fatto alla soggettività interpretativa e creando di fatto i presupposti di una sostanziale difformità valutativa che, nonostante il continuo intervento normalizzatore, della Commissione medica superiore dell'INPS, contraddistingue la situazione reale», con gli effetti del declassamento al livello minimale dell'11 per cento di molte situazioni con esiti invalidanti ben più gravi, là dove prevalgono ragioni di contenimento delle spese, ed al contrario, dell'attribuzione del 100 per cento di invalidità civile a situazioni di minore rilievo, là dove prevalgono ragioni di «malinteso buonismo» o forme deprecabili di collateralità nel compimento di abusi;

dalle associazioni di volontariato oncologico, in ragione della diuturna vicinanza con i malati, dei quali percepiscono acutamente i disagi e le richieste di aiuto, si sono frequentemente levate lamentele e rimostranze per l'inadeguata articolazione delle suddette tabelle; reiterati appelli si sono sollevati dalle associazioni dei malati per una modifica delle vigenti tabelle di invalidità civile che seguitano a penalizzare quanti convivono con gli esiti invalidanti di patologie oncologiche;

in accoglimento delle richieste e a fronte delle nuove conoscenze scientifiche sui tumori e di ragguagli più consolidati sulle dimensioni crescenti del fenomeno, con l'articolo 20, comma 6, del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, è stato deliberato di dare vita ad una Commissione, con la presenza di rappresentanti dei Ministeri del lavoro e delle politiche sociali, della salute, dell'economia e delle finanze e di medici dell'INPS, con il compito di ri-

vedere la materia, anche al fine di adeguare gli strumenti di valutazione della disabilità alle evidenze scientifiche più attuali;

dal rapporto 2012 dell'osservatorio della Federazione italiana delle associazioni di volontariato in oncologia (FAVO), emerge che tale Commissione ha proposto la suddivisione delle patologie neoplastiche in 3 capitoli (neoplasie solide, neoplasie ematologiche, sindromi mieloproliferative e displastiche pre-leucemiche). Per ciascuna neoplasia, inoltre, sono state individuate – sulla base dello stadio di malattia, di altri parametri scientificamente validati e della menomazione comunemente derivante dagli esiti della terapia chirurgica e medica correlata – distinte classi di definizione (fino a 5) di crescente gravità invalidante. Infine, per ogni patologia neoplastica, è stata attribuita a ciascuna classe funzionale una fascia valutativa, compresa tra un valore minimo e un valore massimo, tale da risultare adeguata all'apprezzamento della inevitabile variabilità tra caso e caso». Nel rapporto si osserva anche che le fasce valutative proposte dalla Commissione sono state articolate in maniera tale da non residuare «vuoti valutativi» (come accade, invece, con la tabella vigente, che salta dall'11 per cento di invalidità al 70 per cento, e poi al 100 per cento, senza alcuna possibilità di graduazione intermedia);

le ragioni della richiesta sono rafforzate dalla dimostrazione, anch'essa contenuta nel rapporto, che le famiglie dei malati oncologici sostengono in proprio, ogni anno, oneri diretti e indiretti per l'assistenza ai propri congiunti affetti da tumore, per un ammontare di oltre 36 miliardi di euro, cifra che il professor De Rita, presidente del Censis (l'istituto di ricerca che ha condotto insieme a FAVO la documentata indagine, riportata nel rapporto 2012), ha equiparato a quella di due finanziarie del Governo, per cui appare quanto mai inopportuno differire ulteriormente un provvedimento che può, sia pure in parte, alleviare tale difformità assistenziale che penalizza i malati oncologici;

ai sensi del citato articolo 20, comma 6, lo schema di decreto che apporta le modifiche alle tabelle di invalidità civile deve essere trasmesso alle Camere per il parere delle Commissioni competenti, e, stante la gravità della patologia, emerge l'inopportunità di mantenere in vita un sistema valutativo inadeguato e non rispondente alle indicazioni degli organismi internazionali, anche in considerazione dell'effetto concomitante della prospettata ampiezza degli oneri sociali, che gravano in via diretta e indiretta sulle famiglie dei malati oncologici,

impegna il Governo a definire con la massima sollecitudine, per ragioni di equità sociale e di uniformità di trattamento, e a sottoporre tempestivamente alle Commissioni parlamentari competenti, come previsto dalla legge, lo schema di decreto contenente le nuove tabelle di invalidità, al fine di adeguarle alle nuove conoscenze scientifiche in materia e alle conseguenti prescrizioni degli organi internazionali.

(1-00693)

Interrogazioni

MASCITELLI, CARLINO. – *Ai Ministri dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali.* – Premesso che:

le rappresentanze sindacali e, tra queste, il coordinamento Fiom di Selex Galileo, Selex sistemi integrati e Selex Elsag, esprimono forte preoccupazione per l'atteggiamento con cui Finmeccanica sta preparando la fusione della cosiddetta grande Selex, perché non esiste, al momento, alcun tavolo di confronto con la *holding* per discutere il piano industriale che rafforzi l'azienda nelle produzioni civili e militari;

quello che sta, nel frattempo, emergendo dalle dichiarazioni pubbliche da parte di Finmeccanica è solo l'intenzione di fare economia di scala, abbattere costi e aumentare redditività;

risulta di tutta evidenza che si tratta di un approccio limitato e insufficiente se non accompagnato da un'idea industriale di sviluppo e rilancio del nuovo polo dell'elettronica di Finmeccanica;

a livello europeo si sta assistendo alla fusione di due colossi come Eads e Bae ed in Italia non solo si rischia di rimanere isolati da questi processi, ma cosa ancor più grave, c'è il rischio che siano i lavoratori a pagare la ristrutturazione della più grande azienda ad alta tecnologia, a causa di un gruppo dirigente che da un anno ha lanciato la fusione e che ora dovrà affrontare eventi di portata ben più significativa;

Finmeccanica sembra stia esponendo il Paese ad un processo irreversibile di deindustrializzazione, simile a quello disastroso intrapreso dalla Fiat;

difficilmente i sindacati saranno disponibili ad aprire confronti che pregiudizialmente prevedano chiusura di siti ed esuberi e si considera parimenti inaccettabile che l'integrazione nella *newco* avvenga attraverso le decisione di cancellare i diritti dei lavoratori, compreso quanto è stato consolidato dalla decennale storia negoziale delle diverse aziende Selex,

si chiede di sapere:

se il Governo non ritenga opportuno intervenire nei modi che gli sono propri per chiedere a Finmeccanica di aprire un confronto con le organizzazioni sindacali, per discutere le scelte industriali e le strategie della nuova azienda, a partire dal rafforzamento del ruolo duale, civile e militare;

se non ritenga necessario intervenire per definire le scelte di politica industriale nel comparto della difesa e in quello civile, e per monitorare attentamente e guidare le scelte che sta compiendo Finmeccanica, che è la più grande industria a controllo pubblico del Paese, al fine di valorizzare e rilanciare le produzioni.

(3-03074)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

MASCITELLI, CARLINO. – *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico.* – Premesso che a quanto risulta agli interroganti:

il Dipartimento per l'energia del Ministero dello sviluppo economico, struttura DG-RIME, ha indetto una conferenza dei servizi sul progetto della Forest Oil per la realizzazione di un impianto per l'estrazione e la raffinazione del gas a valle della diga di Bomba (Chieti). La convocazione di questa conferenza è intervenuta mentre era ancora in corso l'esame di valutazione di impatto ambientale (VIA) presso la Regione Abruzzo;

il 10 aprile 2012 il comitato VIA della Regione aveva esaminato e bocciato all'unanimità il progetto della Forest Oil, che a questo punto, oltre a proporre ricorso al TAR di Pescara, ha presentato altri documenti chiedendo un riesame al medesimo comitato. Quest'ultimo, riconvocando gli interessati, ha insistito poi per rinviare l'esame dei nuovi documenti, dicendo ai sindaci e alle associazioni intervenute, a quanto risulta agli interroganti, che era preferibile mantenere la contrarietà al progetto;

il 27 luglio il TAR ha emesso un'ordinanza in cui, previa sospensiva della determinazione del comitato VIA, si faceva obbligo a quest'ultimo di fornire un parere sulla base di un esame più congruo; la Regione non ha finora ottemperato all'ordinanza del TAR, ovvero a fornire, come di sua competenza, la valutazione di impatto ambientale sul progetto della Forest Oil. Agli interroganti sembrerebbe dunque che, poiché non si aveva il coraggio né di confermare né di rovesciare il convinto rigetto già formulato, si sia ritenuto di ritardare il riesame da parte del comitato VIA in modo da dare spazio all'intervento del Ministero competente, al quale è opportuno ricordare che ad esso non spetta alcun potere sostitutivo nei confronti della VIA, che è una competenza specifica della Regione;

nel frattempo è cresciuto l'allarme in Val di Sangro e in tutta la provincia di Chieti, dove l'opinione pubblica non tollera più sottovalutazioni di questo delicato problema;

a suo tempo l'Agip SpA aveva fatto nella stessa area delle ricerche e, pur avendo trovato il gas, nel 1992 rinunciò al suo programma di coltura ed estrazione «per motivi di sicurezza», a causa di vaste aree franose e in presenza di un invaso artificiale chiuso da una diga. Nel 1996 è subentrata nell'attività di ricerca di idrocarburi la Forest Oil CMI SpA, società petrolifera con sede a Denver (Colorado), che oggi chiede di poter sfruttare il giacimento con impianti per l'estrazione del gas e per la sua raffinazione, per depurarlo dall'idrogeno solforato;

tra le tante ragioni che sconsigliano l'approvazione del progetto, ve ne sono soprattutto due: 1) come hanno scritto 21 sindaci della Val Di Sangro, il progetto presenta un'elevatissima criticità circa l'assetto idrogeologico dell'area: in ordine alla compatibilità dell'intervento con le di-

namiche geostrutturali dei versanti, registrate e descritte nel piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico «Fenomeni gravitativi e processi erosivi» nel bacino del Sangro, approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 103/5 del 27 maggio 2008, si evince che la Forest Oil ha omesso di esaminare gli scenari ad alto rischio derivanti dalla presenza di un invaso artificiale e da una diga, in un'area investita continuamente da frane; 2) criticità per le inadeguate tecnologie usate, fonti certe di grave inquinamento: l'impianto di trattamento del gas consterebbe di tre fasi principali ed in nessuna di esse sarebbe stato previsto l'impiego della migliore tecnologia disponibile;

l'obbligo di utilizzare le migliori tecnologie disponibili è sancito dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372 di recepimento della direttiva IPPC 96/61/CE e per il trattamento del gas naturale sono definite dalla Commissione europea nel documento «IPPC – Reference document on best available techniques for mineral oil and gas refineries» del febbraio 2003. Un impianto industriale che non preveda l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili non fornisce alcuna garanzia di tutela dell'ambiente e della salute dei cittadini e non può essere autorizzato perché sprovvisto dei requisiti minimi per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale,

si chiede di sapere:

se il Governo sia dettagliatamente al corrente di quanto illustrato e se non ritenga necessario chiarire se siano state vagliate tutte le conseguenze di questa opera dal punto di vista sia socio-economico che ambientale;

se non intenda sospendere la conferenza dei servizi, in attesa che la Regione dia una valutazione di impatto ambientale definitiva sul progetto della Forest Oil, nei confronti del quale, in ogni caso, l'opinione pubblica esprime netta contrarietà, considerando anche la netta prossimità di molte abitazioni civili agli impianti progettati.

(3-03073)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

ZANOLETTI. – *Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.* – Premesso che:

per tutelare la carne sana e di qualità a seguito dell'epidemia della «mucca pazza» era stata istituita l'etichettatura facoltativa delle carni bovine, gestita dai produttori;

tale abitudine è stata apprezzata dai consumatori, ha loro permesso una corretta informazione sull'origine della carne, li ha avviati ad acquisti consapevoli e trasparenti, ha fornito loro indicazioni circa la razza, l'età del bovino, il mangime utilizzato e le fasi della filiera dall'allevamento al macello e al punto vendita;

l'Europarlamento ha cancellato la possibilità di utilizzare l'etichetta facoltativa delle carni, bocciando per 8 voti l'emendamento che

prevedeva il mantenimento della stessa, ripiegando in tal modo su minori e meno significative informazioni;

a giudizio dell'interrogante tale decisione è inopportuna e scoraggiante, soprattutto per gli allevatori italiani impegnati verso la qualità e l'eccellenza, e costituisce un arretramento rispetto a un valido percorso volto a garantire ai consumatori la provenienza e la bontà del prodotto,

si chiede di conoscere se il Ministro in indirizzo, per quanto di competenza, non ritenga indispensabile adoperarsi affinché venga ripristinata, con i relativi controlli, l'etichettatura facoltativa sulle carni bovine, indispensabile per tutelare non solo i cittadini, ma anche i nostri allevamenti che garantiscono qualità e geninuità del prodotto.

(4-08267)

POLI BORTONE. – *Al Ministro della salute.* – Premesso che a quanto risulta all'interrogante:

il Presidente della Regione Puglia, Nichi Vendola, per firmare progetti infrastrutturali per la sanità si affida al partenariato con il privato anche attraverso il *project financing*;

la sanità pugliese è una delle realtà più delicate esistenti sul territorio e prima di costruire nuovi nosocomi bisognerebbe mettere in funzione, e bene, quelli già esistenti oltre a fare un piano organico di recupero delle strutture ospedaliere da dismettere programmando un riutilizzo di quei segmenti del settore socio-sanitario particolarmente carenti;

una nota dell'assessore Fiore, inerente alla delibera di Giunta n. 613 del 3 marzo 2010, invitava i Direttori generali delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere universitarie e degli IRCCS pubblici a fornire elementi utili per la realizzazione di una serie di strutture sanitarie,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della realizzazione, messa in atto dal Presidente della Regione, di una serie di nuove strutture sanitarie;

se non ritenga di dover intervenire urgentemente affinché la sanità pugliese venga riportata ai massimi livelli con logica, criterio e senza ulteriore spreco di risorse.

(4-08268)

POLI BORTONE, D'AMBROSIO LETTIERI. – *Ai Ministri della salute, del lavoro e delle politiche sociali e per gli affari regionali, il turismo e lo sport.* – Premesso che:

sono circa 270 i medici ed i dirigenti sanitari delle ASL della Puglia, assunti a tempo indeterminato nel 2009 con regolare procedura concorsuale (legge regionale n. 40 del 2007), che nel 2011 – dopo circa due anni – sono stati licenziati;

è la prima volta che in Italia dei lavoratori assunti a tempo indeterminato, dopo aver sottoscritto un regolare contratto, nella pubblica amministrazione vengono licenziati. Non è mai successo nella pubblica amministrazione. Eppure, il primo politico a farsi promotore del diritto al la-

voro esteso anche all'ambito privato, richiamando la Costituzione, è stato e continua «teoricamente» ad esserlo il Governatore della Regione Puglia Vendola che ha impostato la propria campagna elettorale sul riordino della sanità pugliese senza dover ricorrere a nessuna chiusura di reparti e/o riduzione dell'organico già carente. Però in Puglia ciò è successo;

la *ratio* di tali licenziamenti sarebbe una formulazione, a giudizio degli interroganti scorretta, rinvenibile nella legge finanziaria della Regione Puglia, la legge n. 40 del 2007;

l'unico intervento positivo del Governo regionale è stato quello di chiedere ai Direttori generali delle Asl della pugliesi l'espletamento di procedure conciliative presso le varie Direzioni provinciali del lavoro. Circa un anno fa sono partite le convocazioni ma poi, improvvisamente e a giudizio degli interroganti irragionevolmente, tali procedure sono state sospese;

contrariamente ai principi della *spending review*, i licenziamenti hanno generato una mole notevole di contenziosi con ingenti richieste di risarcimento alle varie ASL regionali. Sino ad oggi sono state emesse anche numerose sentenze di reintegro e risarcimento a favore dei lavoratori;

270 dirigenti sono stati licenziati, tuttavia una parte di questi, e con precisione 73 dirigenti, tutti quelli afferenti alla ASL di Barletta-Andria-Trani, sono stati reintegrati a tempo indeterminato per decisione assunta dal Direttore generale dottor Giovanni Gorgoni; un'altra parte ha continuato a lavorare con contratti a termine; un'altra ancora è stata mandata direttamente a casa e, per ultimo, una parte è stata licenziata e successivamente richiamata con incarico a tempo determinato. Tutte differenziazioni nonostante i dirigenti siano stati assunti attraverso la medesima procedura concorsuale e abbiano maturato gli stessi diritti;

tenuto conto che:

nell'intercorso periodo di licenziamento sono stati assunti numerosi nuovi dirigenti con bandi di incarico a tempo determinato, a giudizio degli interroganti nel più completo disinteresse e cinismo verso i professionisti licenziati;

a giudizio degli interroganti nella Regione Puglia e soprattutto nel settore della sanità pugliese sembrerebbe vigere, ormai da svariati anni, il principio della discrezionalità piuttosto che quello dell'equità. Il Governo regionale ha mostrato completo disinteresse ed incapacità nel trovare un'equa e definitiva soluzione;

altrettanto vane ed inconcludenti sono state le iniziative assunte dall'opposizione del Consiglio regionale. È vero che il destino di questi lavoratori è legato ai costi ed alla logica della *spending review*, ma non è altrettanto logico licenziare personale assunto laddove la Regione stessa lo ha ritenuto indispensabile nel 2009 e ancor prima. È quindi evidente la necessità di una chiara assunzione di responsabilità da parte di tutta la Giunta regionale e, soprattutto, del Governatore, icona della lotta al precariato in Italia, ma non in Puglia, finalizzata a consolidare i diritti lavorativi acquisiti con la sottoscrizione di un contratto di lavoro a tempo indetermi-

nato. Non è possibile far pagare ad altri colpe totalmente ascrivibili all'esclusiva responsabilità del legislatore regionale, come chiaramente sancito da numerose pronunce della Corte costituzionale;

una consolidata giurisprudenza ha da tempo affermato che l'efficacia delle sentenze della Corte costituzionale trova un limite invalicabile nell'intangibilità dei cosiddetti rapporti esauriti, così intendendo salvaguardare il bene fondante della Repubblica che si estrinseca nelle forme contrattuali centralmente riconosciute e non invalidabili, quando sottoscritte in forza della legge vigente all'epoca dell'instaurarsi del rapporto di lavoro,

si chiede di sapere se ed in che modo i Ministri in indirizzo intendano intervenire nell'ambito delle rispettive competenze al fine di dirimere la delicata nonché iniqua questione, che coinvolge un largo numero di professionisti regolarmente stabilizzati e poi licenziati, vedendosi negare diritti ormai acquisiti.

(4-08269)

PEDICA. – *Al Ministro per i beni e le attività culturali.* – Premesso che:

dopo il crollo della «Schola armaturarum», del muro nella casa del Moralista, della casa del Piccolo lupanare, del muro di porta di Nola, il cedimento di un pilastro della casa di Loreio Tiburtino, della bottega su via Stabiana e il distacco dell'intonaco della casa di Venere in conchilia, il 9 settembre 2012 l'area archeologica di Pompei ha subito l'ennesimo crollo;

durante la notte una trave di legno di 4 metri è improvvisamente crollata sul peristilio di Villa dei Misteri, non creando fortunatamente né feriti né vittime vista la chiusura ai visitatori;

secondo i primi rilevi tecnici, la causa del distacco della trave sarebbe dovuta ad infiltrazioni d'acqua, ma le indagini sono ancora in corso;

ciò che appare davvero sconfortante è il fatto che questa volta non è crollato un reperto storico con secoli e secoli di vita, ma una trave montata una quindicina di anni fa proprio per sostenere le tegole del tetto;

la struttura dove era allocata la trave infatti, paradossalmente, fa parte di un'opera di restauro e di consolidamento;

ad avviso dell'interrogante, soprattutto alla luce dei numerosi incidenti accaduti dal 2005 ad oggi all'interno degli scavi di Pompei e le denunce di inadempienza contro la Soprintendenza, è grave che in quest'area archeologica famosa in tutto il mondo continuino a mancare interventi di manutenzione ordinaria, anche perché l'incuria sta mettendo a repentaglio la sicurezza dei visitatori,

si chiede di sapere per quali ragioni non vi sia un monitoraggio continuo dei beni archeologici di Pompei e quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda adottare al fine di garantire la corretta conservazione e manutenzione dell'area.

(4-08270)

BUTTI. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso che:

la legge 14 settembre 2011, n. 148, di conversione del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante «Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo», prevede la delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari;

la legge trova attuazione nel decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, recante «Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 2012, n. 213, Supplemento ordinario, che prevede la chiusura della sezione distaccata di Erba del tribunale di Como ed il trasferimento degli uffici giudiziari presso il tribunale di Como;

considerato che:

l'Agenzia delle entrate di Erba si trova al contempo costretta ad abbandonare la propria sede locata alla stessa da un privato in assenza di un'adeguata alternativa, che deve essere individuata in tempi brevi;

l'Agenzia ha rilevato l'idoneità dell'edificio attualmente integralmente occupato dagli uffici giudiziari della sezione distaccata di Erba, individuando in una porzione delle superfici poste al primo piano gli spazi confacenti alle proprie esigenze;

stante la disponibilità del Comune di Erba, proprietario dell'edificio, a valutare la stipulazione di un contratto di locazione con l'Agenzia delle entrate per l'occupazione dei locali, si è ipotizzata conseguentemente una condivisione dell'edificio in questione per tutto il tempo necessario all'eventuale trasferimento delle funzioni giudiziarie nella sede centrale di Como,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia disponibile al parziale rilascio dei locali collocati all'interno del tribunale di Como, sezione distaccata di Erba, prima del trasferimento dei relativi uffici presso la sede di Como, al fine di consentire, previa sottoscrizione dei relativi accordi locativi con il Comune di Erba, la celere allocazione dell'Agenzia delle entrate garantendo il mantenimento dei servizi al cittadino senza soluzione di continuità.

(4-08271)

RIZZI. – *Al Ministro dello sviluppo economico.* – Premesso che:

le leggi n. 448 del 1998 e n. 488 del 1999 prevedono la riduzione del costo dei combustibili per riscaldamento spettante ai cittadini residenti nei comuni o frazioni di comuni non metanizzati ricadenti nella zona climatica «E» ai fini del decreto del Presidente della Repubblica n. 412 del 1993;

nel comune di Viterbo si sta verificando una situazione tale che porta i cittadini residenti nella frazione di San Martino al Cimino, località compresa nel territorio della Comunità montana dei Cimini e ricompresa in zona climatica «E» dal decreto sindacale di Viterbo del 23 giugno 2010, a non poter usufruire di tale agevolazione;

a seguito di tale decreto il Comune di Viterbo informava altresì il Ministero dello sviluppo economico, che ne prendeva atto;

l'Agenzia delle dogane è successivamente intervenuta negando l'agevolazione, ritenendo che a nessuna delle frazioni comunali spetti tale riduzione dei costi del combustibile, anche se correttamente classificata in zona climatica «E» ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 412 del 1993, in virtù dell'ubicazione della casa comunale di Viterbo in zona climatica «D» e conseguentemente senza diritto a tale agevolazione anche per le proprie frazioni ricadenti in zona climatica «E»;

considerato che:

i cittadini di San Martino al Cimino stanno per essere raggiunti dalle richieste di rimborso da parte delle società di fornitura del combustibile, avendo in passato beneficiato, erroneamente, dell'agevolazione sul costo dei combustibili per riscaldamento;

appare evidente che ci si trova di fronte ad un errore legislativo che penalizza ingiustamente molte famiglie impossibilitate a beneficiare di agevolazioni fiscali sul combustibile per riscaldamento, mentre le intenzioni del legislatore miravano ad alleviare i disagi delle famiglie residenti in zone non metanizzate e per di più riconosciute particolarmente rigide nei mesi invernali;

tale interpretazione dell'Agenzia delle dogane penalizza pesantemente i cittadini di San Martino al Cimino e li discrimina nei confronti degli altri cittadini residenti in zone montane,

si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda intraprendere per superare tale discriminazione e rendere accessibile, anche per i cittadini della frazione di San Martino al Cimino, residenti in zona climatica «E» non metanizzata, le agevolazioni previste per l'acquisto dei combustibili da riscaldamento.

(4-08272)

Avviso di rettifica

Nel Resoconto sommario e stenografico della 800ª seduta pubblica del 25 settembre 2012, a pagina XIII, sostituire il titolo del disegno di legge n. 851 con il seguente:

«Discussione del disegno di legge:

(851) *LI GOTTI ed altri. – Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la repressione di atti di terrorismo nucleare, adottata dalle Nazioni Unite a New York il 14 settembre 2005, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno (Relazione orale)*

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: *Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la repressione di atti di terrorismo nucleare, adottata dalle Nazioni Unite a New York il 13 aprile 2005, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno*».